



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXI - n. 2

**Publicato sul sito www.agcm.it
11 gennaio 2021**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A536 - REGIONE TOSCANA/GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
<i>Provvedimento n. 28496</i>	5
I846 - GARE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PROFESSIONALE E ACCESSORI TECNICI	
<i>Provvedimento n. 28505</i>	9
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	15
C12333 - POSTE ITALIANE/NEXIVE GROUP	
<i>Provvedimento n. 28497</i>	15
C12339 - LINEA GROUP HOLDING/AGRIPOWER	
<i>Provvedimento n. 28498</i>	53
C12340 - PENINSULA HOLDING-AZIMUT LIBERA IMPRESA/D.M.O. PET CARE	
<i>Provvedimento n. 28499</i>	56
C12341 - BOSSONI AUTOMOBILI/MANDOLINI AUTO	
<i>Provvedimento n. 28500</i>	59
C12342 - OCM LUXEMBOURG POW V/COL GIOVANNI PAOLO-MCM	
<i>Provvedimento n. 28501</i>	64
C12344 - ESPRINET/IDMAINT-DACOM	
<i>Provvedimento n. 28502</i>	69
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	73
AS1715 - FRIULI VENEZIA GIULIA - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19	73
AS1716 - NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA	77
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	79
PS10666B - ATAC-SOPPRESSIONE CORSE FERROVIARIE-RIDETERMINAZIONE SANZIONE ATAC	
<i>Provvedimento n. 28507</i>	79
PS11798 - FINDOMESTIC-MISURE D.L. CURA ITALIA E D.L. LIQUIDITÀ	
<i>Provvedimento n. 28511</i>	81
PS11885 - GUIDA COMMERCIALE EXPOGUIDE	
<i>Provvedimento n. 28512</i>	87

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A536 - REGIONE TOSCANA/GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Provvedimento n. 28496

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la “*Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*” assunta con provvedimento del 12 dicembre 2006, n. 16218;

VISTA la propria delibera del 3 giugno 2020, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ATAF&Linea S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., Siena Mobilità S.c. a r.l., ByBus S.c. a r.l., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Vaibus S.c. a r.l., Trasporti Toscani S.r.l., Consorzio Pisano Trasporti S.r.l., 3’ Millennium Travel S.r.l., Etruria Mobilità S.c. a r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., A.L.A. Bus S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., BluBus S.c. a r.l., Copit S.p.A., Consorzio Autolinee Pratesi S.c. a r.l., Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, Autolinee Mugello Valdisieve S.c. a r.l., Autolinee Chianti Valdarno S.c. a r.l., Ala Golden Tour S.r.l., Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., PiùBus S.c. a r.l. e ONE S.c. a r.l., per accertare l’esistenza possibili violazioni dell’articolo 102 del TFUE consistenti nel mancato trasferimento di informazioni e dati necessari, nonché nella mancata attuazione degli atti propedeutici al trasferimento dei beni essenziali ai fini del subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell’offerta dei servizi di TPL nell’Ambito Regionale Toscano;

VISTA la medesima delibera del 3 giugno 2020 con la quale sono state altresì adottate misure cautelari provvisorie, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, nei confronti delle medesime società, volte ad intimare la trasmissione, ciascuna per la parte di propria competenza: 1) delle informazioni necessarie per la cancellazione delle ipoteche sui beni immobili; 2) dei dati e documenti sui beni immobili essenziali, indispensabili alla stipula degli atti di trasferimento; 3) dei dati e documenti sui sistemi AVM cofinanziati da Regione Toscana e vincolati al servizio; 4) delle informazioni concernenti gli elenchi abbonati;

VISTA la propria delibera del 23 giugno 2020 con la quale è stata confermata, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, l’adozione delle misure cautelari provvisorie deliberate in data 3 giugno 2020;

VISTA la propria comunicazione del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto la presa d'atto delle attività svolte da ATAF&Linea S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., Siena Mobilità S.c. a r.l., ByBus S.c. a r.l., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Vaibus S.c. a r.l., Trasporti Toscani S.r.l., Consorzio Pisano Trasporti S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Etruria Mobilità S.c. a r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., A.L.A. Bus S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., BluBus S.c. a r.l., Copit S.p.A., Consorzio Autolinee Pratesi S.c. a r.l., Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, Autolinee Mugello Valdisieve S.c. a r.l., Autolinee Chianti Valdarno S.c. a r.l., Ala Golden Tour S.r.l., Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., PiùBus S.c. a r.l. e ONE S.c. a r.l., al fine di ottemperare alle misure cautelari di cui alle citate delibere del 3 giugno 2020 e 23 giugno 2020;

VISTE le comunicazioni trasmesse in data 16 giugno 2020 con cui le società Rete Automobilistica Maremmana Amiatina (in forma abbreviata 'R.A.M.A.') S.p.A. e Tra.In S.p.A., detentrici di quote del capitale sociale di Tiemme S.p.A., e Autolinee Toscana Nord S.r.l., società controllata da CTT Nord S.r.l., hanno informato di essere proprietarie di alcuni beni essenziali ai fini del subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano;

CONSIDERATO che, dalla documentazione agli atti, sono emersi elementi che consentono di ipotizzare anche il coinvolgimento di R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l. nella violazione dell'articolo 102 del TFUE contestata con il provvedimento di avvio dell'istruttoria e consistente nel mancato trasferimento di informazioni e dati necessari, nonché nella mancata attuazione degli atti propedeutici al trasferimento dei beni essenziali ai fini del subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano;

VISTA la comunicazione del 20 luglio 2020 con cui la società Baschetti Autoservizi S.r.l. ha comunicato di aver trasferito ad Autolinee Toscane S.p.A., rispetto alla totalità dei beni essenziali di propria competenza, i soli beni immobili (in vendita e/o locazione) ma non anche gli autobus e gli altri beni mobili essenziali;

VISTA la comunicazione del 31 agosto 2020 con cui le società Ala Golden Tour S.r.l. e A.L.A. Bus S.r.l. hanno informato di aver trasferito, per quanto di propria competenza, tutti i beni essenziali per il subentro (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) ad Autolinee Toscane S.p.A.;

VISTA la comunicazione dell'11 agosto 2020 con cui la Regione Toscana ha informato di aver sottoscritto, nella medesima data, il contratto di concessione con Autolinee Toscane S.p.A., in cui l'avvio del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'Ambito Regionale Toscano risulta subordinato al trasferimento dei beni essenziali da parte dei gestori uscenti consorziati in ONE S.c. a r.l. in favore di Autolinee Toscane S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, le comunicazioni del 29 luglio e 29 settembre 2020 di Autolinee Toscane S.p.A.;

VISTA, in particolare, la comunicazione di Autolinee Toscane S.p.A. del 29 ottobre 2020 con cui la società: (i) ha informato che ONE S.c. a r.l. e le società consorziate Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Copit S.p.A. e Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, nonché R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e

Autolinee Toscana Nord S.r.l., ciascuna per quanto di propria competenza, non hanno provveduto al trasferimento, neanche in via transitoria, dei beni essenziali (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) ai fini del subentro della stessa Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano; (ii) ha formulato una istanza di adozione di ulteriori misure cautelari ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 297/1990, consistenti nell'obbligo di messa a disposizione, anche in via transitoria, dei beni essenziali al subentro nello svolgimento del servizio;

CONSIDERATO che il mancato trasferimento, anche in via transitoria, dei beni essenziali al subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano appare suscettibile di configurare un'ulteriore condotta omissiva e dilatoria, in violazione dell'art. 102 TFUE, volta a ritardare se non impedire del tutto l'esplicarsi degli effetti concorrenziali derivanti dalla selezione con modalità competitive del nuovo gestore, formalizzati altresì nella sigla del contratto di servizio tra la Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A.;

RITENUTO, quindi, che occorre estendere soggettivamente l'istruttoria nei confronti delle società Rete Automobilistica Maremmana Amiatina (in forma abbreviata 'R.A.M.A.') S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l., nonché estendere l'oggetto della contestazione alla presunta condotta abusiva concernente il mancato trasferimento, anche in via transitoria, dei beni essenziali (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) per il subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nei confronti delle società ONE S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Copit S.p.A. e Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, già parti del procedimento, nonché R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.;

DELIBERA

a) di estendere soggettivamente il procedimento A536, avviato il 3 giugno 2020, alle società Rete Automobilistica Maremmana Amiatina (in forma abbreviata 'R.A.M.A.') S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.;

b) di ampliare l'oggetto della contestazione anche all'ipotesi della condotta abusiva concernente il mancato trasferimento, anche in via transitoria, dei beni essenziali (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) per il subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nei confronti delle società: ONE S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Copit S.p.A. e Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, già parti del procedimento, nonché R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Nervegna;

d) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti di questa Autorità da parte dei rappresentanti legali delle Parti o da persone da essi delegate;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

I846 - GARE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PROFESSIONALE E ACCESSORI TECNICI

Provvedimento n. 28505

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del TFUE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Galleria dello Sport S.r.l. (C.F. 00492110481 - d'ora in avanti anche "Galleria") è una società con sede legale a Firenze, attiva nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento e divise da lavoro attraverso il marchio "Vigiland".

2. Confezioni Gim di Bettazzi Ricci & C. s.n.c. (C.F. 00237680970 - d'ora in avanti anche "Gim") è una società con sede legale a Prato, attiva nel settore della produzione e del commercio all'ingrosso di abbigliamento professionale.

3. Confezioni Orsi S.r.l., già Confezioni Orsi di Orsi Marco & C. s.n.c. (C.F. 02289740488 - d'ora in avanti anche "Orsi"), è una società con sede legale a Empoli (FI), attiva nel settore della confezione e del commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori per aziende pubbliche ed enti.

4. Kaama S.r.l. (C.F. 01418270391 - d'ora in avanti anche "Kaama") è una società con sede legale a Imola (BO), attiva nel settore della produzione e del commercio all'ingrosso di abbigliamento professionale.

5. Rochelle di Pistono Ilaria s.n.c. (C.F. 06315200011 - d'ora in avanti anche "Rochelle") è una società con sede legale a San Giorgio Canavese (TO), attiva nel settore della produzione e del commercio al dettaglio di abbigliamento.

6. Brumar S.r.l. unipersonale (C.F. 03596871008 - d'ora in avanti anche "Brumar") è una società con sede legale a Roma, attiva nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento, anche militare.

II. IL FATTO

7. In data 3 agosto 2020 è pervenuta una denuncia da parte del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza volta a segnalare asserite condotte illecite di natura anticoncorrenziale, in relazione all'affidamento e all'esecuzione di appalti pubblici aventi ad oggetto la fornitura di divise, vestiario e materiale tecnico destinati alla polizia municipale e ai dipendenti di enti pubblici in genere. Tale segnalazione è stata integrata con ulteriore documentazione prodotta in data 24 novembre 2020.

8. In particolare, la segnalazione trae origine dall'attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, in relazione ad un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica attualmente in corso presso il Tribunale di Firenze, nel cui ambito si dà conto dell'esistenza di numerose intercettazioni aventi ad oggetto i fatti di seguito meglio descritti.

9. Le vicende oggetto di segnalazione concernono ipotesi di condotte anti-competitive volte a condizionare lo svolgimento e l'esito di svariate procedure competitive indette da pubbliche amministrazioni, concernenti l'affidamento di forniture di abbigliamento e accessori tecnici, con particolare riferimento a quelle relative al vestiario destinato alla polizia municipale.

10. Nel dettaglio, dalle informazioni ricevute emerge uno scenario fattuale in cui le Parti si sarebbero spartite, quantomeno con riferimento all'area centro-settentrionale, il mercato relativo alle citate forniture, secondo meccanismi collusivi realizzati combinando in modo sistematico diverse condotte:

- ripartizione della clientela pubblica attraverso un meccanismo di partecipazione alle gare, tale da far sì che per ciascuna gara figurino un solo offerente in grado di aggiudicarsi la commessa con ribassi esigui (anche inferiori all'1%);
- presentazione di "offerte di comodo" in modo da favorire l'affidamento ad una specifica predefinita società;
- previsione di partite compensative tra le Parti, nella forma di riacquisti di materiali da parte delle aggiudicatrici in favore delle altre imprese Parti del procedimento, che non hanno partecipato alla gara oppure che si sono limitate a presentare "offerte di comodo";
- la definizione di un "accordo di non belligeranza" per assicurare la spartizione geografica delle procedure di affidamento.

11. Le informazioni pervenute consentono di ricostruire l'esistenza di una concertazione quantomeno a partire dal 2013¹, periodo in cui le ipotizzate condotte restrittive sarebbero state poste in essere in modo sistematico nell'ambito di una pluralità di gare bandite nell'area centro-settentrionale (Toscana, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e Veneto), dalle amministrazioni competenti per l'affidamento delle forniture di abbigliamento destinato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

12. Si riporta, di seguito, in via esemplificativa, la sintesi di un preliminare *screening* svolto su alcune delle gare relative all'area toscana oggetto della denuncia della Guardia di Finanza, recante

¹ A riguardo, si osserva che - sulla base dei rilievi svolti dal Comune di Firenze e trasmessi dalla Guardia di Finanza il 24 novembre 2020 - tra il 2013 e il 2016 pressoché tutte le procedure selettive ad invito svolte sul mercato elettronico dal Comune di Firenze per la fornitura di abbigliamento e accessori destinati alla propria polizia municipale sono state aggiudicate a Galleria dello Sport, che risultava - tra l'altro - essere quasi sempre l'unica offerente.

l'evidenza degli elementi informativi utili a dare contezza delle condotte partecipative contestate, ricostruiti sulla base della documentazione disponibile. L'anno indicato è quello di aggiudicazione dell'affidamento.

<i>Committenza</i>	<i>Anno</i>	<i>Ribasso</i>	<i>Aggiudicatario</i>	<i>Fornitura</i>
Comune di Massa	2018	4,24%	Gim (unica offerta)	Abbigliamento per la polizia municipale
Opera Primaziale di Pisa	2018	n.d.	Galleria (2 lotti su 4; offerta di comodo di Orsi); 1 lotto Forint; 1 lotto Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A.	Abbigliamento per i dipendenti dell'Opera Primaziale
Comune di Vaiano	2018	0,15%	Gim (altre società invitate: Orsi e Galleria). Galleria successivamente rifornisce Gim della merce oggetto dell'affidamento.	Abbigliamento per i dipendenti del Comune
Comune di San Giuliano Terme	2018	n.d.	Galleria (altre società invitate: Andrea Creazioni in Pelle S.r.l.; Gim; Orsi; Kaama)	Abbigliamento per la polizia municipale
Comune di Cecina	2018	-	Orsi (affidamento diretto ex art. 36 Decreto Legislativo 50/2016 sollecitato da Galleria)	Abbigliamento per la polizia municipale
Comune di Siena	2018	n.d.	Galleria (offerta di comodo di Orsi)	Divise estive e invernali per la polizia municipale
Galleria dell'Accademia di Firenze	2018	-0,35%	Gim (offerte di comodo di Orsi e Galleria)	Divise per il personale della Galleria dell'Accademia

13. Lo scrutinio di tali gare - svolte tutte nel 2018 - i cui aggiudicatari coincidono con alcune delle Parti del procedimento (Galleria, Gim e Orsi), restituisce un *pattern* partecipativo connotato da aggiudicazioni con ribassi di entità ridotta all'unico offerente o a favore del beneficiario dell'offerta di comodo degli altri concorrenti. Tale schema sembrerebbe essere stato applicato anche ad altre procedure di affidamento.

14. In tale contesto, sulla base delle informazioni pervenute, l'astensione di Rochelle, Kaama e Brumar dalla partecipazione alle procedure di gara indette in Toscana sembrerebbe riconducibile ad un sistema ripartitorio territoriale, tale per cui all'astensione corrispondeva la garanzia della reciproca assenza delle altre società in differenti aree geografiche, in particolare: Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e Veneto.

15. Infatti, la documentazione depositata dalla Guardia di Finanza dà conto che le imprese interessate, pur non avendo ostacoli oggettivi alla partecipazione alle procedure indette in determinate regioni, si asterebbero dalle stesse in quanto considerate territorio di competenza altrui, allo scopo quindi di evitare l'instaurarsi di qualsivoglia concorrenza. Ciò consente di ipotizzare la sussistenza di un "accordo di non belligeranza", volto a garantire una spartizione degli affidamenti

del territorio centro-settentrionale su base regionale. Dalle evidenze deriverebbe il seguente schema ripartitorio: *i)* Toscana e Liguria a Galleria, Orsi e Gim; *ii)* Piemonte a Rochelle; *iii)* Emilia-Romagna a Kaama; *iv)* Lazio, Umbria e Veneto a Brumar.

III. VALUTAZIONI

a) Il settore interessato e il mercato rilevante

16. Le condotte oggetto del presente procedimento interessano il settore della fornitura di abbigliamento e dotazioni accessorie da lavoro per dipendenti di enti pubblici, quali divise destinate alla polizia municipale o uniformi utilizzate per il servizio svolto presso varie tipologie di enti pubblici.

17. La domanda dei descritti servizi viene espressa tramite procedure selettive pubbliche, distinte per capo di abbigliamento o accessorio di volta in volta richiesto (es. pantaloni, divise, incisioni e stemmi, guanti antitaglio, etc.).

18. Dette procedure, in generale, vengono bandite da Comuni o da altri enti pubblici per lo più tramite invito della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e svolte per mezzo del mercato elettronico, in quanto al di sotto della soglia europea. In alcuni casi, l'importo della fornitura è così ridotto che l'amministrazione ricorre all'affidamento diretto *ex art.* 36, comma 2, lettera a), cit.

19. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività².

20. Nel caso in esame, in via di prima approssimazione, il mercato può circoscriversi all'ambito geografico e merceologico delle procedure condizionate nell'area centro-settentrionale mediante l'ipotizzata intesa di ripartizione del mercato. Tali procedure, in particolare, afferiscono ad affidamenti pubblici disposti da enti comunali o enti pubblici di vario genere.

21. Non si esclude, tuttavia, che la concertazione possa avere un perimetro più ampio ed estendersi anche a procedure pubbliche di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento di altre forniture di abbigliamento e accessori in altre aree del territorio nazionale.

b) La qualificazione dell'intesa

22. Il complesso degli elementi sopra descritti consente di ipotizzare un coordinamento tra le Parti, che potrebbe risalire quantomeno al 2013, finalizzato a limitare il reciproco confronto concorrenziale nelle procedure pubbliche di affidamento delle forniture di abbigliamento e accessori da lavoro per i dipendenti di enti pubblici. L'intesa, nella forma di un accordo o di una pratica concordata, avrebbe ad oggetto la ripartizione del mercato, finalizzata all'aggiudicazione delle procedure di scelta del contraente in forza di uno schema spartitorio in grado di garantire l'affidamento ad una specifica impresa predefinita e con ribassi di ridotta entità.

² Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole.

23. Invero, la documentazione agli atti restituisce elementi sintomatici di possibili condotte concertative aventi ad oggetto il condizionamento in senso anticompetitivo delle procedure selettive pubbliche.

24. Le evidenze fattuali paiono tratteggiare un'ipotesi di intesa anticoncorrenziale idonea a neutralizzare i rischi di un effettivo confronto competitivo tra le Parti teso a stabilizzare artificiosamente le rispettive quote di mercato o aree di competenza.

25. Attraverso siffatta concertazione, le Parti potrebbero aver alterato sensibilmente la libera formazione dei prezzi nell'ambito delle procedure di scelta del contraente, riducendo al minimo i ribassi offerti e determinando così un innaturale innalzamento del valore economico delle commesse.

26. Le evidenze prodotte dalla Guardia di Finanza consentono di ipotizzare un'ampia latitudine delle possibili condotte concertative, tale da eventualmente ricomprendere le procedure selettive svolte sul territorio nazionale ed aventi ad oggetto la fornitura di abbigliamento e accessori da lavoro per i dipendenti di enti pubblici. Si è visto, infatti, come il coordinamento riguarderebbe quantomeno diverse regioni dell'area centro-settentrionale e non si può escludere che il menzionato "accordo di non belligeranza" (v. *supra* §§ 14-15) possa avere un'attuazione ancora più estesa. In tal senso, il presente procedimento è volto a verificare ed eventualmente acclarare ipotesi di collusione anche in siffatto, più esteso, ambito operativo.

27. In considerazione del fatto che le forniture oggetto delle procedure di scelta del contraente in questione possono interessare l'intero territorio nazionale, l'intesa ipotizzata appare idonea, laddove accertata, a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento verrà valutata anche ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere dalle società Galleria dello Sport S.r.l., Confezioni Gim di Bettazzi Ricci & C. S.n.c., Confezioni Orsi S.r.l., Kaama S.r.l., Rochelle di Pistono Ilaria s.n.c. e Brumar S.r.l. sono suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione degli articoli 2 della legge n. 287/90 e 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Galleria dello Sport S.r.l., Confezioni Gim di Bettazzi Ricci & C. S.n.c., Confezioni Orsi S.r.l., Kaama S.r.l., Rochelle di Pistono Ilaria s.n.c. e Brumar S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni degli articoli 2 della legge n. 287/1990 e 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Maria Lanza;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2022.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12333 - POSTE ITALIANE/NEXIVE GROUP

Provvedimento n. 28497

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 75 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA la comunicazione della società Poste Italiane S.p.A., pervenuta in data 16 novembre 2020 e integrata il 4 dicembre 2020;

VISTA la documentazione acquisita;

SENTITO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 18 dicembre 2020;

SENTITO il parere del Ministero per lo Sviluppo Economico, pervenuto in data 21 dicembre 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche "Poste Italiane" o "Poste" o "PI") è la società, quotata in Borsa, a capo dell'omonimo Gruppo, attivo, oltre che nel settore postale, anche in numerosi altri ambiti, tra i quali quello dei servizi finanziari e assicurativi. Poste Italiane è il fornitore del servizio postale universale (di seguito anche SU). Il fatturato realizzato dal Gruppo Poste Italiane nel 2019 (dati bilancio consolidato) è stato pari a circa 11 miliardi di euro.

2. Nexive Group S.r.l. (di seguito anche "Nexive Group" o "Nexive"), società controllata all'80% dalla società Mutares Holding-32 GmbH e al 20% da PostNL European Mail Networks Holding B.V, controllata da PostNL N.V., è attiva nel settore dei servizi di recapito postale, stampa, digitali, di recapito pacchi e corriere espresso. In particolare, Nexive Group e le relative controllate offrono servizi postali (accettazione, trasporto, smistamento e recapito di pacchi ed invii di corrispondenza) e servizi propedeutici e/o accessori (ad esempio, stampa e imbustamento della corrispondenza, rendicontazione elettronica, gestione ed archiviazione di documenti, ecc.). Il fatturato realizzato da Nexive Group nel 2019 (dati stimati da Poste Italiane) risulta essere pari a circa [100-504]* milioni di euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. In data 16 novembre 2020 Poste Italiane ha comunicato l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Nexive Group, ai sensi dell'art. 75 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126¹.
4. Con l'operazione in esame Poste Italiane acquisirà l'intero capitale sociale della società Nexive Group, titolare del 100% di due società (Nexive Servizi S.r.l. e Nexive Network S.r.l.) alle quali è stato trasferito il *business* italiano del Gruppo Nexive relativo ai servizi di recapito postale, stampa, digitali, recapito pacchi e corriere espresso (c.d. "*Business Nexive*").
5. Nello specifico, il 10 marzo 2020 è stata costituita la holding Nexive Group, partecipata all'80% dalla società Mutares Holding-32 GmbH e al 20% da PostNL European Mail Networks Holding B.V., una società veicolo controllata da PostNL N.V.
6. In data 12 maggio 2020 è stata costituita la Nexive Network S.r.l. (interamente posseduta da Nexive Group), alla quale il 1° luglio 2020 Nexive S.p.A. ha trasferito il ramo d'azienda relativo ai servizi di recapito postale, stampa, digitali, compresa la partecipazione in Nexive S.c.a.r.l. Sempre il 12 maggio 2020 è stata costituita la società Nexive Servizi S.r.l. (anch'essa interamente posseduta da Nexive Group), alla quale il 1° luglio 2020 Nexive Service S.r.l. e Nexive Commerce S.r.l. hanno trasferito i propri rami d'azienda relativi ai servizi resi a favore del gruppo e ai servizi di recapito pacchi e corriere espresso.
7. In data 15 novembre 2020 PostNL EMH, Mutares e Poste Italiane hanno stipulato un *Heads of Agreement* avente ad oggetto i principali termini e condizioni dell'operazione.
8. Il *closing* dell'operazione è previsto entro il 31 dicembre 2020.

III. L'ATTIVITÀ SVOLTA

9. Il 23 ottobre 2020, in data antecedente alla formale comunicazione dell'operazione di concentrazione in esame, PI ha trasmesso all'Autorità una comunicazione avente ad oggetto la pre-notifica dell'operazione, contenente una prima proposta di misure comportamentali *ex art. 75*, comma 2, del d.l. 104/2020. Sulla base di tale documentazione, PI è stata sentita in audizione in data 28, 29 ottobre e 2 novembre 2020, e ha fatto pervenire due ulteriori versioni preliminari del Formulario, rispettivamente, in data 2 e 6 novembre 2020.

¹ L'art. 75, commi 1, 2 e 3, del DL 104/2020 così recita:

"1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Reg. n. 139/2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera (...), ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del TFUE, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020".

A completamento di tale fase di pre-notifica, PI è stata nuovamente sentita in audizione in data 9 novembre 2020 e, insieme ai rappresentanti di Mutares Holding-32 GmbH e PostNL N.V., in data 13 novembre 2020. La Parte ha inviato contestualmente un'ulteriore versione preliminare del Formulario contenente informazioni integrative, ivi inclusa una proposta di misure comportamentali aggiuntive.

10. Infine, l'operazione di concentrazione in esame è stata formalmente notificata in data 16 novembre 2020.

11. Nel limitato periodo di tempo previsto dall'art. 75 del d.l. 104/2020, al fine di verificare l'impatto dell'operazione e la possibile efficacia delle misure comportamentali proposte da PI, sono state sentite in audizione la società Fulmine S.p.A. (di seguito anche "Fulmine") e l'associazione ASSOPOSTALE, che hanno anche fatto pervenire delle osservazioni aggiuntive, nonché la CONSIP S.p.A. (di seguito anche "Consip")². Inoltre, in risposta alla pubblicazione dell'avviso dell'operazione sul sito *internet* dell'Autorità, sono pervenuti i commenti di Enel S.p.A. (di seguito anche "Enel"), A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A") e Xplor Italia (di seguito anche "Xplor")³.

12. In data 23 novembre, 2, 3, 4 e 21 dicembre 2020 è stata sentita in audizione Poste Italiane, la quale ha presentato una memoria integrativa in data 4 dicembre 2020.

13. In data 23 novembre e 1° dicembre 2020, in vista della richiesta di parere prevista dall'art. 75, comma 2, del d.l. 104/2020, è stata trasmessa ad AGCom, in via preliminare e ai sensi del Protocollo d'intesa Agcm-AGCom del 22 maggio 2013, parte della documentazione agli atti.

14. In data 4 dicembre 2020, è stata inviata la richiesta di parere, corredata della documentazione completa agli atti, al Ministero dello Sviluppo Economico (anche "MISE") e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (anche "AGCom") in merito all'operazione di concentrazione in esame e alle misure proposte.

15. Infine, in data 18 e 21 dicembre 2020 sono pervenuti i pareri, rispettivamente, di AGCom e del MISE.

IV. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 75 DEL D.L. 104/2020

16. Secondo le informazioni fornite da PI, l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'art. 75 del d.l. 104/2020 in quanto risultano soddisfatte le condizioni ivi previste. In particolare:

a) *L'operazione non è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004*

17. L'operazione non è disciplinata dal Regolamento CE n. 139/04 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese in quanto, in base ai dati forniti dalla Parte, non sembra avere dimensione comunitaria.

18. Come è noto, in base all'art. 1 del citato Regolamento una concentrazione è di dimensione comunitaria (e deve essere comunicata alla Commissione europea) quando:

² Le audizioni si sono tenute, rispettivamente, in data 19 novembre 2020 (ASSOPOSTALE), 20 novembre 2020 (Fulmine) e 24 novembre 2020 (Consip). Fulmine e ASSOPOSTALE hanno fatto pervenire delle osservazioni aggiuntive rispettivamente in data 24 novembre, successivamente integrate in data 2 dicembre 2020, e in data 25 novembre 2020.

³ Le osservazioni sono pervenute, rispettivamente, in data 24 novembre 2020 (Enel e A2A) e in data 27 novembre 2020 (Xplor).

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di euro e

b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di euro;

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro⁴.

19. Nel caso di specie, pur avendo Poste Italiane realizzato nel 2019 un fatturato superiore alla prima soglia di cui alla lettera a), il fatturato realizzato dalle società confluite nella *target* risulta inferiore alla soglia dei 250 milioni di euro, di cui alla lettera b). Infatti, secondo le informazioni fornite da PI, il fatturato imputabile al *Business Nexive* nel 2019 – che corrisponde sostanzialmente a tutte le attività svolte da Nexive Group – è stimato pari circa a [100-504] milioni di euro.

20. PI ha inoltre comunicato che entrambe le parti hanno realizzato i propri fatturati prevalentemente in Italia.

b) L'operazione riguarda imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

21. PI ritiene che siano soddisfatti entrambi i criteri in esame in quanto:

- le imprese operano in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, vale a dire servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto⁵. Secondo le informazioni fornite nel Formulario, i costi totali di Poste Italiane sono pari a circa [omissis] miliardi di euro, mentre il costo del lavoro risulta pari a circa [omissis] miliardi, con una incidenza quindi di circa il [60-70%] ([omissis]); nonostante non siano state fornite informazioni sul costo della manodopera di Nexive, può ritenersi che i dati di PI rappresentino una attendibile *proxy* dell'incidenza del costo della manodopera sui costi complessivi del settore, considerata la sua presenza significativa in tutti i mercati postali;

- il servizio postale universale è riconosciuto come servizio di interesse economico generale ("SIEG") dal Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, il decreto del Ministro delle Comunicazioni

⁴ Inoltre, una concentrazione che non supera le soglie anzidette è comunque di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di euro;

b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro;

c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di euro e

d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

⁵ L'art. 50 del d.lgs. 50/2016 così recita:

“Art. 50 *Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi*

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.

17 aprile 2000, la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 29 settembre 2003, n. 77 recante “*Linee guida per la regolazione del settore postale*” e il Contratto di programma tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Poste Italiane. Inoltre, il regime di compensazione è stato oggetto di autorizzazione da parte della Commissione europea⁶ che, in tale sede, ha dichiarato che gli aiuti sono compatibili con il diritto dell’UE in quanto necessari per la gestione di un SIEG. Nexive Group opera anch’essa nel settore dei servizi postali e, pertanto, entrambe le parti della concentrazione operano in un mercato che risulta caratterizzato da un SIEG.

22. Su tale ultimo punto, vale osservare che i servizi postali sono definiti come servizi di interesse economico generale anche dalla Direttiva n. 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 (“Terza Direttiva Servizi Postali”)⁷ e dalla Posizione Comune (CE) n. 19/2007 adottata dal Consiglio UE l’8 novembre 2007 in vista dell’adozione della medesima direttiva⁸.

c) L’operazione riguarda imprese che hanno registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare la loro attività

23. Secondo le informazioni fornite da PI, tre delle società i cui *asset* sono confluiti nella *target* hanno registrato perdite negli ultimi tre esercizi (relativi agli anni 2017, 2018 e 2019), come indicato nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – Perdite di Nexive negli ultimi 3 esercizi

Risultato esercizio € mln	Nexive Services S.r.l.	Nexive S.p.A.	Nexive Commerce S.r.l.	Nexive S.c.a.r.l. ⁹
2019	(45,8)	(39,3)	(16,4)	-
2018	(32,3)	(27,8)	(13,5)	-
2017	(2,4)	(5,5)	(5,7)	-

⁶ Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260727/260727_1728218_144_2.pdf.

⁷ Al Considerando (8) della Terza Direttiva Servizi Postali, si legge che “*Nelle conclusioni relative alla revisione intermedia della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha ribadito l’importanza di completare il mercato interno come strumento per stimolare la crescita e creare nuovi e migliori posti di lavoro e il ruolo importante che servizi d’interesse economico generale efficaci svolgono in un’economia dinamica e competitiva. Queste conclusioni restano applicabili ai servizi postali, come strumento essenziale della comunicazione, del commercio e della coesione sociale e territoriale*” (enfasi aggiunte).

Cfr. altresì i considerando (3) e (4): “(3) *L’articolo 16 del trattato [oggi, art. 14 TFUE] mette in rilievo l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione europea, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso afferma che si dovrebbe provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti. (4) Il ruolo positivo svolto dai servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro n. 219 dell’ottobre 2005, dove si indica che i servizi postali costituiscono il servizio di interesse economico generale più apprezzato dagli utenti nell’UE, con il 77 % di pareri positivi delle persone intervistate.*”

⁸ Cfr.: “[l]a posizione comune conferma gli obiettivi supremi e la logica della politica comunitaria nel settore postale e sottolinea il positivo ruolo che i servizi postali svolgono in quanto servizi di interesse economico generale, nonché il loro contributo agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale nell’UE. Essa chiarisce principalmente il campo di applicazione della direttiva in relazione alla fornitura del servizio universale e considera il finanziamento di tale servizio a condizioni che ne garantiscano la fornitura permanente l’obiettivo cardine della riforma postale. Questo riconoscimento è sancito nel testo e può fungere da principio guida per l’attuazione della direttiva di modifica” (pag. 17).

⁹ Il risultato netto di Nexive S.c.a.r.l. è sempre nullo in quanto vengono previsti meccanismi di ribaltamento costi infragruppo con lo scopo di azzerare il risultato netto della società consortile.

24. Nel Formulario sono stati forniti anche i dati relativi alle perdite registrate da Poste Italiane negli ultimi tre esercizi, riferite al comparto postale inclusivo dei pacchi. Non si ritiene tuttavia che tale dato sia necessario per l'applicabilità dell'art. 75 del d.l. 104/2020, posto che la norma sembra volta a salvaguardare le operazioni di acquisizione di imprese in perdita e che, in ragione di tali perdite, potrebbero cessare la propria attività; sarebbe dunque incoerente con la *ratio* della disposizione richiedere che tale requisito sia previsto anche per le società acquirenti.

25. Secondo la Parte notificante, inoltre, le perdite registrate dalle società Nexive negli ultimi anni sarebbero di una consistenza e costanza tali da portare alla cessazione dell'attività.

26. A tale riguardo, PI aggiunge che l'operazione potrebbe essere qualificata anche come *rescue merger*, in considerazione dello stato di crisi della *target*, ed apprezzata ai sensi della cd. *failing firm defence*. Nello specifico:

- la cessione dell'azienda risulterebbe l'unica soluzione per garantire la continuità della società;
- non risulta che vi siano soggetti diversi da PI intenzionati ad acquisire la *target*;
- in assenza dell'operazione, i beni produttivi di Nexive Group uscirebbero definitivamente dal mercato in ragione della insostenibilità, da un punto di vista economico-finanziario, di un ulteriore periodo di perdite. In particolare, secondo PI, in assenza dell'operazione, *“la contrazione dei volumi postali, unitamente alla forte pressione concorrenziale esercitata dagli invii digitali, rendono improbabile la possibilità di ottenere una sostenibilità economica per i fornitori alternativi, oltre a rendere ancora più gravoso il servizio universale. Basti pensare che, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, tra il 2015 e il 2017 le vendite di Nexive sono calate del 16,7% e la sua redditività (utile netto) è continuamente calata dal 2013, passando in negativo dal 2016”*.

27. Con particolare riferimento al requisito della possibile cessazione dell'attività della *target* *“anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria”* (come previsto dall'art. 75 del d.l. 104/2020), la Parte ha successivamente affermato che, secondo la norma, tale cessazione è possibile anche, ma non solo, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria. Secondo PI, la situazione obiettiva di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa *target*, che si è manifestata in perdite progressivamente crescenti nell'ultimo triennio registrate nei bilanci di esercizio, consente di soddisfare il requisito in esame.

28. In conclusione, le consistenti perdite di esercizio delle società oggetto di cessione, unitamente alla contrazione dei relativi ricavi, fanno propendere per la sussistenza anche di tale ultimo requisito.

V. LE ATTIVITÀ INTERESSATE DALL'OPERAZIONE

29. In via preliminare, come già anticipato, si rappresenta che in mancanza di poteri istruttori e stante la tempistica prevista dal richiamato art. 75, non è stato possibile effettuare un'attività di analisi e verifica approfondita delle informazioni fornite dalla Parte in merito alle caratteristiche delle attività e dei servizi interessati dall'operazione, nonché alla loro stessa ripartizione.

30. L'operazione in esame, secondo quanto comunicato da Poste Italiane nel Formulario, interessa una pluralità di attività ricomprese nel settore dei servizi postali. In particolare, si tratta delle seguenti attività: **1)** servizi di corrispondenza ordinaria per i grandi utenti *business* (invii multipli) destinati ai clienti intermedi; **2)** servizi di corrispondenza ordinaria per grandi utenti *business* (invii multipli e servizi di posta certificata) destinati ai clienti finali; **3)** servizi di

corrispondenza ordinaria per utenti *business* con volumi di invii medio-bassi destinati ai clienti finali; **4**) posta raccomandata; **5**) pubblicità diretta per corrispondenza (c.d. *direct marketing*); **6**) spedizione e trasporto ordinario di merci su strada per conto terzi (consegna pacchi *deferred*); **7**) spedizione e trasporto espresso (consegna pacchi espressa); **8**) servizio di notifica a mezzo posta, messo o ufficiale giudiziario degli atti giudiziari e degli atti della Pubblica Amministrazione; **9**) servizi di intermediazione per la posta massiva (*mass printing*)¹⁰.

I servizi postali in Italia: una breve sintesi del contesto di mercato

31. Il settore postale italiano, a differenza degli altri paesi europei, si caratterizza per la presenza di un numero elevato di operatori abilitati, superiore a 3.000, per lo più attivi, di fatto, nell'ambito del trasporto e consegna dei pacchi. Al riguardo, rileva tuttavia osservare come il numero di operatori postali strutturati sul territorio nazionale attivi nell'intera catena di produzione sia molto più contenuto¹¹. Per quanto concerne le attività di corrispondenza, in Italia si è affermato principalmente un modello di concorrenza infrastrutturale, per cui i principali operatori alternativi si sono dotati di una rete proprietaria di recapito, fra cui figurano, di fatto, solo due reti di dimensione sovra-regionale o comunque nazionale, riconducibili agli operatori Nexive e Fulmine¹². Altri operatori sono attivi su aree geografiche di carattere locale, a livello regionale o provinciale. Tutti gli operatori alternativi, non arrivando in ogni caso a coprire l'intero territorio nazionale, ricorrono alla rete di Poste Italiane, l'unico operatore che, anche per ragioni storiche, possiede una rete capillare a copertura nazionale.

32. Nel 2019, il settore dei servizi postali in Italia ha fatturato complessivamente 7,1 miliardi di euro, con un aumento del 3,6% rispetto all'anno precedente. Tali cifre devono essere lette alla luce di due fenomeni che negli ultimi anni hanno contraddistinto il settore postale a livello mondiale: l'*e-commerce* e l'*e-substitution*. Infatti, si è assistito a un calo sensibile dei volumi degli invii di corrispondenza "tradizionale" a fronte di una crescita sostenuta e costante dei servizi di consegna dei pacchi (per lo più derivanti dall'aumento del ricorso al commercio elettronico), due tendenze di carattere ormai strutturale determinate dalla trasformazione digitale che ha interessato quasi tutti i settori dell'economia.

¹⁰ In relazione alle attività rientranti nei c.d. invii multipli, si ricorda che da ultimo nel provvedimento A493 - Poste Italiane/Prezzi recapito (prov. n. 26900 del 13 dicembre 2017), l'Autorità aveva definito il mercato intermedio dei servizi di corrispondenza ordinaria per i grandi utenti *business* (invii multipli), il mercato finale dei servizi di corrispondenza ordinaria per grandi utenti *business* (invii multipli e servizi di posta certificata) e il mercato finale dei servizi di corrispondenza ordinaria per utenti *business* con volumi di invii medio-bassi. PI ha contestato la definizione di tali mercati rilevanti, non ritenendo condivisibile "la ricostruzione dei mercati, tra l'altro, in relazione: (i) alla non riconducibilità dei prodotti Posta Massiva e Posta Time ad un medesimo mercato rilevante, trattandosi di prodotti con caratteristiche obiettivamente diverse; (ii) alla insussistenza di un distinto mercato intermedio degli invii multipli di corrispondenza; (iii) all'esigenza di aggiornare la definizione dei mercati per tenere conto del fenomeno della c.d. *e-substitution* e della conseguente evoluzione – o meglio – rivoluzione – che il settore postale ha registrato negli ultimi anni". Più in generale, senza tuttavia fornire ulteriori argomentazioni a supporto, nel Formulatio PI fa presente di non condividere la definizione dei mercati rilevanti adottata dall'Autorità nella sua prassi relativa al settore postale.

¹¹ Si fa presente che solo una percentuale dei titoli abilitativi prossima al 2% fa capo a S.p.A., mentre una percentuale superiore al 40% fa capo a imprese individuali e circa il 30% a S.r.l., a denotare come il mercato sia estremamente frammentato e i soggetti di minori dimensioni operino essenzialmente a livello locale, aggregandosi tra loro al fine di aumentare la copertura territoriale dei servizi offerti.

¹² In relazione a Citypost, che talvolta viene incluso fra gli operatori *end-to-end* dotati di una rete nazionale, rileva quanto l'Autorità ha già affermato nel provvedimento con il quale è stato chiuso il citato procedimento A493: "49. In aggiunta alle reti *end-to-end* di Nexive e Fulmine, esistono sul territorio nazionale anche altre reti postali organizzate in franchising. Tali reti hanno tuttavia per lo più natura locale e coprono aree geografiche circoscritte."

33. Al netto dell'andamento e delle recenti dinamiche che caratterizzano il settore, PI, come si potrà osservare dal posizionamento nelle varie attività interessate dall'operazione, resta saldamente l'operatore primario nell'offerta dei servizi postali considerata nel suo insieme. All'esito dell'operazione, la sua posizione di mercato risulterà dunque ulteriormente consolidata, assumendo, nel suo complesso, contorni di natura sostanzialmente monopolistica.

Servizi di corrispondenza ordinaria per utenti business

34. Le attività dei servizi di corrispondenza ordinaria per i grandi utenti *business* (invii multipli) destinati ai clienti intermedi ricomprendono le attività postali (raccolta/accettazione, smistamento, trasporto e distribuzione) fornite da un operatore che dispone di una sua rete di recapito ad altri operatori postali o a consolidatori/intermediari, i quali utilizzano tale *input* per fornire il servizio di recapito ai loro clienti finali. Dal punto di vista geografico, tali servizi sono offerti su tutto il territorio italiano.

35. In merito all'offerta di questi servizi, PI è il primario operatore, con una quota per il 2019 stimata dalla stessa Parte tra il [75-80]% e l'[80-85]% in volume e tra l'[80-85]% e il [85-90]% in valore. Ancora, PI stima che la quota di Nexive nel 2019 sia compresa tra il [10-15]% e il [15-20]% in volume e tra il [5-10]% e il [10-15]% in valore¹³.

36. I servizi di corrispondenza ordinaria per grandi utenti *business* (invii multipli e servizi di posta certificata) destinati ai clienti finali comprendono le attività postali (raccolta/accettazione, smistamento, trasporto e distribuzione) fornite da un operatore postale ai clienti finali di tipo *business* (ad esempio, banche, assicurazioni, *utilities*)¹⁴ che hanno esigenze di invio di grandi volumi di corrispondenza ai rispettivi clienti, corrispondenza che non necessita di un'accettazione espressa da parte del destinatario. Dal punto di vista geografico, l'attività di tali servizi è offerta su scala nazionale.

37. Con riferimento all'attività di corrispondenza ordinaria per grandi utenti *business*, PI stima che la propria quota nel 2019 oscilla tra il [60-65]% e il [70-75]% in volume e tra il [70-75]% e il [75-80]% in valore; parimenti, PI stima che la quota della *target* oscilla tra il [15-20]% e il [20-25]% in volume e tra il [15-20]% e il [20-25]% in valore¹⁵.

38. I servizi di corrispondenza ordinaria per utenti *business* con volumi di invii medio-bassi si discostano dagli invii per grandi utenti sia in termini di condizioni tecniche di pre-lavorazioni e quantitativi minimi di accesso al servizio, sia in termini di prezzi¹⁶. Anche in questo caso l'attività di tali servizi è offerta su scala nazionale.

39. La Parte, non disponendo di informazioni puntuali, ha stimato che nel 2019 la posizione di PI nell'offerta di servizi di corrispondenza ordinaria per utenti *business* con volumi di invii medio-bassi sia compresa tra il [70-75]% e l'[80-85]% in volume, e tra il l'[80-85]% e l'[85-90]% in valore; il

¹³ PI ha fornito una stima delle proprie quote, prendendo in considerazione i prodotti Posta Massiva, Posta Time, Contest e Billing. La quota attribuita a Nexive si basa su assunzioni e stime elaborate internamente da PI.

¹⁴ La tipologia di invii riguarda principalmente estratti conti e documenti di trasparenza nel caso di banche, informative sulle polizze e avvisi di scadenza nel caso delle assicurazioni, bollette e fatture nel caso delle *utilities*.

¹⁵ Il posizionamento di PI deriva da stime interne della società e tiene in considerazione i volumi e i ricavi dei prodotti Posta Massiva, Posta Time, Contest e Billing; il posizionamento di Nexive è stimato su ipotesi ed elaborazioni interne della stessa PI.

¹⁶ Cfr. sul punto il caso A493.

posizionamento di Nexive è stato invece stimato tra il [10-15]% e il [15-20]% in volume e tra il [5-10]% e il [10-15]% in valore.

40. Sulla base di quanto comunicato dalla Parte, nelle attività concernenti i c.d. invii multipli, come illustrato anche dalla Tabella 2 che segue, all'esito dell'operazione PI consoliderà ulteriormente il suo primario posizionamento di mercato, con una quota superiore in media al 90% in volume e al 95% in valore.

Tabella 2 – Attività di corrispondenza ordinaria per utenti business, posizionamento di mercato

<i>Corrispondenza ordinaria grandi utenti business - clienti intermedi</i>			
	PI	Nexive	Post merger*
Quote in valore	[80-85]-[85-90]%	[5-10]-[10-15]%	[95-100]%
Quote in volume	[75-80]-[80-85]%	[10-15]-[15-20]%	[95-100]%
<i>Corrispondenza ordinaria grandi utenti business - clienti finali</i>			
	PI	Nexive	Post merger*
Quote in valore	[70-75]-[75-80]%	[15-20]-[20-25]%	[90-95]%
Quote in volume	[60-65]-[70-75]%	[15-20]-[20-25]%	[90-95]%
<i>Corrispondenza ordinaria utenti business - clienti finali</i>			
	PI	Nexive	Post merger*
Quote in valore	[80-85]-[85-90]%	[5-10]-[10-15]%	[95-100]%
Quote in volume	[70-75]-[80-85]%	[10-15]-[15-20]%	[90-95]%

*Valore calcolato sulla base del valore medio dell'intervallo di stime fornite da PI.

Tale scenario appare particolarmente pregiudizievole della concorrenza nella misura in cui le attività concernenti gli invii multipli rappresentano la componente principale della domanda di servizi di corrispondenza e rispetto alle quali si è registrato negli ultimi anni un aumento della pressione competitiva, rappresentando di fatto uno degli ambiti di attività fondamentali per gli operatori alternativi.

Servizi di posta raccomandata

41. Per quanto concerne la posta raccomandata, la Parte sottolinea che negli ultimi anni le reti postali avrebbero subito profonde trasformazioni, volte ad aumentarne l'efficienza, attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche e l'utilizzo di soluzioni per il recapito congiunto di pacchi e lettere – soluzioni che, riferisce PI, sono state adottate anche dai principali operatori concorrenti. Ad ogni modo, PI ha mantenuto la sua posizione primaria nell'offerta dei servizi di raccomandata, posizione che risulterà consolidata per effetto dell'acquisizione del secondo operatore concorrente, come di seguito evidenziato.

42. Quanto, appunto, al posizionamento di mercato nell'attività di posta raccomandata, PI stima che nel 2019 la propria quota sia compresa tra il [75-80]% e l'[80-85]% in volume e tra l'[85-90]% e il [90-95]% in valore; la quota di Nexive viene stimata tra il [5-10]% e il [10-15]% in volume e tra il [1-5]% e il [5-10]% in valore. A valle dell'operazione, la quota di PI sarà pari circa il [90-95]% in volume e a circa il [95-100]% in valore¹⁷.

Attività di pubblicità diretta per corrispondenza

43. In merito alla pubblicità diretta per corrispondenza, che si caratterizza in particolare per l'utilizzo di mezzi e processi di lavorazioni specifici, PI offre la gamma di servizi *Posta Target*, che consentono una maggiore adattabilità alle esigenze dei clienti rispetto ai più tradizionali servizi di posta indescritta¹⁸. Anche alcuni concorrenti offrono una gamma di servizi analoga.

44. PI stima che nel 2019 la sua posizione nell'attività di pubblicità diretta per corrispondenza oscilli tra il [90-95]% e il [95-100]% in volume e tra il [90-95]% e il [95-100]% in valore, mentre il posizionamento di Nexive sia compreso tra il [1-5]% e il [1-5]% sia in volume che in valore. Pertanto, all'esito dell'operazione, anche in questo ambito PI si consoliderà quale primo operatore con una quota pari a circa al [95-100]% in volume e a circa il [95-100]% in valore¹⁹.

Attività di trasporto e consegna pacchi

45. Per quanto riguarda il trasporto e la consegna dei pacchi, l'operazione, secondo quanto affermato da PI, interessa l'attività di spedizione e trasporto ordinario di merci su strada per conto terzi (c.d. consegna pacchi *deferred*) e l'attività di spedizione e trasporto espresso (c.d. consegna pacchi espressa)²⁰. La ripartizione delle attività di trasporto e consegna pacchi è stata condotta dalla Parte sulla base delle informazioni AGCom²¹.

46. Il servizio di spedizione e trasporto ordinario di merci su strada per conto terzi costituisce tradizionalmente un'attività distinta dal trasporto espresso, che viene effettuato con i modi più idonei a garantire un tempo di consegna prefissato dal cliente, nonché dal trasporto aereo, marittimo, ferroviario, in considerazione della particolare flessibilità e capillarità offerta dal trasporto su strada rispetto alle altre modalità di trasporto merci. In particolare, secondo quanto indicato da PI, ai fini della presente operazione assume rilievo il servizio di spedizione e trasporto su strada per le consegne *deferred* (oltre le 48 ore)²². L'attività è svolta su base nazionale.

¹⁷ La quota è stata calcolata sulla base del valore medio dell'intervallo delle stime fornite dalla Parte.

¹⁸ In merito a tale attività, la Parte precisa che dal 2012 essa non rientra più nel Servizio Universale e che risulta essere meno diffusa rispetto ad altri paesi europei, in quanto le aziende italiane prediligono altri canali di comunicazione per veicolare i propri messaggi pubblicitari, come ad esempio la televisione. I servizi in esame, secondo quanto riferito da PI, si caratterizzano inoltre per l'utilizzo di mezzi e processi di lavorazioni specifici, sia ad esempio in fase di smistamento, sia di preparazione, come il rivestimento in *cellophane* per cataloghi o magazine.

¹⁹ La quota è stata calcolata sulla base del valore medio dell'intervallo delle stime fornite dalla Parte.

²⁰ Nelle attività di trasporto e consegna pacchi Poste Italiane è attiva anche per il tramite della società SDA Express Courier S.p.A., di cui detiene il 100% del capitale sociale.

²¹ Cfr. in particolare la Delibera n. 212/20/CONS AGCom e nello specifico l'Allegato A.

²² Secondo quanto osservato da PI sulla base rilevazioni AGCom (cfr. Delibera n. 212/20/CONS e Delibera 350/19/CONS), nelle consegne di pacchi *deferred* in ambito nazionale sono svolti sia i servizi di consegna pacchi forniti da PI nell'ambito del servizio universale, sia gli altri servizi *deferred* offerti da PI e da altri operatori su base commerciale. In particolare, secondo le analisi settoriali AGCom riportate da PI, il servizio in esame rappresenta quasi il 12% del totale dei volumi di pacchi in ambito nazionale e dal 2016 ha registrato una crescita del 120% grazie allo sviluppo dell'e-commerce.

47. In riferimento alle consegne di pacchi *deferred*, sulla base delle informazioni fornite dalla Parte e relative al 2018, il posizionamento di PI è pari al 27% in volume e al 3% in valore, mentre Nexive detiene una quota pari al 3% in volume e al 2% in valore (dati AGCom²³). All'esito dell'operazione, l'entità *post-merger* verrebbe quindi a detenere una quota pari al 30% in volume e al 33% in valore.

48. Sulla base delle informazioni fornite da PI, il principale operatore nelle consegne di pacchi *deferred* risulta Amazon, con quote rispettivamente pari al 59% in volume e al 54% in valore²⁴.

49. L'attività di spedizione e trasporto espresso si caratterizza per la rapidità delle consegne, che vengono effettuate in tempi brevi e prefissati dal cliente (24-48 ore) che, per ottenere tale servizio, è disposto a sostenere un prezzo più elevato rispetto al trasporto tradizionale. Secondo le informazioni rese da PI, tale attività è caratterizzata da un crescente ampliamento dei servizi offerti, con conseguente miglioramento della qualità e del livello di personalizzazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda²⁵. Analogamente alla consegna di pacchi *deferred*, l'attività di consegne espresse viene offerta su base nazionale.

50. Quanto al posizionamento delle Parti nell'attività di spedizione e trasporto espresso, sulla base delle informazioni fornite, PI risulta detenere una quota pari al 23% in volume e al 15% in valore (dati AGCom del 2018 forniti da PI²⁶), Nexive una quota di circa [*inferiore a 2%*] in volume e non superiore all'1% in valore (stime interne di PI). All'esito dell'operazione, PI incrementerà dunque in maniera marginale il proprio posizionamento.

51. Nella consegna di pacchi espressa sono presenti operatori qualificati, quali BRT (quota del 24% in volume e 23% in valore), GLS (quota del 17% in volume e 35% in valore) e Amazon (17% in volume e 10% in valore) (dati AGCom del 2018 forniti da PI²⁷).

Servizi di notifica a mezzo posta

52. L'ambito della notifica degli atti giudiziari e della PA è stato recentemente liberalizzato, essendo venuta meno la riserva che, ai sensi di legge, affidava a PI tale servizio in esclusiva²⁸: ad oggi, pur con noti ritardi e difficoltà²⁹ e sebbene l'offerta da parte dei concorrenti stia ancora di fatto

²³ Le quote fornite da PI sono quelle riportate nell'Allegato B alla delibera n. 350/19/CONS AGCom.

²⁴ Al riguardo, PI, avvalendosi delle rilevazioni AGCom, sottolinea come in soli due anni il posizionamento di Amazon sia cresciuto notevolmente e, in particolare, sia "*l'unico operatore che guadagna quote di mercato nel triennio 2016-2018, in quanto ha intercettato quasi interamente l'incremento dei volumi di pacchi*".

²⁵ La Parte precisa, rifacendosi alla classificazione AGCom, che il mercato delle consegne di pacchi espresse in ambito nazionale comprende sia i servizi espresso, sia i servizi a data e ora certa.

²⁶ Cfr. Allegato B alla delibera n. 350/19/CONS AGCom.

²⁷ Cfr. Allegato B alla delibera n. 350/19/CONS AGCom.

²⁸ Cfr. in particolare il comma 57, lett. b), dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, con il quale è stata disposta l'abrogazione, a decorrere dal 10 settembre 2017, dell'articolo 4 del d.lgs. n. 261/1999, che affidava al fornitore del S.U. in esclusiva "[...] i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta commesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; [...] i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada". Al riguardo si consideri anche la delibera n. 77/18/CONS, con la quale AGCom ha approvato il regolamento per il rilascio delle licenze individuali speciali.

²⁹ Cfr. segnalazione AS1610 Regolamentazione servizi di notificazione di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada del 17 luglio 2019.

entrando a regime, è possibile per operatori alternativi a PI offrire tali servizi, se dotati di apposita licenza individuale.

53. Ad avviso di PI, l'ambito dei servizi di notifica degli atti giudiziari e della PA andrebbe inteso come inclusivo anche della notifica degli atti giudiziari a mezzo messo e ufficiale giudiziario. Deporrebbe in tal senso anche la circostanza per cui alcuni enti locali hanno espletato, nel 2020, una gara unica per atto giudiziario e messo, richiedendo talvolta una quotazione unica indistinta per le due tipologie.

54. Pertanto, prendendo in esame l'attività delle notifiche nel suo complesso, ossia a mezzo posta, a mezzo messo ed ufficiale giudiziario, per il 2019 PI stima di detenere una quota di mercato compresa tra il [55-60]% ed il [60-65]% in volume, e tra il [55-60]% ed il [60-65]% in valore; per quanto riguarda Nexive, PI le attribuisce, sulla base di stime ed elaborazioni interne, una quota di mercato compresa tra il [1-5]% ed il [1-5]% in volume, e tra il [1-5]% e il [1-5]% in valore. A valle dell'operazione, PI verrebbe quindi a detenere una quota pari a circa il [60-65]% in volume e a circa il [60-65]% in valore.

55. Tale configurazione dell'attività dei servizi di notifica, alla luce della prassi del settore e degli elementi emersi nel corso della recente attività di *advocacy* da parte dell'Autorità, non appare condivisibile³⁰. Del resto, la stessa PI ha addotto come motivazione un esiguo numero di gare bandite da enti locali. Prendendo invece in esame – più correttamente – la sola notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, la quota di mercato 2019 di Poste italiane sarebbe pari al 100% dei volumi³¹.

Servizi di intermediazione per la posta massiva

56. I servizi di intermediazione per la posta massiva (*mass printing*) includono le attività di ricezione dati, stampa ed imbustamento della corrispondenza elettronica³². Come descritto dalla Parte nel Formulario, i servizi di stampa sono rivolti a diverse tipologie di imprese che hanno necessità di stampare quotidianamente un numero considerevole di documenti³³.

57. Di regola, il servizio di intermediazione per la posta massiva è rivolto a clienti generatori di grandi quantitativi di corrispondenza postale e si sostanzia nelle attività di ricezione dati, stampa, imbustamento e successiva consegna della corrispondenza all'operatore postale, il quale provvede a recapitare la comunicazione al destinatario. Tale servizio viene abitualmente richiesto dai clienti *business* che si avvalgono degli invii multipli e viene generalmente erogato da operatori che forniscono l'attività di ricezione dati/stampa/imbustamento, ma non l'attività di recapito.

Entrambi i servizi sono offerti su base nazionale.

58. PI stima che il proprio posizionamento nei servizi di *mass printing* sia pari a circa il 42% sia in volume che in valore, mentre la posizione di Nexive viene stimata tra l'8% e il 10%. Pertanto,

³⁰ Cfr. segnalazione AS1610 citata.

³¹ Per completezza, si fa presente che secondo PI il 2019 non è un anno di riferimento significativo per valutare le quote dei servizi di notifica, in quanto "gli operatori alternativi più rilevanti avevano registrato consistenti ritardi nella qualifica degli addetti, solo successivamente recuperati".

³² Nelle attività di mass printing Poste Italiane è attiva anche per il tramite della società Postel S.p.A., di cui detiene il 100% del capitale sociale.

³³ In particolare, la Parte precisa che le attività di stampa sono realizzate attraverso una tecnologia digitale e flessografica, che permettono la stampa di dati variabili su supporto cartaceo, ovvero di dati diversi per ogni foglio (ad esempio, lettere, estratti conto, fatture/bollette e stampe/direct mailing, informative a carattere pubblicitario o promozionale).

all'esito dell'operazione PI deterrà una quota pari o di poco superiore al 50%. La Parte sottolinea la presenza di numerosi operatori concorrenti attivi nei servizi di *mass printing*, quali Selecta, Leaderform, Rotomail, Abramo, EDP, Compunet e Pozzoni.

VI. LE MISURE PROPOSTE DA POSTE ITALIANE NEL FORMULARIO

59. Come anticipato, l'art. 75, comma 2, del d.l. 104/2020 prevede che le imprese di cui al comma 1 debbano preventivamente comunicare all'Autorità le operazioni di concentrazione in esame, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione.

60. Nel primo formulario sottoposto all'attenzione dell'Autorità, in fase di pre-notifica dell'operazione, PI si era limitata a prospettare l'adozione di misure comportamentali volte a: *i*) mantenere i livelli occupazionali, attraverso l'assunzione di tutto il personale della *target* e l'impiego dell'indotto; *ii*) garantire la continuità dell'offerta contrattuale, sia di PI sia della *target*, non modificando la scadenza dei contratti attualmente prevista; *iii*) garantire la continuità dell'offerta commerciale *business* per 24 mesi; *iv*) abbassare la soglia di accesso all'offerta *wholesale* dagli attuali 35 milioni a 15 milioni di invii, con prezzi decrescenti sulla base di scaglioni di volumi; *v*) adeguare il programma di *antitrust compliance*.

61. Dopo numerose interlocuzioni con l'Autorità, volte all'introduzione di ulteriori misure tali da consentire ai restanti operatori del mercato (*end-to-end* e locali, ma tutti medio/piccoli) di rafforzare la propria capacità competitiva, PI, nella comunicazione dell'operazione trasmessa il 16 novembre 2020, ha proposto le seguenti misure comportamentali, nelle quali ha previsto altresì alcuni impegni di accesso ai punti di giacenza e alle cassette modulari della propria rete.

Misure comportamentali proposte da PI

(i) Impegni generali

- 1) Assunzione di tutto il personale di Target e impiego dell'indotto sulla base dei contratti in essere sino alla loro scadenza;
- 2) Adeguamento del programma di *antitrust compliance* di Poste Italiane.

(ii) Impegni specifici

- 3) Per i contratti sia di Poste Italiane che di Target che dovessero scadere nel corso dei sei mesi decorrenti dal perfezionamento dell'Operazione, disponibilità di Poste Italiane – a fronte di richiesta del cliente (di Poste Italiane o di Target) – a prorogare i suddetti contratti alle medesime condizioni in essi previste non oltre il termine dei sei mesi dal perfezionamento dell'Operazione, ferma restando la naturale scadenza dei contratti se successiva ai sei mesi dal perfezionamento dell'Operazione;
- 4) Mantenimento dell'attuale portafoglio di offerta di servizi PI business e dei livelli di servizio ora garantiti, per 24 mesi dal perfezionamento dell'Operazione. Restano fermi gli impegni assunti nel procedimento di ottemperanza A493B nei limiti attualmente previsti;
- 5) Rimodulazione della soglia di accesso all'attuale offerta *wholesale* indescritta, con riduzione della soglia a 10 milioni. L'offerta è indirizzata agli operatori postali alternativi dotati di una rete di

recapito infrastrutturale ed è relativa a un servizio di accesso alla rete di recapito di Poste Italiane, accessibile per volumi a partire da 35 milioni di invii (soglia che appunto sarebbe ridotta a 10 milioni di invii) con prezzi decrescenti sulla base di scaglioni di volumi;

6) Accesso ai punti di giacenza di Poste Italiane per gli invii inesitati del servizio di posta raccomandata. L'accesso sarà regolato secondo le seguenti modalità:

- numero di punti pari a 1.000, distribuiti in modo tale da garantire la copertura di tutto il territorio nazionale (almeno 1 punto in ogni provincia) in modo omogeneo (*mix* di copertura di aree metropolitane, capoluoghi di provincia, aree extraurbane);

- Poste Italiane si impegna a fissare il prezzo dell'accesso, definito per singolo pezzo, in base ad un criterio di *cost-plus* (costi calcolati secondo il criterio di tempi e metodi). Nei costi del servizio verranno conteggiati anche gli investimenti necessari per integrare i sistemi informatici dei punti di giacenza con i sistemi di tracciatura degli operatori postali che aderiranno al servizio;

- i tempi della giacenza e, in generale, il processo di gestione delle inesitate che PI garantirà, sarà per tutti gli operatori analogo a quello utilizzato dalla stessa Poste Italiane (esempi: giorni di giacenza, modulistica);

- il servizio sarà erogato a tutti gli operatori postali che hanno un volume minimo annuo di raccomandate, che sarà definito anche in considerazione delle caratteristiche dei piccoli operatori;

- l'accesso dei concorrenti ai punti di giacenza sarà reso disponibile entro il termine di 12 mesi dalla conclusione dell'Operazione, per rendere possibili i complessi adempimenti e i processi necessari alla sua concreta implementazione, tra i quali: i) l'implementazione di soluzioni IT che garantiscano l'interoperabilità dei sistemi di sportello con i sistemi di *track and trace* degli operatori; ii) la definizione di procedure per la consegna degli invii ai punti di giacenza e l'eventuale restituzione all'operatore; iii) la definizione di procedure di reclamo da parte dei clienti degli altri operatori; iv) la realizzazione di flussi di fatturazione tra gli operatori; v) le modalità di trattamento dei dati dei clienti degli operatori interessati;

- il servizio sarà valido per un periodo di 2 anni, eventualmente rinnovabile su richiesta, per garantire anche ai piccoli operatori ancora non dotati di un'ideale organizzazione territoriale di competere sul mercato;

7) Accesso alle "cassette modulari" presenti sul territorio. Le cassette modulari consentono di effettuare il recapito della corrispondenza e degli avvisi di giacenza della posta a firma indirizzati presso strade disagiate (per il portalettere dell'operatore postale) o a bassa densità di popolazione. L'accesso sarà regolato secondo le seguenti modalità:

- il numero delle cassette modulari in Italia è pari a circa 20.000;

- Poste Italiane consentirà di accedere a tali cassette a tutti gli operatori postali che ne facciano richiesta. L'accesso potrà avvenire su base nazionale o su base regionale;

- l'accesso degli operatori alle cassette modulari sarà reso disponibile entro il termine di 12 mesi dalla conclusione dell'Operazione, per rendere possibili i complessi adempimenti e i processi necessari alla sua concreta implementazione, tra i quali: i) revisione contrattuale, ii) invio comunicazione a tutti i destinatari, iii) raccolta adesioni e consenso *privacy* dai destinatari, iv) gestione dei possibili recessi, v) contrattualizzazione degli operatori, vi) condivisione anagrafiche destinatari agli operatori che accederanno al servizio, vii) consegna chiavi per cassetta;

- il servizio sarà valido per un periodo di 2 anni, eventualmente rinnovabile su richiesta, per garantire anche ai piccoli operatori ancora non dotati di un'ideale organizzazione territoriale di competere sul mercato;
- Poste Italiane si impegna a fissare il prezzo dell'accesso in base ad un criterio di *cost-plus*. Nei costi del servizio verranno conteggiati i costi di manutenzione, di duplicazione delle chiavi, i costi di gestione contratto, eventuali costi per l'adeguamento dei moduli ai fini di garantire la sicurezza (ad oggi i moduli prevedono che una unica chiave apra tutte le cassette che compongono il modulo);
- nelle cassette modulari gli operatori potranno consegnare le stesse tipologie di invio di Poste Italiane:
 - i singoli invii semplici (invii che non richiedono la firma all'atto della ricezione da parte del destinatario);
 - nel caso di invii a firma, quali a titolo indicativo e non esaustivo, invii raccomandati, assicurati e pacchi, l'operatore rilascerà un avviso di giacenza per consentirne il ritiro con le modalità e i termini previsti per ciascun servizio di recapito;
 - nelle cassette non vengono inseriti:
 - atti giudiziari o equiparati *ex lege*, nonché comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari che sono notificati con le modalità previste dalla legge n. 890/82;
 - cartelle esattoriali;
 - invii diretti a più destinatari alcuni dei quali non abbiano aderito al servizio (esempio co-intestatari di conto), oppure nel caso in cui uno dei destinatari abbia comunicato il recesso dal servizio;
 - altre tipologie di invii che Poste indicherà e comunicherà agli operatori.

62. PI ritiene che le misure comportamentali proposte, oltre a rappresentare impegni seri ed adeguati a prevenire i rischi contemplati dalla norma di riferimento, siano idonee a preservare la complessiva sostenibilità dell'operazione. Eventuali misure ulteriori, di contro, rischierebbero di compromettere la sostenibilità dell'operazione e, di conseguenza, di pregiudicarne la realizzazione.

63. Secondo PI, le misure proposte discendono dall'esame degli effetti dell'operazione sui mercati. Esse, pertanto, non riguardano il mercato dei pacchi, sul quale – date le esigue quote delle parti e le dinamiche competitive di mercato – l'operazione non solleverebbe criticità, mentre sarebbero idonee a prevenire i rischi contemplati dall'art. 75, comma 2 nei mercati sui quali Poste verrebbe a detenere una quota più elevata.

64. In particolare, PI specifica che la riduzione della soglia di accesso all'offerta *wholesale* concerne il cd. mercato intermedio; la continuità *post merger* degli impegni contrattuali, ed il mantenimento del portafoglio di offerta di servizi PI business e dei livelli di servizi, riguardano il cd. mercato finale; l'accesso ai punti di giacenza attiene in particolare alla posta raccomandata; l'accesso alle cassette modulari è positivamente valutabile per la posta indescritta, ma anche descritta; la misura occupazionale garantisce il mantenimento dei livelli dei servizi da un punto di vista quali/quantitativo ed è connessa alla *ratio* stessa dell'art. 75; l'adeguamento del programma di *antitrust compliance* tiene conto dell'esigenza di tutelare la concorrenza e gli utenti nello scenario *post-merger*, in conformità all'art. 75.

65. PI ritiene che, oltre che adeguate, le misure siano proporzionate rispetto all'esigenza di preservare la sostenibilità economica dell'operazione. La sola misura occupazionale implica per Poste un aggravio economico stimabile in circa [150-250] milioni di euro nei primi tre anni. Rileva

inoltre il contesto di redditività strutturalmente negativa dei mercati postali, aggravato dapprima dalla *e-substitution* e, da ultimo, dagli effetti della pandemia.

66. La redditività negativa dei servizi postali discende, ad avviso di PI, da vari elementi che incidono sia sui costi (*i.e.* i gravosi obblighi imposti al fornitore del SU, solo in minima parte compensati dai contributi pubblici; la connessa insaturazione della rete; l'onerosa gestione del personale) che sui ricavi di Poste (la *e-substitution* nell'ambito di mercati già liberalizzati). La *e-substitution* ha determinato un calo costante di volumi e ricavi della corrispondenza, rilevato anche dall'AGCom, non compensato dalla crescita dei pacchi. Come evidenziato da una *survey* condotta da *Copenhagen Economics*, la pandemia ha poi avuto ed avrà un impatto profondo e irreversibile sul mercato postale, producendo un'ulteriore accelerazione della digitalizzazione. Ciò in un contesto nazionale che già si connota per volumi ben più contenuti rispetto ai principali Paesi europei.

67. Per i servizi postali di Poste, il complesso dei suddetti fattori comporterebbe ogni anno risultati negativi e, in prospettiva, il *trend* sembrerebbe ancor più allarmante dato il significativo calo nei volumi di corrispondenza registrato nel 2020, sia per la posta indescritta che per la posta descritta, il protrarsi della pandemia, con effetti peraltro irreversibili, ed il progressivo accentuarsi del fenomeno della *e-substitution*. In tale scenario, nei prossimi anni PI stima ingenti contrazioni dei ricavi e un conseguente incremento delle perdite.

VII. LE OSSERVAZIONI DEI TERZI

68. Nel limitato periodo a disposizione per verificare l'impatto dell'operazione e la possibile efficacia delle misure comportamentali proposte da PI, sono state sentite in audizione la società Fulmine, l'associazione ASSOPOSTALE e la società Consip. Inoltre, in risposta alla pubblicazione dell'avviso sul sito *internet* dell'Autorità, sono pervenute le osservazioni sull'operazione da parte di Enel, A2A e Xplor. Nel seguito si riporta una sintesi delle osservazioni di tutti gli operatori coinvolti.

Le osservazioni di Fulmine

69. Fulmine, attualmente terzo operatore di servizi postali in Italia con una quota nei servizi postali di corrispondenza non universali pari a circa il 3,6%³⁴, ritiene che le misure proposte da PI si collochino in un quadro concorrenziale difficile. Infatti, a valle dell'acquisizione di Nexive (seconda rete *end-to-end*), Fulmine resterà l'unico altro concorrente *end-to-end* con una copertura di rete di carattere sostanzialmente nazionale, attualmente pari a circa il [60-65]% in termini di popolazione, mentre nel restante territorio la rete Poste/Nexive sarà l'unica rete *end-to-end* esistente. L'operazione in esame, dunque, non può considerarsi neutrale dal punto di vista concorrenziale, posto che il mercato si troverà in una situazione di quasi monopolio, mettendo a serio rischio la sopravvivenza degli operatori privati rimasti sul mercato.

70. Per quanto riguarda le misure proposte da Poste Italiane, Fulmine ritiene indispensabile una loro integrazione. In particolare, secondo Fulmine, è necessario che l'accesso alle aree non raggiungibili per gli operatori alternativi – che sono anche aumentate dalla chiusura del procedimento A493 – sia stabilito secondo *[omissis]*. L'accesso alla rete dovrebbe essere definito a regime con misure certe e durature, con prezzi e condizioni che non siano modulabili nel tempo da parte di Poste Italiane.

³⁴ Dato fornito da Fulmine sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio sulle comunicazioni AGCom n. 3/2020.

- 71.** Ad avviso di Fulmine, nell'attesa che sia completato il percorso di accesso alla rete, *[omissis]*.
- 72.** Un possibile criterio alternativo per identificare queste aree potrebbe basarsi su un'analisi di "replicabilità" di singoli CAP, che tuttavia richiede del tempo, tenendo anche conto del fatto che il CAP in se stesso non è una misura omogenea³⁵.
- 73.** Quanto alle specifiche misure proposte da PI, Fulmine osserva che:
- *[omissis]*;
 - un accesso limitato ad alcuni e non a tutti i punti di giacenza di PI per la corrispondenza descritta rende del tutto inefficace la misura, in quanto la disponibilità dei punti di giacenza costituisce un requisito di partecipazione o di valutazione richiesto dalla maggioranza delle stazioni appaltanti. *[Omissis]*;
 - il criterio del *cost-plus* proposto da PI per i punti di giacenza e le cassette modulari solleva perplessità a causa della scarsa trasparenza e inevitabile asimmetria informativa. Un correttivo potrebbe essere *[omissis]*;
 - tutte le misure e, in particolare, quelle relative all'accesso alla rete, dovrebbero prevedere durate contrattuali sufficientemente lunghe, almeno di *[omissis]*, tacitamente rinnovabili;
 - le misure di accesso ai servizi/alla rete dovrebbero essere estese a tutte le evoluzioni dei prodotti di posta descritta e indescritta offerte da PI ai clienti *business*.

Le osservazioni di ASSOPOSTALE

- 74.** ASSOPOSTALE ritiene che l'acquisizione di Nexive da parte di Poste Italiane costituisca un passo indietro per il livello di concorrenza nel settore, con il rischio di tornare verso una condizione di monopolio. In particolare, l'associazione ha espresso preoccupazioni circa la possibilità che Nexive resti una società distinta da Poste Italiane, in grado di formulare offerte commerciali aggressive che beneficino dei vantaggi della capogruppo.
- 75.** Quanto alle misure proposte da PI, ASSOPOSTALE ha evidenziato due punti di particolare criticità: 1) i 12 mesi prospettati da Poste Italiane per rendere operative alcune delle misure proposte sono un periodo assolutamente troppo lungo; 2) la mancata indicazione del prezzo di accesso consentirà a Poste Italiane, trascorsi i 12 mesi, di rendere vane le misure, fissando un prezzo di accesso eccessivamente elevato.
- 76.** L'associazione ha prospettato inoltre le seguenti misure aggiuntive che potrebbero essere adottate per mitigare i gravi effetti dell'operazione:
- Poste Italiane dovrebbe offrire anche ai clienti intermedi/operatori concorrenti gli sconti che oggi applica negli invii multipli alla sola clientela finale per i prodotti *market* (posta raccomandata) e *contest* (posta prioritaria). In particolare, tali sconti dovrebbero essere concessi in tutte le aree in cui effettivamente un determinato operatore non riesce ad arrivare e dunque non essere limitati alle sole zone EU2;
 - dovrebbe essere abolito il contributo ad AGCom per il servizio universale, oramai ingiustificato;
 - l'esenzione dall'IVA di cui beneficia Poste Italiane dovrebbe essere estesa anche agli altri operatori.

³⁵ A riguardo, l'operatore formula un criterio di definizione dei CAP non contendibili. L'ipotesi si basa sull'esistenza nel singolo CAP di volumi di posta descritta e indescritta sufficienti a rendere profittevole il servizio per almeno 2 operatori in quel CAP.

77. Riguardo agli aspetti regolatori, ASSOPOSTALE ha evidenziato come la Delibera AGCom n. 77/2018 riconosca implicitamente l'impossibilità per gli operatori alternativi di garantire la copertura totale del territorio nazionale, in quanto inserisce degli obblighi per l'ottenimento della licenza che non prevedono tale requisito. Al contrario, tutto l'impianto della Delibera si basa sul principio per cui solo il Fornitore Servizio Universale (FSU) è in grado di offrire la copertura totale del territorio, in quanto beneficiario del contributo statale. La Delibera non prevede tuttavia la possibilità per l'operatore alternativo di accedere a quella quota parte del servizio che non riesce ad espletare in modo diretto. Questo divieto implicito di ripostalizzazione di fatto ha generato l'interpretazione, da parte delle stazioni appaltanti, di richiedere la copertura totale del territorio nazionale, facendo rimanere in gran parte la liberalizzazione "lettera morta" e ignorando di fatto alcuni passaggi della stessa Delibera n. 77 che in qualche modo consentirebbero di risolvere le suddette criticità³⁶.

78. Secondo ASSOPOSTALE, si potrebbe prevedere una raccomandazione per le stazioni appaltanti nel senso di valutare l'offerta dell'operatore alternativo solo per la porzione di territorio da esso coperta, premiando la maggiore capillarità senza renderla l'unico criterio di aggiudicazione della procedura. Inoltre, l'ente potrebbe nominare come mandatario l'operatore aggiudicatario per la quota parte di notifiche che, non essendo in copertura, dovrebbero essere gestite attraverso PI.

82. Infine, secondo l'associazione, sarebbe fondamentale che l'Autorità obbligasse PI a non ostacolare l'accesso dell'operatore alternativo al suo circuito, come mandatario dell'ente per la quota parte di notifiche che non sia in grado di coprire.

Le osservazioni di Consip

79. Consip ha illustrato le ultime due procedure di gara bandite dalla società nel settore postale, alle quali hanno partecipato 6 operatori. Si tratta, in particolare, delle gare svolte: (i) per conto di ACI, alla quale non ha partecipato direttamente Nexive, ma due operatori che fanno parte del suo *network*; (ii) per conto di INAIL, a cui ha partecipato soltanto Poste Italiane³⁷.

80. Con riferimento all'operazione di concentrazione in esame, Consip ritiene possibile che, una volta realizzatasi, i consorziati Nexive potrebbero avere difficoltà ad aggiudicarsi ugualmente dei lotti, come avvenuto nel caso della gara ACI³⁸. La società ha tuttavia specificato che la realtà delle

³⁶ Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti passaggi della delibera:

- "V.47. Cionondimeno, il divieto di ripostalizzazione, non deve creare un ostacolo all'accesso del mercato in esame per l'operatore alternativo che non sia in grado di erogare il servizio in determinate aree;
- V.48. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che in siffatte ipotesi, piuttosto che escludere dal mercato i soggetti con una minore capillarità territoriale, le linee guida dell'ANAC nel settore postale offrono soluzioni alternative, e meno drastiche, rispetto a quella prospettata da PI;
- V.49. Esse prevedono, ad esempio, come già ricordato, che la stazione appaltante possa procedere alla suddivisione in lotti, in base ad aree omogenee del territorio (nel caso di specie, tra aree infra e extra regionali) oppure che la valutazione delle offerte si svolga sulla base della sola capacità del partecipante alla gara di prestare "autonomamente" il servizio, stralciando dal contratto la parte da gestire attraverso postalizzazione (id est, affidata a PI in qualità di gestore del SU) che, poi, potrebbe essere direttamente affidata dalla stazione appaltante a PI."

³⁷ Entrambe le procedure avevano per oggetto gli invii multipli (in Inail c'era anche una quota parte residuale di invii singoli). Nello specifico, la gara ACI era divisa in 3 lotti geografici per servizi di raccolta e recapito postale, mentre la gara INAIL in 3 lotti, di cui uno di servizi di corriere e 2 sempre per servizi di raccolta e recapito. I due lotti di recapito INAIL coprono l'intero territorio nazionale. Nel caso di ACI, i lotti sono stati disegnati sulla base degli accordi che ACI stessa ha in essere con le Regioni.

³⁸ A riguardo Consip osserva che, in relazione all'aggiudicazione da parte della società CRC Post del lotto in Campania della gara ACI, nella misura in cui la società si definisce partner esclusivo di Nexive in Campania, si potrebbe immaginare che, in sua assenza, non sarebbe per CRC Post possibile offrire il servizio di data e ora certa.

gare è complessa, soprattutto nell'ambito dei servizi postali, e che non ha contezza dell'andamento delle gare svolte a livello locale.

81. Rispetto alle misure proposte da PI, Consip premette che gli operatori alternativi potenzialmente in grado di partecipare a gare con pochi lotti geografici risultano di fatto, a parte Nexive, soltanto Fulmine e, al più, CityPost. Da questo punto di vista, un qualsiasi intervento che favorisca un grado di accesso maggiore alla rete potrebbe aiutare nel disegno di gara. Un accesso sulla parte già regolamentata della rete, ad esempio quella relativa alle aree EU2 anche a valle del procedimento A493, o sui punti di giacenza, come da ultimo prospettato nelle misure proposte, sarebbe, secondo Consip, una misura idonea a favorire una maggiore partecipazione alle gare.

82. Inoltre, ad avviso della società, un quadro di maggiore certezza circa l'esatto perimetro di accesso per l'operatore alternativo (come avvenuto nel procedimento A493B³⁹) potrebbe aiutare nella definizione delle gare. A livello di lotti geografici, infatti, Consip nella sua esperienza ha tenuto conto in parte dei flussi storici delle amministrazioni committenti, ove disponibili, e, in base alle caratteristiche del servizio richiesto, ha pesato i CAP secondo la popolazione residente. La conoscenza delle aree in cui è presente soltanto PI potrebbe dunque agevolare il disegno di gara. In particolare, una lista di CAP EU2 sarebbe molto utile per capire quali zone l'operatore alternativo è in grado di coprire.

83. Rispetto ai punti di giacenza, Consip ha specificato di aver sempre inserito nei propri bandi dei requisiti alternativi ed equivalenti, in linea con la Delibera n. 77 dell'AGCom, e che quando è stato previsto un requisito minimo di esecuzione, come nella gara ACI, è stato indicato per i punti di giacenza un riferimento provinciale. In ogni caso, l'accesso ai punti di giacenza, così come alle cassette modulari, rappresenta sicuramente un elemento positivo.

Le osservazioni di Enel

84. Enel ritiene che la dismissione di Nexive, più che riconducibile all'emergenza pandemica in corso, sembrerebbe frutto di un'apposita strategia dell'incumbent olandese, che intende concentrarsi sui mercati geografici del Benelux (cfr. Relazione Annuale 2019 dell'ex controllante di Nexive, PostNL). Peraltro, la reazione del *management* di Nexive alla cessione dell'80% del suo capitale al fondo tedesco sarebbe stata particolarmente positiva e decisamente ottimistica in relazione alla futura crescita di Nexive. Pertanto, Enel confida in "*un'attenta riflessione da parte dell'Autorità*" in merito alla sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'articolo 75 e, in particolare, della ipotizzata fuoriuscita di Nexive dal mercato, tenendo anche conto dei principi alla base della c.d. teoria della *failing firm defence*.

85. Enel sottolinea inoltre che, con riferimento ai servizi di corrispondenza postale, secondo quanto recentemente riconosciuto anche dall'AGCom⁴⁰ i clienti *business* rappresentano la componente principale della domanda di servizi di corrispondenza, su cui si è prevalentemente concentrata l'offerta dei principali operatori postali alternativi a Poste. Tali clienti hanno necessità di spedire grande quantità di corrispondenza (c.d. invii multipli) alla propria clientela (nel caso di Enel, soprattutto bollette e altre comunicazioni gestionali). Enel, in particolare, è uno dei principali

³⁹ Cfr. provvedimento A493B – Poste Italiane/Prezzi recapito, del 20 febbraio 2019.

⁴⁰ Cfr. AGCom, Schema di provvedimento - Analisi del mercato dei servizi di consegna della corrispondenza e determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali, Allegato B alla delibera n. 330/20/CONS del 22 luglio 2020, pag. 27-28.

clienti *business* di entrambe le Parti dell'operazione sia per gli invii di corrispondenza indescritta che di corrispondenza descritta. Inoltre, il segmento di offerta ai clienti *business* si caratterizza per una notevole innovazione di prodotto⁴¹.

86. Secondo l'operatore elettrico, il fatto che Nexive sia il principale concorrente di Poste nel settore di riferimento è anche confermato dai più recenti dati pubblicati dall'autorità di settore. Secondo quanto riportato nella Relazione Annuale dell'AGCom del 2020, nel mercato per i servizi di posta (lettere) non inclusi nel perimetro del servizio universale nel 2019 il primo indiscusso operatore è stato Poste Italiane con una quota del 73,1%, seguito proprio da Nexive con una quota del 18,5% (il terzo operatore, ossia Fulmine, ha invece una quota pari al 3,8%).

87. Per quanto riguarda le reti postali, Enel segnala come PI, essendo l'ex monopolista pubblico e l'operatore designato per la fornitura del SU, sia dotata di una rete di recapito che raggiunge tutta la popolazione nazionale. Per lo stesso motivo, l'incumbent ha anche una rete di accettazione estremamente capillare, costituita da circa 13 mila Uffici Postali (UP) e 47 mila cassette di impostazione. Secondo i più recenti dati AGCom, in termini di punti di accettazione fisici e di giacenza, il secondo operatore dopo Poste è proprio Nexive con una rete rispettivamente di circa 1000 punti di accettazione e 1300 punti di giacenza⁴².

88. I dati riportati, secondo Enel, appaiono da soli idonei a dimostrare come l'operazione in esame sia idonea ad eliminare, o quantomeno ridurre in maniera durevole e sostanziale, la concorrenza nel settore interessato. L'operatore confida pertanto che le misure che l'Autorità prescriverà siano stringenti e idonee a prevenire eventuali condotte abusive, non solo con riferimento all'imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose (come riportato dalla lettera della norma), ma anche in relazione a possibili ostacoli agli sbocchi al mercato, allo sviluppo tecnico e al progresso tecnologico. Inoltre, l'Autorità dovrebbe tenere in debita considerazione anche il rischio legato all'adozione da parte dell'entità *post-merger* di condotte anticoncorrenziali che potrebbero essere agevolate in un contesto di mercato poco, o per nulla, competitivo.

89. Come effetto dell'operazione Enel ravvisa in primo luogo i possibili pregiudizi ai clienti dei servizi di corrispondenza, soprattutto in termini di innovazione, flessibilità e risparmi di costo. Il venir meno della pressione competitiva esercitata da Nexive potrebbe avere significative ricadute pregiudizievoli per i clienti finali non solo di PI e Nexive, ma, nel caso del Gruppo Enel, anche dei clienti e consumatori di quest'ultimo, con riflessi legati anche ai costi sopportati dall'utenza energetica. Inoltre, il venir meno di tale pressione competitiva potrebbe generare ricadute per i clienti finali del Gruppo Enel anche in relazione al rischio di una tendenziale riduzione degli *standard* di servizio offerti.

90. In ragione di quanto sopra, Enel suggerisce l'adozione di rimedi comportamentali stringenti che prevedano quantomeno:

- l'adozione di meccanismi di monitoraggio sui prezzi offerti *post-merger* da Poste al fine di garantire che siano mantenuti i benefici connessi alla pressione competitiva esercitata da Nexive in

⁴¹ Ad esempio, il servizio a data e ora certa – caratterizzato dal valore aggiunto della certificazione della consegna – è stato introdotto proprio da Nexive (con l'offerta "*Formula Certa*"), e in poco tempo proposto da tutti gli altri operatori del mercato, tra cui la stessa Poste (con "*Posta time*").

⁴² Cfr. AGCom, Schema di provvedimento - Analisi del mercato dei servizi di consegna della corrispondenza e determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali, Allegato B alla delibera n. 330/20/CONS del 22 luglio 2020, pag. 26-27.

termini di contenimento delle condizioni economiche praticate (ad es. imponendo a Poste, per un lasso temporale non inferiore a 5 anni, di non praticare condizioni più gravose di quelle attualmente proposte da Nexive per i propri prodotti e servizi);

- l'imposizione a Poste di obblighi in termini di customizzazione e diversificazione delle offerte al fine di garantire che, in assenza dell'incentivo costituito dalla pressione competitiva esercitata da Nexive, non si ricada in un processo di standardizzazione dei prodotti e servizi proposti.

91. Enel ravvisa inoltre importanti effetti di *foreclosure* dei concorrenti che il rafforzamento della posizione dominante di PI, anche in termini di estensione della propria rete postale, potrebbe determinare. In particolare, già da tempo PI starebbe attuando una strategia basata su un sempre maggiore utilizzo condiviso degli *asset* che questa detiene in qualità di fornitore del SU per l'erogazione di servizi a valore aggiunto di varia natura (servizi postali non ricompresi nel SU, finanziari, telefonici, assicurativi)⁴³.

92. Secondo Enel, un simile rafforzamento della presenza sul territorio di PI, conseguente all'acquisizione del secondo operatore italiano in termini di punti fisici di accettazione e di giacenza, accrescerebbe i rischi di illecite forme di sussidiatura incrociata derivanti dall'utilizzo contestuale di *asset* per lo svolgimento del SU e di servizi completamente liberalizzati (di natura postale e non), rendendo ancora più elevato il rischio di irriplicabilità dell'offerta di Poste da parte di altri operatori altrettanto efficienti.

93. Per limitare i menzionati effetti escludenti, la società auspica dunque l'introduzione di misure stringenti finalizzate a:

- prevedere l'adozione di obblighi di separazione societaria o, in subordine, funzionale tra le attività che Poste svolgerà mediante gli *asset*, significativamente accresciuti in termini di numerosità e valore in conseguenza dell'operazione, per l'offerta del SU e di servizi in concorrenza, postali e non;

- imporre specifici e maggiori obblighi informativi e di trasparenza in capo a Poste dell'imputazione dei costi tra servizi svolti in SU e liberalizzati;

- imporre un obbligo di accesso ai terzi a condizioni analoghe a quelle eventualmente accordate a società del gruppo Poste agli *asset* fisici (uffici, reti, ecc.) detenuti dall'entità *post merger* e da quest'ultima contestualmente impiegati per la fornitura del SU e per quella di servizi liberalizzati.

Le osservazioni di A2A

94. A2A ha sottolineato che, al fine di ottemperare agli obblighi cui è soggetta in ragione delle attività svolte dalle proprie società (con particolare riferimento alla corrispondenza recante bollette e altra documentazione contrattuale), essa deve necessariamente avvalersi di operatori postali che siano in grado di offrire determinati standard di servizio lungo tutto il territorio nazionale.

95. Pertanto, secondo A2A, eliminando il principale concorrente a livello nazionale, PI diventerà la controparte negoziale necessaria con rischio di ricadute negative non solo sul servizio svolto dalla *merged entity* in favore della propria clientela, ma anche sulle condizioni economiche che gli operatori, inclusi quelli di grandi dimensioni quali A2A, riusciranno ad ottenere dalle negoziazioni con Poste nelle more dell'integrazione.

⁴³ L'uso promiscuo degli *asset* per l'offerta di servizi riservati e liberalizzati da parte di Poste è stato oggetto di analisi da parte dell'Autorità, anche in considerazione del fatto che, a differenza di altri settori regolati, in quello postale vigono per lo più meri obblighi di separazione contabile tra risorse rientranti nel servizio universale e quelli interamente liberalizzati.

96. A2A ha osservato che operatori alternativi alle parti sono caratterizzati da una presenza esclusivamente locale, come anche riconosciuto dall'AGCom nella Delibera 384/2017/CONS. Inoltre, Nexive è uno dei pochissimi operatori ad offrire un servizio completo che comprende la stampa, l'imbustamento e la postalizzazione della corrispondenza, al contrario degli altri operatori, generalmente attivi in una sola di queste fasi.

97. In conclusione, A2A ritiene che l'operazione possa essere idonea ad impattare in maniera significativa sulla concorrenza e a pregiudicare la stessa, con particolare riferimento ai clienti di tipo *business* che hanno esigenze di invio di grandi volumi di corrispondenza ai rispettivi clienti.

Le osservazioni di Xplor

98. Xplor Italia è l'Associazione di categoria che raccoglie attualmente 25 imprese suddivise in *vendor* di sistemi di stampa digitale, *vendor* di sistemi di finitura e imbustamento, fornitori di soluzioni di gestione documentale e, in particolare, aziende fornitrici di soluzioni di stampa e imbustamento (i c.d. consolidatori). Tali imprese sono dunque attive principalmente nelle fasi preparatorie *upstream*, a monte del recapito; alcune operano anche a valle del recapito, ad esempio con attività di archiviazione documentale, *tracing* e *tracking*.

99. Ad avviso di Xplor l'operazione conduce a una configurazione di quasi monopolio nel recapito, ponendo un freno al processo di liberalizzazione del settore. A supporto di tale posizione, Xplor sottolinea come, in 14 anni di mercato liberalizzato, la quota di Postel nei servizi *upstream* sia scesa da circa il 75% a meno del 40%.

100. In particolare, l'Associazione illustra che l'attività *upstream* è fortemente *capital-intensive* e caratterizzata da forti economie di scala, nonché da elementi più dinamici di natura qualitativa ed innovativa. Il mercato si compone di due tipologie di operatori: quelli verticalmente integrati, che offrono servizi *upstream* in associazione a servizi di recapito (Poste e Nexive) e quelli indipendenti. La presenza di un monopolio sul recapito potrebbe dunque ridimensionare la figura del consolidatore, spostando la concorrenza su elementi di costo, circostanza che vedrebbe avvantaggiati operatori dotati di significative "*economie contigue (eg chi recapita - Nexive e Postel -) e/o sovvenzionate da mercati 'captive' (eg Postel)*", privando peraltro il mercato della spinta innovativa dei consolidatori.

101. Al fine di mitigare gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione, Xplor propone:

- la trasparenza delle condizioni di accesso alla rete postale da parte di Postel e la parità di trattamento tra quest'ultima e gli altri operatori, con particolare riferimento alle condizioni dell'offerta *wholesale* per clienti intermedi e alla presenza di eventuali sussidi da Poste a Postel;
- una ulteriore possibilità per facilitare la trasparenza potrebbe essere, secondo Xplor, l'esortazione ad una cessione di Postel ad una nuova entità non del Gruppo, suddividendo così le pertinenze di servizi a monte e a valle da quelli di recapito;
- il disegno, nell'ambito di procedure a evidenza pubblica, di bandi di gara senza accorpamento di lotti e/o di offerte per *bundle* di servizi tra stampa ed imbustamento e recapito;
- il divieto per Poste di offrire servizi in *bundle* integrando attività di stampa ed imbustamento;
- la messa a gara dei volumi *upstream* attualmente gestiti da Nexive, senza che siano trasferiti automaticamente a Postel.

VIII. CONSIDERAZIONI SULLE MISURE PROPOSTE NEL FORMULARIO

102. In data 2 dicembre 2020 l’Autorità ha rappresentato a Poste Italiane che le misure da questa proposte nel Formulario del 16 novembre 2020, pur andando verso la direzione desiderabile di maggiore accesso alla rete da parte degli operatori alternativi, non risultano compiutamente verificabili in termini di concreta e piena efficacia, considerati anche gli strettissimi tempi previsti dall’art. 75 del d.l. 104/2020 e l’assenza di poteri istruttori in capo alla stessa Autorità. Inoltre, molti aspetti di esse non sono stati adeguatamente definiti, risultando generici o eccessivamente discrezionali.

103. Nel dettaglio, tenuto anche conto delle osservazioni pervenute, l’Autorità ha rappresentato quanto segue:

- la **misura n. 1** (assunzione di tutto il personale della *target* e impiego dell’indotto) non è attinente a questioni di carattere concorrenziale e non rientra tra quelle previste dall’art. 75;
- il programma di *antitrust compliance* previsto dalla **misura n. 2** appare in linea con le *Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni* adottate dall’Autorità nel 2014, poiché sembra prevedere un effettivo impegno al rispetto di quanto in esso stabilito⁴⁴;
- le **misure n. 3** (proroga dei contratti in scadenza) e **n. 4** (mantenimento dell’offerta di servizi PI *business* per 24 mesi, fermi restando gli impegni assunti nel procedimento A493B) sono più strettamente volte a prevenire il rischio, ipotizzato dall’art. 75, “*di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell’operazione*”. Le misure sono tuttavia limitate a un periodo determinato, residuando dunque incertezza in merito ai prezzi e alle condizioni contrattuali che saranno applicati alla loro scadenza;
- la **misura n. 5**, pur essendo finalizzata a consentire un maggiore accesso alla rete di PI da parte degli operatori alternativi, prevede un’offerta rivolta esclusivamente ad operatori postali dotati di una rete di recapito infrastrutturale, non ipotizzando dunque un’apertura alla concorrenza potenziale di operatori ad oggi sprovvisti di una propria rete. Inoltre, i prezzi decrescenti e gli scaglioni di volumi indicati non sono in alcun modo dettagliati, né è previsto l’accesso alla rete per i servizi di posta descritta (raccomandata);
- rispetto alla **misura n. 6** (accesso ai punti di giacenza per gli invii inesitati di posta raccomandata) si riscontrano le seguenti criticità: (i) non è attualmente possibile verificare se i 1000 punti di giacenza previsti siano una soglia sufficiente per competere efficacemente sul mercato (è infatti emerso che molte stazioni appaltanti richiedono, come requisito di partecipazione alla gara o di

⁴⁴ Nello specifico, è previsto: (i) il coinvolgimento del vertice e del *management* aziendale (punto 5.1.1); (ii) l’identificazione del personale Responsabile del Programma e delle sue funzioni (punto 5.1.2); (iii) l’identificazione e valutazione dei rischi sulla base del settore di attività e del contesto operativo (punto 5.2); (iv) l’organizzazione di attività di *training* adeguate alle dimensioni economiche dell’impresa (punto 5.6); (v) la previsione di incentivi per il rispetto del programma nonché di disincentivi per il mancato rispetto dello stesso (punto 5.3.2); (vi) l’implementazione di sistemi di monitoraggio e *auditing* (punti 5.3.1, 5.4 e 5.5); (vii) un sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*) da parte del personale e di soggetti terzi relativamente a possibili violazioni delle normative a tutela della concorrenza e dei consumatori o di uno degli strumenti normativi aziendali in materia.

In sostanza, il Programma prevede tre tipologie di interventi: (i) Misure “preventive”, attraverso attività di *risk assessment*, *engagement* delle persone interne ed esterne all’impresa sulle tematiche anticoncorrenziali e di tutela del consumatore e attraverso programmi di comunicazione e formazione; (ii) Misure di “*detection*”, attraverso un’attività di monitoraggio e test dei presidi di controllo, nonché attraverso sistemi di segnalazione e misure disciplinari, in grado di far emergere carenze o possibili violazioni e indirizzare le conseguenti azioni di rimedio; (iii) Misure di “risposta”, anche attraverso il reporting al vertice e agli organi societari degli esiti delle attività di gestione della compliance per la tutela della concorrenza e del consumatore e la gestione dei rapporti con l’Autorità Antitrust.

valutazione dell'offerta, una estesa capillarità dei punti di giacenza); (ii) nella definizione del prezzo del servizio non è indicato il dettaglio dei costi da imputare nell'applicazione del criterio del *cost-plus*; (iii) l'offerta del servizio "a tutti gli operatori postali che hanno un volume minimo annuo di raccomandate, che sarà definito anche in considerazione delle caratteristiche dei piccoli operatori" è generica, rimettendo alla discrezionalità di PI l'individuazione delle soglie di accesso; (iv) il periodo di 12 mesi per rendere il servizio disponibile appare eccessivamente lungo;

- anche per la **misura n. 7** (accesso alle cassette modulari) il periodo di 12 mesi per la sua implementazione appare eccessivamente lungo. Inoltre, la formulazione della misura nella parte in cui prevede l'esclusione dal servizio di "altre tipologie di invii che Poste indicherà e comunicherà agli operatori" è talmente generica da non consentire alcuna valutazione in merito alla sua effettiva applicazione ed efficacia.

104. È stato inoltre ricordato che, in base a quanto previsto dall'art. 75, comma 2, del d.l. n. 104/2020, l'Autorità può prescrivere le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione.

105. Al riguardo, l'Autorità ha evidenziato che l'operazione in esame ha ad oggetto l'acquisizione del secondo operatore postale in Italia, Nexive, da parte del primo, Poste Italiane, il quale, già detenendo storicamente una posizione di assoluto rilievo, a valle dell'operazione si ritroverà in posizione di sostanziale monopolio e in possesso dell'unica rete nazionale per il recapito della corrispondenza.

106. Considerati i gravi pregiudizi alla concorrenza nell'intero settore postale che l'operazione è dunque suscettibile di arrecare, l'Autorità ha ritenuto necessario prospettare una **misura integrativa** coerente con le preoccupazioni che emergono dal sostanziale passaggio da una concorrenza infrastrutturale a un mercato caratterizzato dalla presenza di un'unica rete nazionale, dove gli spazi per la concorrenza residuano soltanto nell'offerta a valle dei servizi postali.

107. La suddetta misura integrativa dovrebbe prevedere la formulazione di un'offerta *wholesale* di accesso alla rete di Poste Italiane a condizioni *retail minus* e non discriminatorie, per la posta descritta e indescritta, rivolta a qualunque operatore dotato di licenza/autorizzazione, per tutta la parte di rete non economicamente replicabile.

108. In particolare, secondo quanto prospettato dall'Autorità a Poste Italiane, le condizioni di offerta prospettate nella misura integrativa in esame permetterebbero agli operatori alternativi - a prescindere dalla disponibilità di una rete di recapito infrastrutturale e dal volume di invii - di accedere alla parte di rete di Poste Italiane che non sia duplicabile/replicabile a costi efficienti, a condizioni di parità di trattamento interno/esterno (e impregiudicate le misure di accesso ai servizi già adottate nell'ambito del procedimento di ottemperanza A493B).

109. Più in generale, la misura proposta potrebbe inoltre limitare i rischi, paventati da tutti gli operatori sentiti, di comportamenti abusivi di Poste Italiane consistenti nel rifiuto di fornire accesso alla propria rete, nell'imposizione di prezzi di accesso eccessivi o discriminatori, o nell'adozione di pratiche di *margin squeeze*.

110. Seppur l'individuazione delle aree in cui la rete non è economicamente replicabile non possa essere effettuata in questa fase, è possibile in sede di imposizione delle misure stabilire i criteri guida, che sono legati alla densità abitativa ed alla superficie di ciascuna zona definita dai codici di avviamento postale. Infatti, tali due dimensioni indicano la possibilità che almeno due reti coesistano

in modo profittevole nell'area, fermo restando che spesso, per i CAP più disagiati, non vi è sostenibilità economica nemmeno per la sola rete di PI, la quale, infatti, gode del contributo pubblico di 262 milioni di euro all'anno proprio per questa ragione.

111. Infine, l'Autorità ha rappresentato che, per evitare forme di discriminazione interna/esterna, si rende necessaria l'adozione di misure idonee a garantire la trasparenza nelle condizioni di accesso alla rete postale di PI da parte di Postel.

112. In virtù di quanto sopra, l'Autorità ha ritenuto che l'operazione potesse essere autorizzata ai sensi dell'art. 75 del d.l. 104/2020 con le descritte modifiche, specificazioni e integrazioni alle misure proposte da Poste Italiane.

IX. LE MISURE CORRETTIVE E INTEGRATIVE PROPOSTE DA POSTE ITALIANE

113. A seguito delle osservazioni formulate dall'Autorità in merito alle misure proposte, in data 4 dicembre 2020 Poste Italiane ha confermato la propria disponibilità ad adottare le misure **n. 1**, **n. 2**, **n. 3** e **n. 4** come proposte⁴⁵, mentre ha comunicato le seguenti modifiche e precisazioni alle restanti misure e alla misura integrativa prospettata dall'Autorità.

Misura n. 5 – accesso all'offerta wholesale indescritta

114. Poste Italiane ha chiarito che la misura deve intendersi quale proposta migliorativa (sotto il profilo della significativa riduzione della soglia di accesso, attualmente fissata a 35 milioni di invii) della specifica offerta descritta ai punti 20 e ss. del provvedimento AGCM n. 27568/2019, relativo al caso A493B. Pertanto, per sua natura tale misura è diretta agli operatori dotati di una rete di recapito infrastrutturale e non riguarda la posta descritta (raccomandata). Inoltre, i prezzi e gli scaglioni di volumi sono precisamente determinati e noti ai clienti, come emerge anche dal citato provvedimento. Poste Italiane ritiene di poter attuare la misura n. 5 entro il termine di 2 mesi dal perfezionamento dell'operazione.

Misura n. 6 – accesso ai punti di giacenza

115. Poste Italiane ha comunicato che:

- (i) il numero dei punti di giacenza oggetto di accesso, pari a 1.000, è stato individuato in quanto tale valore si è dimostrato idoneo a consentire agli operatori concorrenti di partecipare efficacemente alle procedure di gara e di aggiudicarsele. Poste Italiane è comunque disponibile ad incrementare fino a 1.500 il numero dei punti di giacenza cui si impegna a dare accesso ai sensi della misura n. 6;
- (ii) per quanto riguarda il *cost-plus* (costi calcolati secondo il criterio di tempi e metodi) di determinazione del prezzo di accesso, sulla base del sistema di contabilità regolatoria si valorizzerà l'attività di gestione a sportello della posta raccomandata inesitata considerando i "tempi tecnici" (in luogo dei cd. "tempi saturi" comprensivi delle insaturazioni/inefficienze dell'ufficio postale) ed in particolare il costo del personale (con esclusione dei costi immobiliari, informatici, di

⁴⁵ PI sottolinea che la misura n. 1, garantendo la continuità occupazionale non solo del personale diretto dell'impresa *target* ma anche dell'indotto, implica un aggravio economico a carico di Poste Italiane stimabile pari a circa [150-250] milioni di euro nei primi tre anni, che incide direttamente anche sulla valutazione delle ulteriori misure comportamentali e più tipicamente concorrenziali, in considerazione dell'esigenza che le suddette misure non pregiudichino la sostenibilità complessiva dell'operazione. Con riferimento ai rilievi mossi dall'Autorità alle misure n. 3 e n. 4, PI ritiene che un'indiscriminata estensione della loro durata produrrebbe l'effetto di vincolare ulteriormente i rapporti contrattuali in essere, limitando la contendibilità dei clienti da parte degli operatori concorrenti, e che la durata della misura n. 4 (24 mesi dal perfezionamento dell'operazione) sia particolarmente significativa.

funzionamento generico considerati dalla metodologia “full cost” impiegata nel sistema regolatorio), così da pervenire ad “costo effettivo minimo” da valorizzare poi in base ai volumi effettivi, cui aggiungere eventuali costi specifici di commessa (in particolare gli investimenti/costi incrementali informatici necessari per adeguare i sistemi e/o gli spazi di Poste Italiane all’operatività richiesta per gli operatori terzi); sulla valorizzazione complessiva così effettuata si applicherà un margine di *mark-up* del 5% circa, in linea con quanto condiviso con AGCom sulle analisi di replicabilità;

(iii) per quanto concerne le soglie di accesso all’offerta in termini di volumi minimi annui di raccomandate, tenuto conto anche delle caratteristiche dei piccoli operatori, la soglia d’ingresso sarà fissata a 100.000 raccomandate l’anno;

(iv) per quanto concerne i tempi necessari per rendere il servizio disponibile, Poste Italiane è disponibile a comunicare in corso d’intervento la possibilità di attivare l’accesso anche prima del termine di 12 mesi, ove possibile tenuto conto della complessità tecnica e di contesto e della necessità di verificare ed integrare i sistemi di soggetti terzi.

Misura n. 7 – accesso alle cassette modulari

116. Poste Italiane ha rilevato che:

(i) per quanto concerne i tempi necessari per rendere il servizio disponibile, Poste Italiane è disponibile a comunicare progressivamente in corso di intervento la possibilità di attivare l’accesso alle cassette modulari anche prima del termine di 12 mesi, ove possibile tenuto conto anche della necessità di adeguare i rapporti contrattuali con i circa 20.000 destinatari;

(ii) per quanto concerne le “*altre tipologie*” di invii esclusi, si precisa che gli invii esclusi saranno i medesimi per Poste Italiane e per gli altri operatori che usufruiscono del servizio (ad esempio, oggetti di valore).

Misura integrativa

117. Poste Italiane è disponibile a formulare un’offerta *wholesale* di accesso alla propria rete a condizioni non discriminatorie, per la posta descritta e indescritta (per servizi equivalenti ai prodotti Posta Massiva e Raccomandata Smart). Tuttavia, la misura integrativa come ipotizzata dall’Autorità, anche se applicata ad una percentuale ridotta del territorio nazionale, renderebbe l’operazione non economicamente sostenibile. Pertanto, PI ha individuato le seguenti caratteristiche che renderebbero sostenibile l’ipotizzata misura integrativa:

- l’offerta sarà rivolta agli operatori dotati da non meno di 24 mesi di licenza/autorizzazione, che siano qualificati, in grado di gestire i rapporti con la clientela dei destinatari (anche attraverso l’adozione di una Carta dei Servizi e di adeguate procedure per la gestione dei reclami) e che forniscano garanzie di affidabilità (anche finanziaria) adeguate e proporzionate, secondo criteri la cui congruità sarà previamente verificata dall’AGCom;

- l’offerta sarà rivolta agli operatori così individuati che movimentino in accesso volumi complessivi pari a non meno di 1 milione di invii all’anno;

- l’offerta sarà differenziata a seconda che gli invii per i quali si chiede l’accesso siano consegnati in tutti i CMP di destino oppure soltanto in alcuni di essi (con conseguenti maggiori costi per Poste Italiane) anche in ragione della lunghezza della catena di recapito;

- in sede di prima applicazione, l’offerta avrà ad oggetto la parte di rete di Poste Italiane relativa ad aree attualmente non coperte da alcun operatore alternativo, sulla base del recente accertamento di tali aree operato da AGCom con Delibera 294/20/CONS del luglio 2020 e dell’aggiustamento

apportato a tale dato per tener conto degli effetti dell'operazione (18% del territorio nazionale per la posta indescritta e 1-5% del territorio nazionale per la descritta). Ciò anche in considerazione della valutazione di duplicabilità di fatto svolta dagli altri operatori per le aree coperte da reti alternative;

- successivamente, tali aree andranno aggiornate secondo criteri che saranno definiti da AGCom nell'ambito del procedimento istruttorio avviato a luglio 2020 e che si concluderà entro febbraio 2021 (inclusi la densità abitativa e la superficie di ciascun CAP);

- i prezzi saranno fissati applicando condizioni più vantaggiose (-5%) rispetto alle attuali tariffe utilizzate per i suddetti prodotti di Servizio Universale, ferme restando le competenze di AGCom anche al fine di valutare l'impatto della misura integrativa sui costi del Servizio Universale. In particolare, Poste Italiane definirà un listino prezzi che terrà in considerazione la lunghezza della catena logistica utilizzata dagli operatori che chiederanno l'accesso, offrendo riduzioni di prezzo maggiori del 5% rispetto alla tariffa universale agli operatori che consegneranno nei punti più prossimi alla destinazione (es. CMP di destino), sempre nel rispetto delle condizioni tecniche definite;

- Poste Italiane si attiverà diligentemente al fine di rendere operativa la misura integrativa entro il termine di 12 mesi dal perfezionamento dell'operazione, e fornirà aggiornamenti periodici all'Autorità in merito all'avanzamento dei processi necessari per l'attuazione della misura ed ai relativi tempi.

118. Infine, Poste Italiane conferma - e per quanto necessario, si impegna a garantire - la trasparenza nelle condizioni di accesso alla rete postale di Poste Italiane nei confronti di Postel così come degli operatori terzi.

X. I PARERI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

119. In data 18 dicembre e 21 dicembre 2020 sono pervenuti rispettivamente i pareri dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del d.l. 104/2020, richiesti dall'Autorità in data 4 dicembre 2020.

Il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

120. Nel parere reso con Delibera n. 680/20/CONS del 17 dicembre 2020, AGCom ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, sulle misure comportamentali proposte da Poste Italiane, come integrate e riformulate a seguito dell'istruttoria condotta dall'Autorità.

121. In via preliminare, AGCom osserva come le misure mettano in rilievo la necessità ormai ineludibile di transitare a un modello di accesso alla rete e agli elementi dell'infrastruttura di Poste Italiane. AGCom, dunque, ritiene sostanzialmente condivisibile l'orientamento di questa Autorità sulle misure relative al tema dell'accesso proposte da Poste Italiane, nella loro ultima versione, *“fermo restando il loro carattere temporaneo fino alla definizione in via regolamentare delle regole di accesso”*. Inoltre, secondo AGCom, per assicurare piena tutela degli interessi individuati dall'art. 75 del d.l. 104/2020, sarebbero necessarie alcune modifiche e integrazioni alle misure proposte che richiederebbero *“valutazioni anche sotto il profilo della sostenibilità, trattandosi di integrazioni che pur non snaturando la misura proposta, nelle sue finalità essenziali, ne ampliano la portata soggettiva ed oggettiva”*.

122. Nel dettaglio, AGCom osserva quanto segue.

123. Attraverso la **misura integrativa**, che troverà attuazione entro il termine di 12 mesi dal perfezionamento dell'operazione, PI riconosce la necessità prospettata da questa Autorità di passare ad un modello di accesso alla rete. In proposito, AGCom ricorda di aver individuato, con la delibera n. 589/20/CONS, un mercato dei servizi *wholesale* che riguarda i servizi offerti da Poste Italiane agli altri operatori postali in forza sia di un obbligo imposto dalla regolamentazione *ex-ante* (obbligo di accesso alla rete) sia di un impegno *ex-post* (obbligo di accesso al servizio "Posta time" *retail minus* in determinate aree EU2). Sottolinea di aver anche avviato un procedimento per definire nuovi criteri e parametri per l'individuazione delle aree EU2, propedeutico alla definizione delle regole di accesso.

124. Riguardo alla **misura 1**, AGCom osserva che - pur essendo una valutazione non attinente alle sue competenze, ma tenendo conto del riferimento ai servizi ad alta intensità di manodopera previsto nell'art. 75 - è auspicabile che un sufficiente livello di garanzia occupazionale sia riconosciuto anche alla componente più ampia del personale, sostanzialmente riconducibile al gruppo Nexive. Sembra dunque necessario rafforzare le garanzie di "impiego dell'indotto" salvaguardando maggiormente, entro i limiti di sostenibilità evidenziati dall'art. 75, anche il personale delle imprese facenti parte di Nexive S.c.a.r.l..

125. Riguardo alla **misura 2**, trattandosi di un aspetto che non rientra tra le competenze di AGCom e considerato che la stessa è già stata valutata positivamente dall'Autorità, il regolatore ha ritenuto di non dover esprimere alcuna valutazione.

126. Rispetto alle **misure 3 e 4**, posto che, a seguito dell'operazione, le aree non coperte da alcun operatore alternativo *end-to-end* aumenteranno (passando dall'attuale 24% al *[omissis]* circa della popolazione), gli impegni del procedimento A493B andrebbero mantenuti estendendo il perimetro dell'offerta a un più ampio numero di CAP.

127. Riguardo alla **misura 5**, oltre all'ampliamento delle aree EU2, considerato che l'unico operatore in grado di raggiungere una copertura pari al 100% per il recapito della posta descritta è Nexive, secondo AGCom sarebbe necessario estendere gli impegni previsti dal provvedimento A493B per la posta indescritta alla posta descritta, creando un servizio equivalente al servizio di posta raccomandata con un prezzo fissato con il *retail minus*. Inoltre, la soglia proposta da PI di 10 milioni di invii annui risulterebbe ancora troppo elevata per la maggior parte dei soggetti che continueranno ad operare nel mercato italiano (in quanto raggiungibile ad oggi solo da Fulmine) e pertanto andrebbe ridotta.

128. Rispetto alla **misura 6**, AGCom osserva che nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, nonostante le previsioni regolamentari in materia di servizi postali prevedano che la giacenza fisica debba essere considerata alla stregua delle forme alternative per la gestione delle inesitate (quali il doppio tentativo di consegna, la consegna su appuntamento o la consegna presso esercizi commerciali convenzionati), le stazioni appaltanti sono solite definire condizioni di copertura del territorio tali da favorire elementi quali numerosità e densità dei punti di consegna della corrispondenza inesitata. Pertanto, considerato che PI dispone di 13.000 punti di giacenza, al fine di assicurare l'efficacia della misura sarebbe opportuno aumentare l'accesso al numero dei punti di giacenza di almeno 1/3 dei punti di PI, ossia a circa 4.000.

129. Inoltre, pur ritenendo congrua la soglia di 100.000 raccomandate l'anno per accedere al servizio di giacenza, secondo AGCom l'impegno a fornire il servizio non dovrebbe essere limitato a due

anni, in ragione del fatto che presumibilmente non si assisterà ad una graduale maggiore infrastrutturazione degli operatori.

130. Per quanto riguarda il prezzo dell'accesso ai punti di giacenza, il criterio *cost-plus*, ancorché nella sua versione modificata, potrebbe non garantire l'accessibilità al servizio agli OA; ad avviso di AGCom sarebbe quindi opportuno fissare il prezzo di accesso come percentuale del prezzo complessivo del servizio postale reso (ad esempio il 10% del prezzo della Raccomandata Smart/market). L'operatore alternativo dovrebbe corrispondere un prezzo di giacenza solo per gli invii consegnati attraverso la propria rete di recapito, visto che per quelli consegnati attraverso la rete di PI la tariffa di accesso dovrebbe remunerare anche la giacenza.

131. In relazione alla **misura 7**, AGCom rappresenta di non conoscere l'ubicazione puntuale delle cassette modulari; nei casi in cui le cassette modulari siano collocate in aree contendibili, analogamente a quanto osservato per la misura 6, sarebbe opportuno fissare il prezzo di accesso come percentuale del prezzo complessivo del servizio postale reso.

Il parere del Ministero dello Sviluppo Economico

132. In data 21 dicembre 2020 il MISE ha espresso parere favorevole sulle misure comportamentali proposte da Poste Italiane, come integrate e riformulate a seguito dell'istruttoria condotta dall'Autorità.

133. In via preliminare, il MISE osserva che l'operazione soddisfa tutte le condizioni di applicabilità previste dall'art. 75 del d.l. n. 104/2020.

134. Inoltre, il MISE, auspica *“un'attenta valutazione ed individuazione, da parte dell'AGCM, delle misure comportamentali propedeutiche all'autorizzazione dell'Operazione in esame, confidando successivamente nella consueta tempestiva attività di vigilanza e sanzionatoria finalizzata a reprimere eventuali comportamenti in violazione della legge n. 287/90”*.

135. Infine, rimettendo le valutazioni di carattere antitrust e regolamentare alle competenti Autorità, il MISE condivide le osservazioni dell'AGCM *“sia in relazione alle singole misure comportamentali presentate dal Poste Italiane ai sensi dell'art. 75, comma 2 del d.l. 104/2020, sia con riferimento alla proposta di misura integrativa che prevede la formulazione di un'offerta wholesale di accesso alla rete di Poste italiane a condizioni retail minus e non discriminatorie, per la posta descritta ed indescritta, rivolta a qualunque operatore dotato di licenza/autorizzazione, per tutta la parte direte non economicamente replicabile”*.

XI. LE ULTERIORI INTERLOCUZIONI CON PI

136. In data 21 dicembre 2020 l'Autorità ha rappresentato a Poste Italiane le osservazioni formulate da AGCom e dal MISE in risposta alle richieste di parere. Nello specifico, sono state prospettate le integrazioni che il Regolatore ha ritenuto idonee ad evitare che l'operazione produca effetti negativi nell'immediato, nelle more di una definizione di regole di accesso alla rete dettate da parte di AGCom e fermi restando i limiti di sostenibilità dell'operazione.

137. A tale riguardo Poste ha rappresentato quanto segue:

- per la **misura 1**, Nexive S.c.a.r.l. è fuori dall'ambito di un possibile intervento di PI poiché conta oltre 70 soci, ivi incluse persone fisiche, per cui non è assolutamente sostenibile l'estensione a tale realtà della misura proposta (assunzione del personale e impiego dell'indotto);

- per le **misure 3 e 4**, in relazione all'aumento della percentuale di aree non coperte da alcun operatore alternativo, PI rappresenta di essere in grado, allo stato, di incrementare la soglia al 25%, ma non oltre, considerati i costi che un'ulteriore estensione comporterebbe;
- per quanto concerne la **misura 5**, secondo PI non è sostenibile estendere gli impegni previsti dal provvedimento A493B alla posta descritta; tuttavia, è possibile ridurre a 8 milioni di invii annui, per la sola posta indescritta, la soglia di accesso precedentemente fissata a 10 milioni;
- per la **misura 6**, possono accrescere da 1.500 a 2.000 i punti di giacenza accessibili. Circa la durata del servizio, PI osserva come la misura già prevede che il termine di due anni sia rinnovabile su richiesta dei clienti, pertanto la misura originariamente proposta a seguito delle indicazioni di questa Autorità è anche più favorevole di quella chiesta da Agcom. Quanto alla definizione del prezzo di accesso, la metodologia di calcolo suggerita da AGCom non sarebbe economicamente sostenibile e pertanto PI deve rimanere ancorata alla metodologia del *cost-plus* descritta nella misura proposta;
- diversamente, in relazione alla **misura 7**, PI ritiene che possa essere accettata la proposta di AGCom sulle modalità del calcolo del prezzo di accesso, ossia il 10% del costo della posta massiva ordinaria, essendo in questo caso sostenibile l'impatto in termini di maggiori costi. Le condizioni di utilizzo restano quelle illustrate negli impegni trasmessi.

138. PI ha sottolineato che le suesposte integrazioni alle misure, pur avendo un impatto in termini di maggiori oneri, sono economicamente sostenibili, a differenza delle restanti misure proposte da AGCom che risultano invece largamente non sostenibili dal punto di vista economico.

XII. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE E DELLE MISURE COMPORTAMENTALI PROPOSTE

139. Nei paragrafi che seguono si darà conto degli effetti dell'operazione e si procederà con una valutazione delle misure proposte da Poste Italiane, pur nei limiti istruttori già segnalati.

a. Valutazione degli effetti dell'operazione

140. L'operazione in esame produrrà come primo effetto l'acquisizione del secondo operatore nel mercato, Nexive, da parte del primo, Poste Italiane, che, peraltro, già detenendo storicamente una posizione di assoluto rilievo, a valle dell'operazione si ritroverà in posizione di sostanziale monopolista in una serie di ambiti. Tale scenario è stato sottolineato anche dagli operatori del settore, che hanno manifestato viva preoccupazione per l'assetto di mercato che si verrà a creare *post-merger*.

141. In particolare, Fulmine ha sottolineato come la rete Poste/Nexive sarà, di fatto, l'unica rete *end-to-end* a copertura nazionale, mettendo a rischio la sopravvivenza degli operatori alternativi rimasti sul mercato in assenza di misure idonee a favorirne l'accesso.

142. Con riferimento alle attività di corrispondenza ordinaria per utenti e grandi utenti *business*, i c.d. invii multipli – che rappresentano la componente principale della domanda di servizi di corrispondenza, nonché l'ambito sul quale sono pervenute maggiori osservazioni – gli operatori di settore hanno evidenziato come i partecipanti alle gare per l'aggiudicazione di tali servizi si ridurranno praticamente alla sola Poste Italiane.

143. Inoltre, a detta della stessa Consip – nella sua veste di stazione appaltante – già oggi PI è l'unico vero partecipante alle gare, anche in ragione del fatto che una volta realizzatasi l'operazione,

non è facile prevedere se e in che modo i consorziati di Nexive riuscirebbero ad organizzarsi in modo da poter competere per l'aggiudicazione di una gara, se non in ambito strettamente locale, e che, in sostanza, fra gli altri concorrenti solo Fulmine potrebbe essere in grado di partecipare a gare con pochi lotti geografici.

144. Ancora in merito agli invii multipli, importanti clienti *business* quali Enel e A2A, hanno evidenziato come la riduzione della concorrenza legata alla realizzazione dell'operazione potrebbe ingenerare possibili pregiudizi in termini di innovazione, flessibilità e risparmi di costo, determinando possibili riflessi sui costi sopportati dagli utenti, dato che i costi di postalizzazione costituiscono un'importante componente di spesa.

145. L'incumbent, infatti, raggiungerà quote superiori in media al 95% in valore nei mercati dei servizi di corrispondenza relativi ai c.d. invii multipli, dove una concorrenza effettiva potrebbe essere esercitata soltanto dall'unico operatore parzialmente infrastrutturato che rimarrebbe attivo, che detiene, complessivamente, una quota pari al 3,6%. I restanti oltre 3000 operatori non infrastrutturati, infatti, non sarebbero in grado di rappresentare un vincolo concorrenziale effettivo, in quanto attivi esclusivamente in specifiche zone locali.

146. In conclusione, andando a ricostituire nel suo complesso una posizione di fatto di monopolio, l'operazione è suscettibile di recare gravi pregiudizi alla concorrenza nell'intero settore postale, con particolare riferimento ad alcune delle attività interessate e, pertanto, in assenza della specifica previsione normativa non potrebbe che essere vietata.

b. Valutazione delle misure proposte da Poste Italiane

147. In base a quanto previsto dall'art. 75, comma 2, del d.l. 104/2020, le misure comportamentali proposte devono essere idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità può prescrivere le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione.

148. Come sopra illustrato, l'operazione in esame sottrarrà dal confronto concorrenziale italiano il secondo operatore postale dotato di una rete *end-to-end* e che attualmente rappresenta l'unico effettivo vincolo concorrenziale per l'operatore *incumbent*.

149. Deve osservarsi che l'originaria formulazione delle misure, proposte da PI in sede di comunicazione dell'operazione del 16 novembre 2020, fuggiva in misura soltanto marginale le preoccupazioni sollevate dall'Autorità in merito all'impatto anti-concorrenziale dell'operazione (e ancor meno lo facevano le misure presenti nel menzionato documento di pre-notifica). Al riguardo, tutti gli operatori sentiti hanno manifestato forti perplessità in merito agli effetti dell'operazione e alle misure che potrebbero in qualche modo limitare le conseguenze pregiudizievoli per l'esigua concorrenza rimasta.

150. Le misure inizialmente proposte, infatti, oltre ad essere per molti aspetti generiche o eccessivamente discrezionali, sono risultate prive di un adeguato impegno di accesso alla rete di PI; in presenza di una situazione di quasi monopolio conseguente all'operazione, l'effettivo accesso alla rete dell'operatore postale non potrà che rappresentare invece l'unico rimedio per stimolare una qualche forma di concorrenza nell'offerta dei servizi postali.

151. Tali criticità sono state rappresentate a Poste Italiane, la quale, con memoria del 4 dicembre 2020, ha fornito alcune precisazioni ai rilievi mossi dall'Autorità, considerata anche la complessiva

sostenibilità dell'operazione. Nello specifico, PI ha modificato e integrato le misure proposte con la comunicazione del 16 novembre 2020 e ha altresì presentato una ulteriore misura che tiene conto, almeno in parte, delle integrazioni prospettate dall'Autorità al fine di permettere agli operatori alternativi, anche privi una infrastruttura di rete, di competere sui mercati postali interessati.

152. Inoltre, in data 21 dicembre 2020, sono state rappresentate a PI le ulteriori integrazioni che AGCom ha ritenuto idonee ad assicurare la piena tutela degli interessi individuati dall'art. 75 del d.l. 104/2020. Nel proprio parere, AGCom ha infatti condiviso l'orientamento dell'Autorità sulle misure relative al tema dell'accesso proposte da Poste Italiane, pur ritenendole a carattere temporaneo, e ha altresì proposto alcune modifiche e integrazioni volte a evitare che l'operazione produca effetti negativi nell'immediato, ferma restando la valutazione di complessiva sostenibilità dell'operazione. In risposta a tali osservazioni, PI ha ulteriormente modificato le misure proposte, al fine di recepire, se pur parzialmente, le deduzioni del regolatore, per quanto economicamente sostenibile.

153. Alla luce di tutto quanto sopra, si deve rilevare come la possibilità per l'Autorità di valutare compiutamente tali misure, tenendo conto della sostenibilità complessiva dell'operazione, sia fortemente compromessa dalla mancata previsione di poteri istruttori, oltre che dal breve termine stabilito dall'art. 75 del d.l. n. 104/2020. In questa fase, l'Autorità non è neanche in condizione di verificare la concreta e piena efficacia di tale *set* di misure e, in particolare, la loro effettiva idoneità a consentire agli operatori rimasti sul mercato di esercitare una qualche pressione concorrenziale.

154. Oltre alle difficoltà di valutare in dettaglio tali misure, occorre ricordare che l'Autorità è vincolata a prescrivere misure di natura esclusivamente comportamentale e che comunque non incidano sulla sostenibilità complessiva dell'operazione, considerando dunque gli oneri economici che esse comportano, che non sono conoscibili dall'Autorità. Al riguardo rilevano le dichiarazioni di PI secondo le quali qualunque integrazione o modifica delle misure da ultimo proposte che consentisse maggiori aperture alla concorrenza comporterebbe la non sostenibilità economica dell'operazione. Sul punto, come già evidenziato, la procedura dettata dall'art. 75 non consente all'Autorità di applicare i propri poteri istruttori che consentirebbero le necessarie verifiche.

155. Fatte queste doverose premesse, l'Autorità ritiene che le misure proposte da Poste Italiane, con le precisazioni, modifiche e integrazioni comunicate in data 4 e 21 dicembre 2020, purché non pregiudicate in futuro da comportamenti volti a limitarne la portata, appaiono nel loro complesso idonee a ridurre l'impatto anti-concorrenziale dell'operazione, nonostante la concentrazione porti comunque a un assetto di mercato caratterizzato dalla presenza di una unica rete infrastrutturale *end-to-end* sull'intero territorio nazionale.

156. Le condizioni di accesso alla rete di PI prospettate nella misura integrativa, laddove efficacemente implementate dalla Parte e non rese vane da comportamenti ostruttivi, potrebbero permettere agli operatori alternativi - a prescindere dalla disponibilità di una rete di recapito infrastrutturale - di accedere alla parte di rete di Poste Italiane che non sia replicabile a costi efficienti, a condizioni di parità di trattamento interno/esterno. Le restanti misure si affiancano alla misura integrativa - in parte anche anticipandola coerentemente con la tempistica prevista per ciascuna di esse - e potrebbero agevolare l'accesso da parte degli operatori alternativi alla rete e ai servizi di Poste Italiane, al fine di rendere un'offerta maggiormente competitiva nei mercati a valle dei servizi postali.

157. Resta ferma l'eventualità di un futuro intervento di natura regolamentare che garantisca un accesso alla rete di PI a condizioni tecniche, economiche o giuridiche più vantaggiose per gli

operatori alternativi e la conseguente possibilità di una maggiore concorrenza nei servizi postali, indipendentemente dalla sostenibilità dell'operazione di concentrazione in esame.

XIII. CONCLUSIONI

158. In conclusione, l'Autorità ritiene necessario prescrivere a Poste Italiane, ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del d.l. n. 104/2020, le misure comportamentali proposte da PI, comprensive delle modificazioni e integrazioni ad esse apportate in data 4 e 21 dicembre 2020.

159. L'Autorità monitorerà con estrema attenzione l'ottemperanza da parte di Poste Italiane alle misure comportamentali prescritte e la possibile esistenza di comportamenti abusivi in violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90, espressamente fatto salvo dall'art. 75, comma 1, del d.l. n. 104/2020, e/o dell'art. 102 TFUE.

RITENUTO pertanto che l'operazione di concentrazione in esame sottrarrà dal confronto concorrenziale italiano il secondo operatore postale dotato di una rete *end-to-end* e che attualmente rappresenta l'unico vincolo concorrenziale effettivo per l'operatore *incumbent* Poste Italiane S.p.A.;

RITENUTO che Poste Italiane S.p.A., a valle dell'operazione in esame, si ritroverà in posizione di sostanziale monopolio in una serie di ambiti del settore postale;

RITENUTO che sussistono, nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione dell'articolo 75 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

RITENUTO necessario prescrivere alla società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del d.l. n. 104/2020, misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione, con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione;

VISTE le misure comportamentali e le misure correttive e integrative proposte da Poste Italiane S.p.A. per recepire, almeno in parte, le modificazioni e integrazioni prospettate dall'Autorità e dall'AGCom;

CONSIDERATO che la possibilità di valutare compiutamente tali misure e la loro piena e concreta efficacia, tenendo anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione, è fortemente compromessa dalla mancata previsione di poteri istruttori, oltre che dalla stretta tempistica stabilita dall'articolo 75 del d.l. n. 104/2020;

CONSIDERATO che le misure comportamentali da n. 2 a n. 7 proposte da Poste Italiane S.p.A., comprensive delle modificazioni e integrazioni ad esse apportate, nonché la misura integrativa proposta, appaiono nel loro complesso idonee a ridurre l'impatto anti-concorrenziale dell'operazione;

CONSIDERATO, invece, che la misura comportamentale n. 1 proposta da Poste Italiane S.p.A., funzionale alla salvaguardia del livello occupazionale, che costituisce la *ratio* di fondo dell'operazione e un indefettibile presupposto per la sua realizzazione, non può tuttavia essere oggetto di prescrizioni concorrenziali che, così come richiesto dall'articolo 75, comma 2, del d.l. n. 104/2020, sono volte a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali

gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione, ovvero necessarie a tutelare la concorrenza e l'utenza;

CONSIDERATO che l'Autorità si riserva in ogni caso di monitorare con estrema attenzione l'ottemperanza da parte di Poste Italiane S.p.A. alle misure comportamentali prescritte e la possibile esistenza di comportamenti abusivi in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90, espressamente fatto salvo dall'articolo 75, comma 1, del d.l. n. 104/2020, e/o dell'articolo 102 TFUE;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in esame sia suscettibile di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 75 del d.l. n. 104/2020, con le misure comportamentali sopra identificate, purché non pregiudicate in futuro da comportamenti volti a limitarne la portata;

DELIBERA

di prescrivere le seguenti misure in capo a Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del d.l. n. 104/2020:

Misura n. 2

Adeguamento del programma di *antitrust compliance* di Poste Italiane.

Misura n. 3

Per i contratti sia di Poste Italiane che di Target che dovessero scadere nel corso dei sei mesi decorrenti dal perfezionamento dell'Operazione, disponibilità di Poste Italiane – a fronte di richiesta del cliente (di Poste Italiane o di Target) – a prorogare i suddetti contratti alle medesime condizioni in essi previste non oltre il termine dei sei mesi dal perfezionamento dell'Operazione, ferma restando la naturale scadenza dei contratti se successiva ai sei mesi dal perfezionamento dell'Operazione.

Misura n. 4

Mantenimento dell'attuale portafoglio di offerta di servizi PI *business* e dei livelli di servizio ora garantiti, per 24 mesi dal perfezionamento dell'Operazione. Restano fermi gli impegni assunti nel procedimento di ottemperanza A493B, con ampliamento del numero dei CAP dalla forcella ivi stabilita del 20-25% ad un numero di CAP pari al 25% della popolazione.

Misura n. 5

Rimodulazione della soglia di accesso all'attuale offerta *wholesale* di posta indescritta, con riduzione della soglia a 8 milioni. L'offerta è indirizzata agli operatori postali alternativi dotati di una rete di recapito infrastrutturale ed è relativa a un servizio di accesso alla rete di recapito di Poste Italiane, accessibile per volumi a partire da 35 milioni di invii (soglia che appunto sarebbe ridotta a 8 milioni di invii) con prezzi decrescenti sulla base di scaglioni di volumi. La misura è da intendersi quale proposta migliorativa della specifica offerta descritta ai punti 20 e ss. del provvedimento AGCM n. 27568/2019, relativo al caso A493B. Poste Italiane ritiene di poter attuare la misura n. 5 entro il termine di 2 mesi dal perfezionamento dell'operazione.

Misura n. 6

Accesso ai punti di giacenza di Poste Italiane per gli invii inesitati del servizio di posta raccomandata. L'accesso sarà regolato secondo le seguenti modalità:

- numero di punti pari a 2.000, distribuiti in modo tale da garantire la copertura di tutto il territorio nazionale (almeno 1 punto in ogni provincia) in modo omogeneo (mix di copertura di aree metropolitane, capoluoghi di provincia, aree extraurbane);
- Poste Italiane si impegna a fissare il prezzo dell'accesso, definito per singolo pezzo, in base ad un criterio di cost-plus (costi calcolati secondo il criterio di tempi e metodi): sulla base del sistema di contabilità regolatoria si valorizzerà l'attività di gestione a sportello della posta raccomandata inesitata considerando i "tempi tecnici" (in luogo dei cd. "tempi saturi" comprensivi delle insaturazioni/inefficienze dell'ufficio postale) ed in particolare il costo del personale (con esclusione dei costi immobiliari, informatici, di funzionamento generico considerati dalla metodologia "full cost" impiegata nel sistema regolatorio), così da pervenire ad "costo effettivo minimo" da valorizzare poi in base ai volumi effettivi, cui aggiungere eventuali costi specifici di commessa (in particolare gli investimenti/costi incrementali informatici necessari per adeguare i sistemi e/o gli spazi di Poste Italiane all'operatività richiesta per gli operatori terzi); sulla valorizzazione complessiva così effettuata si applicherà un margine di *mark-up* del 5% circa, in linea con quanto condiviso con AGCom sulle analisi di replicabilità;
- i tempi della giacenza, e in generale il processo di gestione delle inesitate che PI garantirà, sarà per tutti gli operatori analogo a quello utilizzato dalla stessa Poste Italiane (esempi: giorni di giacenza, modulistica);
- il servizio sarà erogato a tutti gli operatori postali che hanno un volume minimo annuo di 100.000 raccomandate l'anno, definito tenendo conto anche delle caratteristiche dei piccoli operatori;
- l'accesso dei concorrenti ai punti di giacenza sarà reso disponibile entro il termine di 12 mesi dalla conclusione dell'Operazione, per rendere possibili i complessi adempimenti e i processi necessari alla sua concreta implementazione, tra i quali: i) l'implementazione di soluzioni IT che garantiscano l'interoperabilità dei sistemi di sportello con i sistemi di track and trace degli operatori; ii) la definizione di procedure per la consegna degli invii ai punti di giacenza e l'eventuale restituzione all'operatore; iii) la definizione di procedure di reclamo da parte dei clienti degli altri operatori; iv) la realizzazione di flussi di fatturazione tra gli operatori; v) le modalità di trattamento dei dati dei clienti degli operatori interessati; Poste Italiane è disponibile a comunicare in corso d'intervento la possibilità di attivare l'accesso anche prima del termine di 12 mesi, ove possibile tenuto conto della complessità tecnica e di contesto e della necessità di verificare ed integrare i sistemi di soggetti terzi;
- il servizio sarà valido per un periodo di 2 anni, eventualmente rinnovabile su richiesta, per garantire anche ai piccoli operatori ancora non dotati di un'adeguata organizzazione territoriale di competere sul mercato.

Misura n. 7

Accesso alle "cassette modulari" presenti sul territorio. Le cassette modulari consentono di effettuare il recapito della corrispondenza e degli avvisi di giacenza della posta a firma indirizzati presso strade disagiate (per il portalettere dell'operatore postale) o a bassa densità di popolazione. L'accesso sarà regolato secondo le seguenti modalità:

- il numero delle cassette modulari in Italia è pari a circa 20.000;
- Poste Italiane consentirà di accedere a tali cassette a tutti gli operatori postali che ne facciano richiesta. L'accesso potrà avvenire su base nazionale o su base regionale;
- l'accesso degli operatori alle cassette modulari sarà reso disponibile entro il termine di 12 mesi dalla conclusione dell'Operazione, per rendere possibili i complessi adempimenti e i processi necessari alla sua concreta implementazione, tra i quali: i) revisione contrattuale, ii) invio comunicazione a tutti i destinatari, iii) raccolta adesioni e consenso *privacy* dai destinatari, iv) gestione dei possibili recessi, v) contrattualizzazione degli operatori, vi) condivisione anagrafiche destinatari agli operatori che accederanno al servizio, vii) consegna chiavi per cassetta. Poste Italiane è disponibile a comunicare progressivamente in corso di intervento la possibilità di attivare l'accesso alle cassette modulari anche prima del termine di 12 mesi, ove possibile tenuto conto anche della necessità di adeguare i rapporti contrattuali con i circa 20.000 destinatari;
- il servizio sarà valido per un periodo di 2 anni, eventualmente rinnovabile su richiesta, per garantire anche ai piccoli operatori ancora non dotati di un'ideale organizzazione territoriale di competere sul mercato;
- Poste Italiane si impegna a fissare il prezzo dell'accesso come percentuale del prezzo complessivo del servizio postale reso, ossia il 10% del costo della posta massiva ordinaria;
- nelle cassette modulari gli operatori potranno consegnare le stesse tipologie di invio di Poste Italiane:
 - i singoli invii semplici (invii che non richiedono la firma all'atto della ricezione da parte del destinatario);
 - nel caso di invii a firma, quali a titolo indicativo e non esaustivo, invii raccomandati, assicurati e pacchi, l'operatore rilascerà un avviso di giacenza per consentirne il ritiro con le modalità e i termini previsti per ciascun servizio di recapito;
 - nelle cassette non vengono inseriti:
 - atti giudiziari o equiparati ex lege, nonché comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari che sono notificati con le modalità previste dalla legge n. 890/82;
 - cartelle esattoriali;
 - invii diretti a più destinatari alcuni dei quali non abbiano aderito al servizio (esempio co-intestatari di conto), oppure nel caso in cui uno dei destinatari abbia comunicato il recesso dal servizio;
 - altre tipologie di invii che Poste indicherà e comunicherà agli operatori; gli invii esclusi saranno i medesimi per Poste Italiane e per gli altri operatori che usufruiscono del servizio (ad esempio, oggetti di valore).

Misura n. 8

Formulazione di un'offerta *wholesale* di accesso alla rete di Poste Italiane a condizioni non discriminatorie, per la posta descritta e indescritta (per servizi equivalenti ai prodotti Posta Massiva e Raccomandata Smart), con le seguenti caratteristiche:

- l'offerta sarà rivolta agli operatori dotati da non meno di 24 mesi di licenza/autorizzazione, che siano qualificati, in grado di gestire i rapporti con la clientela dei destinatari (anche attraverso l'adozione di una Carta dei Servizi e di adeguate procedure per la gestione dei reclami) e che

forniscano garanzie di affidabilità (anche finanziaria) adeguate e proporzionate, secondo criteri la cui congruità sarà previamente verificata dall'AGCom;

- l'offerta sarà rivolta agli operatori così individuati che movimentino in accesso volumi complessivi pari a non meno di 1 milione di invii all'anno;
- l'offerta sarà differenziata a seconda che gli invii per i quali si chiede l'accesso siano consegnati in tutti i CMP di destino oppure soltanto in alcuni di essi (con conseguenti maggiori costi per Poste Italiane) anche in ragione della lunghezza della catena di recapito;
- in sede di prima applicazione, l'offerta avrà ad oggetto la parte di rete di Poste Italiane relativa ad aree attualmente non coperte da alcun operatore alternativo, sulla base del recente accertamento di tali aree operato da AGCom con Delibera 294/20/CONS del luglio 2020 e dell'aggiustamento apportato a tale dato per tener conto degli effetti dell'operazione (18% del territorio nazionale per la posta indescritta e 1-5% del territorio nazionale per la descritta). Ciò anche in considerazione della valutazione di duplicabilità di fatto svolta dagli altri operatori per le aree coperte da reti alternative;
- successivamente, tali aree andranno aggiornate secondo criteri che saranno definiti da AGCom nell'ambito del procedimento istruttorio avviato a luglio 2020 e che si concluderà entro febbraio 2021 (inclusi la densità abitativa e la superficie di ciascun CAP);
- i prezzi saranno fissati applicando condizioni più vantaggiose (-5%) rispetto alle attuali tariffe utilizzate per i suddetti prodotti di Servizio Universale, ferme restando le competenze di AGCom anche al fine di valutare l'impatto della misura integrativa sui costi del Servizio Universale. In particolare, Poste Italiane definirà un listino prezzi che terrà in considerazione la lunghezza della catena logistica utilizzata dagli operatori che chiederanno l'accesso, offrendo riduzioni di prezzo maggiori del 5% rispetto alla tariffa universale agli operatori che consegneranno nei punti più prossimi alla destinazione (es. CMP di destino), sempre nel rispetto delle condizioni tecniche definite;
- Poste Italiane si attiverà diligentemente al fine di rendere operativa la misura integrativa entro il termine di 12 mesi dal perfezionamento dell'operazione, e fornirà aggiornamenti periodici all'Autorità in merito all'avanzamento dei processi necessari per l'attuazione della misura ed ai relativi tempi.

Infine, Poste Italiane garantirà la trasparenza nelle condizioni di accesso alla rete postale di Poste Italiane nei confronti di Postel così come degli operatori terzi.

Poste Italiane S.p.A. trasmetterà delle relazioni semestrali, nel primo anno dalla notifica del presente provvedimento, e relazioni annuali negli anni a seguire, relative all'esecuzione delle misure prescritte, per consentire all'Autorità di verificare che non siano stati posti in essere comportamenti volti a limitarne la portata.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del

processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12339 - LINEA GROUP HOLDING/AGRIPOWER*Provvedimento n. 28498*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Linea Group Holding S.p.A. pervenuta il 24 novembre 2020;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Linea Group Holding S.p.A. (di seguito, LGH) è un'impresa a capo di un gruppo societario attivo in Italia nei settori dell'ambiente, dell'energia elettrica, del gas naturale e del calore. In particolare, il gruppo LGH opera nella generazione di energia elettrica, nella compravendita di energia elettrica e gas all'ingrosso e al dettaglio, nella distribuzione di gas, nel teleriscaldamento, nel servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, nel trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché marginalmente nelle telecomunicazioni, efficienza energetica e nell'ICT (*Information and Communication Technologies*). Da agosto 2016¹ la società è sottoposta alla direzione e al coordinamento di A2A S.p.A., impresa *multiutility*, quotata in borsa, a capo dell'omonimo gruppo societario, attivo in Italia e in Europa principalmente nei settori dell'energia elettrica (approvvigionamento all'ingrosso, produzione, distribuzione, vendita), del gas naturale (approvvigionamento all'ingrosso, distribuzione, vendita), dei servizi idrici integrati, della gestione e smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, della cogenerazione e del riscaldamento, della gestione del calore, del *facility management* nonché in altri servizi (illuminazione pubblica, regolazione del traffico, sistemi di videosorveglianza e lampade votive, servizi internet e fornitura di dati). A2A è controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, che ne detengono ciascuno il 25% del capitale. Il gruppo A2A ha realizzato nel 2019 un fatturato mondiale di circa 7,3 miliardi di euro, di cui circa [5-6]* realizzati in Italia.

2. Agripower S.r.l. (di seguito, Agripower) è la *holding* operativa del gruppo Maccaferri che ne detiene il capitale sociale tramite la società S.E.C.I. Società Esercizi Commerciali Industriali S.p.A.. Agripower è attiva nel settore del biogas. Essa opera, in particolare, in due segmenti della filiera: nella produzione di energia elettrica attraverso 18 impianti di produzione di energia a biogas e nella fornitura di servizi di O&M degli impianti a biogas (*operation & maintenance*).

¹ Cfr. provvedimento C12044 - A2A/LGH, n. 26012 del 18 maggio 2016 in Bollettino n. 17/2016.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel 2019, il fatturato di Agripower è stato di circa 43,6 milioni di euro, integralmente realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di LGH del 100% del capitale sociale di Agripower e quindi, in particolare, di 16 società attraverso le quali Agripower gestisce 18 impianti di produzione² di energia elettrica da biogas della potenza di 999 kW, distribuiti in 9 Regioni italiane per una potenza installata di circa 18 MW che producono annualmente circa 147 GWh. In particolare, LGH ha partecipato alla procedura fallimentare indetta dal Tribunale di Bologna, aggiudicandosi l'asta che si è tenuta il 30 settembre 2020.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera *b* della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il settore interessato

5. Il settore interessato dall'operazione è quello della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, in cui sono attive entrambe le Parti.

La produzione di energia elettrica da biogas

6. Il biogas è una miscela gassosa composta da metano e anidride carbonica utilizzata per produrre energia elettrica. Gli impianti di produzione da biogas sono alimentati da materiali provenienti da aziende agricole e consistono in sottoprodotti agricoli, colture energetiche, deiezioni animali, scarti di macellazione e residui agro-industriali. Gli impianti oggetto di acquisizione sono collocati in Umbria, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.

Il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica e gli effetti dell'operazione

7. Per quanto concerne la produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, il mercato include sia le transazioni a termine e a pronti concluse attraverso le piattaforme organizzate dal GME (Gestore del Mercato Elettrico), sia i contratti bilaterali (OTC o *over the counter*). La dimensione geografica del mercato è subnazionale, a causa dei macro-vincoli di rete che portano alla separazione

² Con riferimento a uno di essi sito in Finale Emilia (MO), la società detiene una partecipazione di minoranza pari al 20% del capitale.

delle zone in cui è stata divisa la rete di trasmissione nazionale ai fini dell'individuazione dei prezzi di equilibrio su MGP. Tali macro-vincoli permettono di identificare quattro "macro-zone" costituenti altrettanti mercati geografici distinti: la macro-zona Nord, la macro-zona Sud, la macro-zona Sicilia e la macro-zona Sardegna. Nel caso di specie, vengono in rilievo la macro-zona Nord, la macro-zona Sud e la macro-zona Sardegna. In tutte tali macro-aree, tuttavia, l'acquisita detiene quote di mercato marginali, sempre inferiori all'1% e, dunque, l'operazione non inciderà sulle quote già detenute dal gruppo acquirente sui mercati rilevanti in termini di energia venduta, peraltro inferiori al 10% nelle macro-zone Nord e Sud e inferiore all'1% nella macro zona Sardegna. In detti mercati risultano altresì presenti altri e più rilevanti operatori quali ENEL, ENI, Sorgenia e EPH.

8. Anche sotto il profilo di possibili effetti verticali tra la produzione di energia elettrica e le attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e/o speciali di A2A la Parte ha sottolineato che la materia prima che approvvigiona gli impianti di Agripower è esclusivamente proveniente da aziende agricole, e per tale motivo A2A non concorrerà nell'approvvigionamento di materia prima agli impianti a biogas oggetto di acquisizione. Pertanto, l'Operazione non condurrà ad alcuna modifica di rilievo della struttura del mercato in esame.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12340 - PENINSULA HOLDING-AZIMUT LIBERA IMPRESA/D.M.O. PET CARE

Provvedimento n. 28499

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalle società Peninsula Holding Sàrl e a Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., pervenuta in data 26 novembre 2020 e integrata in data 4 dicembre 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Peninsula Holding Sàrl (di seguito anche Peninsula) è una *holding company* di diritto lussemburghese, controllata da persone fisiche, che opera nel settore del *Private and Public Equity*. Le società del gruppo Peninsula gestiscono il capitale di alcuni fondi sovrani e investitori istituzionali internazionali. Peninsula, in particolare, è presente in Italia con partecipazioni in diverse società, tra le quali Italo, KIKO e Azimut Holding.

Nell'esercizio finanziario 2019, Peninsula ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa [504-700]* milioni di euro, di cui circa [100-504] milioni di euro in Italia.

2. Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (di seguito anche Azimut) è una società posseduta dalla Azimut Holding S.p.A., società il cui azionariato risulta essere all'80% flottante e al 20% distribuito tra gestori, consulenti e dipendenti uniti in un patto di sindacato. Le società del gruppo Azimut sono attive nella gestione di fondi di *private capital*. Azimut, in particolare, è una piattaforma integrata di prodotti e servizi dedicata a imprenditori/PMI, da un lato, e investitori/risparmiatori, dall'altro. Nell'esercizio finanziario 2019, Azimut ha realizzato, in Italia, un fatturato di circa [700-1.000] milioni di euro.

3. D.M.O. Pet Care S.r.l. (di seguito anche DMO) è una società posseduta dalla D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato S.p.A., a sua volta controllata, indirettamente, da persone fisiche. Il Gruppo DMO gestisce e sviluppa, direttamente e indirettamente, punti vendita di profumeria, igiene della persona, *pet food* e accessori per animali. La DMO possiede, in particolare, la catena italiana di negozi per piccoli animali di compagnia "L'Isola dei Tesori", in parte gestita direttamente e in parte affidata in *franchising*; inoltre, prima della realizzazione della presente operazione, alla DMO sarà trasferita l'attività attualmente svolta dalla controllante, relativa all'affidamento in *franchising* di punti vendita della catena di negozi "Dog&Cat", attivi nel medesimo settore. Il fatturato

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

complessivamente realizzato in Italia della DMO, comprensivo di entrambe le catene di negozi, è stato pari, nel 2019, a circa [100-504] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Peninsula e Azimut, tramite una BidCo, del controllo congiunto di DMO, società nella quale, prima del completamento dell'operazione, la controllante D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato S.p.A. trasferirà anche la piccola catena a insegna "Dog&Cat".

L'accordo preliminare tra le Parti prevede altresì un patto di non concorrenza del venditore della durata di 36 mesi.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta una modifica del controllo di un'impresa. Essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell'operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore integrale dell'azienda acquisita: esso ha infatti una durata di tre anni e la cessione è comprensiva anche dell'avviamento e del *know how*¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1 I mercati interessati

7. Il settore principalmente interessato dalla presente operazione è quello della vendita al dettaglio di prodotti per l'alimentazione e la cura di animali da compagnia. Nel proprio precedente C12139 - Noah 2/Mondial Pet Distribution², l'Autorità ha individuato diversi canali di distribuzione per tali prodotti, tra i quali i principali sono: *i*) i punti vendita di generi alimentari (come le grandi catene di supermercati); *ii*) le grandi superfici di vendita specializzate; *iii*) i *petshop* tradizionali; *iv*) il canale delle vendite *online*. I canali di vendita *ii*) e *iii*) sono stati considerati come un unico mercato rilevante, rappresentato dai punti vendita specializzati. In tale mercato, l'Autorità ha preso in considerazione anche la possibilità di includere i reparti specializzati delle grandi catene di supermercati e le vendite *online*, senza tuttavia arrivare a una soluzione conclusiva sul punto.

8. Nel caso di specie, una più precisa definizione dei mercati rilevanti del prodotto non appare comunque necessaria in quanto, qualsiasi sia la segmentazione del settore utilizzata, la valutazione degli effetti dell'operazione non si modifica.

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), §§ 18-20.

² C12139-Noah 2/Mondial Pet Distribution, provv. n. 27148 del 24.04.2018.

9. Dal punto di vista geografico, i mercati della distribuzione di prodotti per l'alimentazione e la cura degli animali domestici possono essere ritenuti di dimensione locale, sostanzialmente coincidente con le aree site intorno ai punti vendita delle Parti e percorribili in 20 minuti di tragitto in auto (cd. isocrone).

IV.2 Gli effetti dell'operazione

10. Poiché le società acquirenti non operano, né direttamente né attraverso le proprie controllate, nel settore di attività della *target* o in mercati collegati a monte o a valle dello stesso, l'operazione non produce effetti di sovrapposizione orizzontale o verticale.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l'oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12341 - BOSSONI AUTOMOBILI/MANDOLINI AUTO

Provvedimento n. 28500

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Bossoni Automobili S.p.A., pervenuto in data 30 novembre 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Bossoni Automobili S.p.A. (di seguito, Bossoni) è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di autovetture nuove e usate e di veicoli commerciali leggeri nuovi e usati dei marchi del Gruppo Volkswagen, di ricambi originali ed equivalenti dei marchi del Gruppo Volkswagen e nel settore dei servizi post vendita di assistenza, manutenzione e riparazione. Bossoni vende anche autovetture usate di altri marchi.

2. Bossoni è controllata da Gruppo Bossoni S.p.A., che ne detiene il 100% del capitale sociale.

3. Nel 2019 Gruppo Bossoni S.p.A. ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 543,1 milioni di euro, di cui circa 543,08 milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa 541,8 milioni di euro per vendite in Italia.

4. Mandolini Auto S.p.A. (di seguito, Mandolini) è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di autovetture nuove e usate dei marchi del Gruppo Volkswagen, di ricambi originali ed equivalenti dei marchi del Gruppo Volkswagen e servizi post vendita di assistenza, manutenzione e riparazione. Mandolini vende anche autovetture usate di altri marchi.

5. Il capitale sociale di Mandolini è detenuto da due persone fisiche (di seguito, i Venditori) nella misura del 50% ciascuna.

6. Nel 2019 Mandolini ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 83,7 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di Bossoni, del 100% del capitale sociale di Mandolini dai Venditori. Tramite scissione societaria o altre operazioni societarie e contrattuali, vengono escluse attività immobiliari o diverse che non sono funzionali alla gestione caratteristica del commercio di autoveicoli e ricambi e al servizio post vendita (di seguito, ramo *no core*).

8. Gli accordi contengono le seguenti restrizioni accessorie:

- una clausola di non concorrenza, che prevede che ciascuno dei Venditori si impegni, per un periodo di tre anni, a non svolgere direttamente o indirettamente, anche mediante partecipazioni in società o altri enti, nelle province di Brescia, Cremona, Mantova e Piacenza e per i marchi Volkswagen e Audi, alcuna attività di vendita di autoveicoli, pezzi di ricambio e prestazioni di servizi post vendita

in concorrenza con quella svolta da Mandolini; la clausola ha lo scopo di salvaguardare il valore dell'impresa acquisita;

- una clausola di non sollecitazione, che prevede che i Venditori non possano per tre anni distogliere in alcun modo personale dalla società ceduta; la clausola ha lo scopo di salvaguardare il valore dell'impresa acquisita.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.

10. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

11. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente ad un periodo di due anni, e non impedisca ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario¹.

Il patto di non sollecitazione sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente ad un periodo di due anni².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

12. Da un punto di vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia: *i*) la distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e di veicoli commerciali nuovi e usati, *ii*) la distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali e *iii*) i servizi post vendita di assistenza, manutenzione e riparazione di autoveicoli³.

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

² Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

³ Cfr., tra gli altri, provv. n. 28273 del 17 giugno 2020, C12300 – Eurocar Italia/Erre Esse, provv. n. 27594 del 12 marzo 2019, C12219 – Eurocar Italia/Saottini Auto, provv. n. 27458 del 12 dicembre 2018, C12203 – Eurocar/Dorigoni, provv. n. 26906 del 13 dicembre 2017, C12137 – PAG ITALY/RAMO DI AZIENDA DI STAREMILIA, provv. n. 22264 del 30 marzo 2011, C10979 – TT HOLDING/AUTOSTELLA e provv. n. 20359 del 1° ottobre 2009, C10265 – TT HOLDING/CAMAR; cfr. anche Decisione della Commissione europea del 1° agosto 2018, COMP/M.8963 – Eurocar/Bonaldi e Decisione della Commissione europea del 10 settembre 2018, COMP/M.9070 – Eurocar/Vicentini.

13. Il mercato *sub i*) interessa l'attività di distribuzione degli autoveicoli e dei veicoli commerciali nuovi e usati da parte dei concessionari ai consumatori finali. Le case produttrici commercializzano infatti le proprie vetture attraverso imprese di distribuzione (società controllate o operatori terzi) le quali, a loro volta, si avvalgono di una rete di concessionari che svolgono attività di vendita alla clientela.

14. Nell'ambito di tale mercato possono individuarsi diversi segmenti, distinguendo tra autoveicoli e veicoli commerciali, veicoli nuovi e usati, in base alle prestazioni, alle dimensioni e al prezzo delle autovetture commercializzate. Tuttavia, frequentemente i concessionari distribuiscono diverse tipologie di prodotto (utilitarie, categoria media, categoria superiore, ecc.) e le differenze sono andate riducendosi negli anni in ragione della tendenza delle case automobilistiche ad offrire sempre più accessori anche per le auto di media e piccola cilindrata. Ai fini della presente operazione, comunque, non appare necessario addivenire ad una esatta delimitazione merceologica del mercato.

15. Nell'ambito del settore della commercializzazione al dettaglio di parti e accessori di ricambio per autoveicoli passeggeri e veicoli commerciali, *sub ii*), è possibile individuare due categorie di prodotto: i ricambi originali e quelli equivalenti (ossia di qualità corrispondente). I pezzi di ricambio originali vengono commercializzati con il marchio della casa automobilistica; la ricambistica equivalente è invece fornita da operatori indipendenti del settore della componentistica (che possono anche rifornire le stesse case automobilistiche). I prezzi delle parti di ricambio equivalenti presentano un livello significativamente inferiore, che varia anche a seconda della tipologia di ricambio considerato.

Tuttavia si registra, dal lato della domanda, una significativa sostituibilità tra ricambi originali ed equivalenti di qualità corrispondente (variabile in funzione dell'età e della classe economica di appartenenza del veicolo, nonché del tipo di ricambio). Dal lato dell'offerta, inoltre, i centri di assistenza delle case automobilistiche (generalmente concessionarie e officine autorizzate) possono distribuire al dettaglio ricambi sia originali che equivalenti.

16. Il mercato dei servizi di assistenza post vendita per autoveicoli, *sub iii*), risulta caratterizzato da un'estrema polverizzazione dell'offerta. L'attività di riparazione e manutenzione viene infatti svolta da un'ampia gamma di operatori quali: officine e concessionari rivenditori autorizzati; officine indipendenti; stazioni di servizio; centri auto specializzati; servizi rapidi di assistenza (l'attività di assistenza in garanzia viene invece effettuata dagli stessi concessionari delle case automobilistiche ovvero da altri soggetti da queste autorizzati).

Il mercato geografico

17. Per quel che riguarda la rilevanza geografica, la dimensione dei mercati *sub i*), *ii*) e *iii*) può ritenersi locale. Tale ipotesi trae fondamento dai comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dall'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di vendita e di assistenza. Nei diversi precedenti relativi ai mercati in questione, l'Autorità ha definito i mercati locali sulla base dei confini amministrativi, individuando mercati aventi dimensione tendenzialmente provinciale. Nel caso di specie, seguendo tale approccio, in considerazione dell'ambito di operatività della società oggetto di acquisizione, il mercato geografico rilevante potrebbe ritenersi circoscritto alla provincia di Brescia.

18. In alternativa, è possibile definire gli ambiti locali tenendo conto della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e della propensione alla mobilità dal lato

della domanda. A tale riguardo, la parte notificante, sulla base dei dati di vendita del concessionario oggetto di acquisizione e della propria esperienza, ritiene che sia possibile ipotizzare l'esistenza di un bacino di utenza individuato dalle aree site intorno al concessionario di Mandolini oggetto di acquisizione percorribili in 40 ovvero 60 minuti di tragitto in macchina per il mercato *sub i*) e in 20 minuti di tragitto in macchina per i mercati *sub ii*) e *sub iii*) (di seguito, le isocrone).

Effetti dell'operazione

19. La società Mandolini oggetto di acquisizione è attiva mediante un concessionario ubicato nel comune di Brescia, mentre l'acquirente gruppo Bossoni detiene vari concessionari ubicati nelle province di Brescia, Cremona, Mantova e Piacenza. A livello provinciale, si verificano quindi sovrapposizioni tra le attività delle Parti nella sola provincia di Brescia.

20. Nei mercati della distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri⁴, della distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli e dei servizi di assistenza, riparazione e manutenzione di autoveicoli, nella provincia di Brescia Mandolini detiene quote rispettivamente pari al [1-5%]* circa (e in particolare al [5-10%] circa nel segmento nuovo e [inferiore all'1%] circa nel segmento usato), al [1-5%] circa e al [1-5%] circa, mentre il gruppo Bossoni detiene quote rispettivamente pari al [5-10%] circa (e in particolare al [10-15%] circa nel segmento nuovo e al [5-10%] circa nel segmento usato), al [5-10%] circa e al [1-5%] circa; pertanto le quote congiunte delle parti sono rispettivamente pari al [10-15%] circa (e in particolare al [15-20%] circa nel segmento nuovo e al [5-10%] circa nel segmento usato), al [10-15%] circa e al [1-5%] circa.

21. Considerando le isocrone costruite intorno alla concessionaria di Mandolini oggetto di acquisizione:

- nel mercato *sub i*), nella isocrona a 40 minuti, Mandolini detiene una quota pari al [1-5%] circa (e in particolare al [5-10%] circa nel segmento nuovo e al [1-5%] circa nel segmento usato), mentre il gruppo Bossoni detiene una quota pari al [5-10%] circa (e in particolare al [10-15%] circa nel segmento nuovo e al [1-5%] circa nel segmento usato), e pertanto la quota congiunta delle parti è pari al [10-15%] circa (e in particolare al [15-20%] circa nel segmento nuovo e al [5-10%] circa nel segmento usato);

- nel mercato *sub i*), nella isocrona a 60 minuti, Mandolini detiene una quota pari al [1-5%] circa (e in particolare al [1-5%] circa nel segmento nuovo e al [1-5%] circa nel segmento usato), mentre il gruppo Bossoni detiene una quota pari al [5-10%] circa (e in particolare al [5-10%] circa nel segmento nuovo e al [1-5%] circa nel segmento usato), e pertanto la quota congiunta delle parti è pari al [5-10%] circa (e in particolare al [10-15%] circa nel segmento nuovo e al [5-10%] circa nel segmento usato);

- nel mercato *sub ii*), nella isocrona a 20 minuti Mandolini detiene una quota pari al [1-5%] circa mentre il gruppo Bossoni detiene una quota pari al [5-10%] circa, e pertanto la quota congiunta delle parti è pari al [5-10%] circa;

⁴ La società Mandolini oggetto di acquisizione è attiva nella distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri mentre non è attiva nella distribuzione al dettaglio di veicoli commerciali leggeri.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

- nel mercato *sub iii*), nella isocrona a 20 minuti Mandolini detiene una quota [*inferiore all'1%*] circa mentre il gruppo Bossoni detiene una quota pari al [*1-5%*] circa, e pertanto la quota congiunta delle parti è pari al [*1-5%*] circa.

Nel caso di specie, tuttavia, l'esatta definizione dei mercati può essere lasciata aperta, non ravvisandosi, in entrambi i casi, criticità dal punto di vista concorrenziale.

22. In tali mercati sono, inoltre, presenti numerosi e qualificati concorrenti.

23. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12342 - OCM LUXEMBOURG POW V/COL GIOVANNI PAOLO-MCM*Provvedimento n. 28501*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di OCM Luxembourg POW V S.à.r.l. pervenuta in data 30 novembre 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. OCM Luxembourg POW V S.à.r.l. (di seguito, Oaktree POW V) è una società facente capo a Oaktree Power Opportunities Fund V Holdings, L.P., fondo di private *equity* statunitense, indirettamente gestito da Oaktree Capital Group LLC, a sua volta società a pieno titolo di *asset management* (di seguito, collettivamente, il Gruppo Oaktree), indirettamente controllata congiuntamente da Oaktree Capital Group Holdings GP LLC e da Brookfield Asset Management Inc.¹ (di seguito, Brookfield)². Entrambe le società *holding* sono quotate alla borsa di New York e Brookfield anche su quella di Toronto.

Il Gruppo Oaktree, è attivo nella prestazione di servizi di *asset management* con esperienza in investimenti in diversi settori, tra i quali figurano i crediti, il *private equity*, il *real estate* e i titoli azionari quotati³. Brookfield è una società di gestione patrimoniale canadese con interessi in diversi settori, tra cui quello immobiliare, delle infrastrutture e delle energie rinnovabili, oltre a operare nel *private equity* e nella compravendita di titoli del debito pubblico.

Nel corso del 2019, il fatturato consolidato di Gruppo Oaktree e di Brookfield, a livello mondiale, è stimato in circa [70-80]* miliardi di euro, di cui circa [20-30] miliardi di euro generati in Europa e circa [700-1.000] milioni di euro in Italia.

2. Il “Gruppo Col” oggetto della presente operazione è costituito da Col Giovanni Paolo S.p.A. (“Col Giovanni”), e dalle sue controllate Seb S.r.l. - Stabilimenti elettronici di Barlassina (“Seb”) e Col GP Maroc S.à.r.l. (“Col Marocco”, quest’ultima tuttavia sostanzialmente inattiva dal 2012. Il capitale sociale del Gruppo Col è interamente detenuto dalla società HC 1920 S.r.l., partecipata, a sua volta, da persone fisiche riconducibili alla famiglia Col.

¹ Cfr. Commissione europea, COMP/M.9390, Brookfield Asset Management/Oaktree Capital Group, 30 luglio 2019.

² Brookfield ha interessi in diversi settori tra cui quello immobiliare, delle infrastrutture e delle energie rinnovabili oltre a operare nel *private equity* e compravendita di titoli del debito pubblico.

³ Cfr. Commissione europea, M.9590 – OAKTREE / RAFI, 11 dicembre 2019. Si veda al riguardo Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01) § 146 sulla nozione di impresa interessata e acquisizione del controllo da parte di un'impresa comune.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Il Gruppo Col è attivo nel settore elettrotecnico e, in particolare, nella produzione e distribuzione di prodotti per i sistemi di media tensione, quali interruttori e sezionatori, e nella produzione e distribuzione di dispositivi di protezione e controllo delle linee elettriche in media tensione, nonché nella progettazione di sistemi di monitoraggio e controllo delle linee ad alta tensione per la trasmissione di energia. In misura del tutto residuale, il Gruppo Col è attivo nell'installazione di impianti e nella produzione di sensori che trovano applicazione nel settore elettrico e ferroviario (sensori di velocità, sfere di segnalamento, etc.).

Nel 2019, il fatturato realizzato dal Gruppo Col a livello mondiale è stato di circa [31-100] milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni di euro generati in Europa e circa [31-100] milioni di euro in Italia.

3. MCM S.r.l. ("MCM") è attiva principalmente nella produzione e distribuzione di trasformatori di misura per corrente di media tensione e relativi sensori di misura. MCM è controllata da una persona fisica facente capo alla famiglia Col.

Nel 2019, il fatturato generato da MCM in Europa è stato di circa [1-10] milioni di euro di cui [1-10] milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione in esame consiste in una serie di transazioni collegate e interdipendenti per la compravendita di azioni del Gruppo Col e di MCM da parte di Oaktree POW V, per il tramite di società veicolo appositamente costituite, una "NewCo" e una società "Investitore". In particolare la "NewCo" disporrà dell'intero capitale sociale del Gruppo Col, il quale acquisirà contestualmente, per il tramite di Col Giovanni, il 51% del capitale sociale e dei diritti di voto di MCM⁴. Il capitale sociale della NewCo sarà detenuto al 70% da Investitore, controllata da Oaktree POW V, e per la restante quota farà capo, per il tramite di una società veicolo ("Co-Investitore") alle persone fisiche oggi proprietarie del Gruppo Col. In virtù delle regole di *governance* pattuite tra le Parti, Oaktree POW V disporrà della maggioranza del capitale votante sulle decisioni strategiche per il Gruppo Col e il Co-investitore non beneficerà di alcun diritto di veto al riguardo⁵. Pertanto, ad esito dell'operazione di concentrazione notificata, il gruppo Gruppo Oaktree eserciterà il controllo esclusivo sul Gruppo Col e, per effetto dell'acquisizione del controllo di MCM, anche su quest'ultima.

5. Le Parti hanno altresì pattuito un obbligo di non concorrenza e di non sollecitazione in capo agli attuali soci venditori, per un periodo di 5 anni a partire dalla data in cui i venditori deterranno una partecipazione in Newco [Omissis]⁶, in Italia e all'estero.

⁴ [Omissis].

⁵ [Omissis].

⁶ [Omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza e di non sollecitazione concordato dalle parti può essere considerato accessorio e necessario alla realizzazione dell'operazione in esame, in quanto volto a preservare il valore delle imprese *target* acquisite, a condizione che lo stesso sia limitato ad un periodo di tre anni, circoscritto all'ambito merceologico e geografico di attività delle stesse e non impedisca al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario⁷.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. Tenuto conto dell'attività svolta dalle società oggetto di acquisizione, l'operazione in esame interessa, per quanto attiene eventuali profili di sovrapposizione orizzontale delle attività tra le Parti: i) l'equipaggiamento per il settore elettrico e, nel caso di specie, il segmento della produzione e distribuzione di prodotti di medio voltaggio⁸, che rappresenta l'attività prevalente delle imprese *target*⁹; in via residuale, ii) i sistemi di automazione energia e sistemi informativi (Energy Automation and Information Systems)¹⁰ e iii) l'installazione di apparecchiature elettromeccaniche; per potenziali profili di natura verticale, l'operazione interessa: iv) la produzione, integrazione, e distribuzione di sistemi fotovoltaici¹¹, posto che le società *target* non operano in questo mercato.

9. Sotto il profilo geografico, si tratta di mercati (quantomeno i primi tre) che hanno una estensione sovranazionale, almeno pari al SEE, alla luce, in particolare, dell'assenza di barriere commerciali, della bassa incidenza dei costi di produzione sul valore dei prodotti e del fatto che la maggior parte dei produttori sia attiva a livello SEE. Con riguardo al mercato della produzione, integrazione, e distribuzione di sistemi fotovoltaici, nonostante l'uniformità degli *standard* tecnici, la relativa

⁷ Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

⁸ Cfr. AGCM, C11173, ABB/PGC Powergreen Consulting, 4 agosto 2011.

⁹ Nello specifico il Gruppo Col produce e commercializza interruttori di circuito (*circuit breakers*), di sezionatori (*switch disconnectors*), di *switchgears* e di apparecchi di commutazione (*switchboards*). MCM produce invece trasformatori di misura (tra cui rientrano i trasformatori di corrente e di tensione). Si tratta di prodotti funzionali all'interruzione del flusso di corrente e impiegati da operatori attivi nel settore dell'energia elettrica (tra cui le utilities come Enel Distribuzione S.p.A., Terna S.p.A., Acea S.p.A. e A2A S.p.A.) per controllare, proteggere e isolare le apparecchiature elettriche e la risoluzione di guasti sugli impianti.

¹⁰ Si tratta dell'insieme di prodotti, sistemi e servizi destinati a promuovere reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica che garantiscono maggiore efficienza energetica e affidabilità. Tra i prodotti relè di protezione, dispositivi di misurazione, e sistemi di comunicazione dati; quanto ai sistemi quelli di gestione della rete, del mercato e di automazione di potenza; oltre che servizi di consulenza, gestione, formazione.

¹¹ In particolare per quanto attiene gli interessi di Brookfield.

omogeneità dei prezzi e l'assenza di barriere significative a livello distributivo, fattori di natura regolatoria potrebbero concorrere ad una definizione limitata al territorio nazionale.

10. Nel caso di specie, comunque, a prescindere dall'esatta definizione dei mercati rilevanti, l'operazione in esame non appare in grado di produrre significative sovrapposizioni orizzontali e verticali tra le attività delle Parti.

Nei mercati della produzione e distribuzione di prodotti di medio voltaggio e dei sistemi di automazione energia e sistemi informativi, operano solo le società *target* con una quota aggregata a livello europeo inferiore al 5% o, comunque, in maniera marginale e limitatamente a taluni segmenti, a fronte, peraltro, della presenza di numerosi e qualificati *competitors*¹². Analogamente, nel mercato dell'installazione di apparecchiature elettromeccaniche, in cui il Gruppo Oaktree e Brookfiled operano a livello europeo, con quote di mercato, rispettivamente, inferiori al 5% e all'1%, l'operazione non produrrà effetti apprezzabili, in quanto la posizione delle società *target* è del tutto residuale, con una quota di mercato largamente inferiore all'1%.

Quanto al mercato della produzione, integrazione, e distribuzione di sistemi fotovoltaici, laddove si facesse riferimento al più ampio mercato europeo, l'operazione darebbe luogo ad un'eventuale relazione verticale tra le attività delle Parti che, tuttavia, risulterebbe priva di effetti apprezzabili in ragione della contenuta posizione *post*-concentrazione in ciascun mercato interessato¹³.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea ad incidere in maniera significativa sulle condizioni concorrenziali nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e non sollecitazione intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

¹² Per quanto concerne la produzione e distribuzione di prodotti di medio voltaggio le Parti citano tra i produttori concorrenti operatori tra cui Siemens, Schneider, e ABB, con quota stimata, rispettivamente, non inferiori al 10% fino al 35%. Anche nel mercato dei sistemi operano qualificate imprese quali Siemens, ABB, Ducati Energia, Selta, Thytronic, Tesmec.

¹³ Le Parti hanno indicato che gli installatori di sistemi fotovoltaici, così come gli installatori di apparecchiature elettromeccaniche, possono approvvigionarsi di prodotti di medio voltaggio e prodotti di protezione/sistemi di gestione da soggetti terzi ai fini della fornitura di impianti e sistemi integrati ai clienti finali

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12344 - ESPRINET/IDMAINT-DACOM*Provvedimento n. 28502*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte della società Esprinet S.p.A., pervenuta in data 1° dicembre 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Esprinet S.p.A. (di seguito "Esprinet") è una società quotata alla Borsa di Milano, attiva nella distribuzione "*business-to-business*" di prodotti informatici (*hardware e software*) e di elettronica di consumo e di apparati di telefonia mobile, nonché – tramite la società controllata Celly S.p.A. – nella distribuzione all'ingrosso di accessori di apparati di telefonia mobile. Esprinet si rivolge a una clientela costituita da rivenditori orientati a utenti finali sia di tipo "*consumer*" sia di tipo "*business*". I mercati geografici su cui è principalmente attivo il gruppo Esprinet sono Italia, Spagna e Portogallo.

Nel 2019 Esprinet ha realizzato un fatturato a livello mondiale di circa [4-5]* miliardi di euro, di cui circa [2-3] miliardi di euro a livello nazionale.

2. Dacom S.p.A. (di seguito "Dacom") svolge la propria attività nel commercio all'ingrosso di *computer*, apparecchiature informatiche periferiche e di *software*. Dacom è distributore specializzato nella fornitura di prodotti e servizi per il settore AIDC ("*automatic identification and data capture*", ovvero prodotti per il *mobile computing*, la stampa di codici a barre, la lettura, l'identificazione automatica e una serie completa di servizi pre e *post* vendita). Inoltre, Dacom svolge la propria attività nel settore della commercializzazione (ma non nella produzione) di prodotti e servizi inerenti all'identificazione automatica delle merci per la logistica e punti vendita, fornendo anche supporto ed assistenza tecnica ai propri clienti. Dacom è soggetta al controllo di quattro persone fisiche ed è attiva principalmente in Italia.

Nel 2019 Dacom ha realizzato un fatturato a livello eurounitario pari a circa [31-100] milioni di euro, di cui a livello nazionale circa [31-100] milioni di euro.

3. Idmaint S.r.l. (di seguito "Idmaint") è una società del gruppo Dacom, attraverso cui vengono forniti servizi di manutenzione e un supporto tecnico *hardware e software*, nella fase pre e *post* vendita. Idmaint è soggetta al controllo di RD Software s.r.l. (di seguito "RD"), la quale, a sua volta, è soggetta al controllo di tre dei quattro azionisti di Dacom.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel 2019 Idmaint ha realizzato un fatturato a livello mondiale pari a circa [1-10] milioni di euro, di cui [1-10] milioni di euro a livello nazionale.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di Esprinet, del 100% del capitale sociale di Dacom e Idmaint e, indirettamente, delle società controllate da quest'ultima.

5. Il contratto di acquisizione prevede un patto di non concorrenza a carico delle società venditrici e dei relativi soci. La durata del patto è di cinque anni e ha efficacia circoscritta all'area geografica interessata dall'attività svolta precedentemente alla conclusione dell'accordo. La società venditrice e i relativi soci si impegnano, in particolare, a non svolgere attività in concorrenza con l'attività svolta dalle società oggetto di cessione. La dimensione geografica del patto di non concorrenza comprende l'Unione europea, la Gran Bretagna, la Svizzera e gli Stati Uniti d'America.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalla società di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 31 milioni di euro¹.

7. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto in precedenza può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente a un periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione e che sia limitato al territorio nazionale².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

8. L'operazione in esame interessa il settore dell'Information *Technology* (IT). All'interno di tale settore, la prassi decisionale dell'Autorità ha individuato un distinto mercato della distribuzione all'ingrosso di prodotti *hardware* e *software* effettuata principalmente nei riguardi di rivenditori professionali indipendenti³.

9. In considerazione dell'ambito di operatività delle imprese interessate, il mercato rilevante del prodotto, nel caso in esame, è quello della distribuzione all'ingrosso di prodotti *hardware* e *software*

¹ V. Delibera AGCM 17 marzo 2020, n. 28177, in Bollettino n. 12 del 23 marzo 2020.

² Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

³ V. provvedimento n. 26811 del 18 ottobre 2017, C12118 – *Computer Gross Italia/Icos*, in Bollettino n. 42/2017; provvedimento n. 25939 del 23 marzo 2016, C12036 – *Esprinet/Ramo Di Azienda Di Edslan*, in Bollettino n. 11/2016; provvedimento n. 16204 del 30 novembre 2006, C8083 – *Esprinet/Actebis Computer Italia*, in Bollettino n. 28/2006.

effettuata principalmente nei riguardi di rivenditori professionali indipendenti. Inoltre, la prassi della Commissione UE, considera anche i servizi ancillari alla distribuzione all'ingrosso di *hardware* e *software* (ad esempio assistenza *post-vendita*, addestramento) quali afferenti a tale mercato⁴.

10. Dal punto di vista geografico, in considerazione dell'ambito di operatività delle imprese oggetto di acquisizione, la dimensione geografica è rappresentata dal mercato nazionale della distribuzione all'ingrosso di prodotti informatici e di elettronica di consumo.

11. In base alle informazioni fornite dalle parti, su tale mercato Esprinet è attualmente il primo operatore, detenendo una quota pari al [25-30%] circa del mercato, che si incrementerà in misura [inferiore all'1%] a seguito dell'operazione in esame, date le quote detenute dalle società oggetto di acquisizione.

12. Sullo stesso mercato sono, inoltre, presenti numerosi e qualificati operatori con capillari reti di vendita diffuse sull'intero territorio nazionale quali, ad esempio: Computer Gross Italia (con una quota di mercato pari a [15-20%]), Tech Data ([10-15%]), e Ingram Micro Italia ([10-15%]).

13. Inoltre, si rileva che il settore della distribuzione IT, dal punto di vista dei prodotti, è contraddistinto da un'elevata sostituibilità dal lato della domanda, in quanto i prodotti di marca non sono distribuiti in esclusiva sul territorio italiano, e dalla presenza di numerosi e qualificati operatori con capillari reti di vendita diffuse sull'intero territorio nazionale⁵.

14. Infine, lo stesso mercato appare tuttora caratterizzato, sulla base delle informazioni fornite dalla parte notificante, dall'assenza di elevate barriere all'ingresso, che assicura il mantenimento di una pressione concorrenziale sugli operatori attivi sul mercato.

15. Per questi motivi si ritiene che l'operazione in esame non sia idonea a produrre significativi effetti sull'assetto concorrenziale del mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza stipulato tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge 287/90.

⁴ V. M.8248 – *Tech Data / Avnet's Technology Solutions*, par. 10 e 19.

⁵ C8083 – *Esprinet/Actebis Computer Italia* (2006).

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1715 – FRIULI VENEZIA GIULIA - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19

Roma, 20 ottobre 2020

Regione Friuli Venezia Giulia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente alla Delibera di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 779 del 29 maggio 2020, recante *“Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'art. 5 della L.R. 12 marzo 2020 n. 3, recante misure a sostegno delle attività produttive. Approvazione definitiva”*, riguardo alla Delibera di Giunta regionale n. 995 del 3 luglio 2020, recante *“Estensione delle attività ammesse a contribuzione già individuate con Delibera n. 779/2020”*, nonché ad ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e conseguente.

La Delibera n. 779/2020, portata all'attenzione dell'Autorità con segnalazione pervenuta il 24 agosto 2020, riconosce, in un unico articolo, il diritto a ricevere i contributi a fondo perduto stanziati dalla Regione alla condizione che *“le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali oggetto di contributo devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale, e le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo”*. Essa costituisce attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 3/2020, recante *“Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che, sulla base della sola presentazione della domanda, permette di concedere contributi a imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, nonché a favore di artisti e liberi professionisti. Tale previsione è ribadita all'art. 2, comma 2, dell'Allegato alla delibera stessa.

Il Decreto Direttoriale n. 1384 del 4 giugno 2020 ha stabilito che i contributi venissero concessi ed erogati secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda fino al 26 giugno 2020, nei limiti delle risorse disponibili.

Con Delibera n. 995 del 3 luglio 2020, la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato ulteriori categorie di attività colpite dalla crisi prodotta dal Covid-19 e ha rivalutato l'entità del contributo

per alcuni operatori, dando *“atto che, trattandosi di una sostanziale prosecuzione della linea contributiva di cui alla deliberazione 779/2020, i criteri e modalità approvati con suddetta deliberazione sono da intendersi integralmente richiamati e applicabili anche al procedimento contributivo a favore delle ulteriori attività produttive individuate con l'allegato alla presente deliberazione”*. Conseguentemente, tale Delibera ha individuato una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande, compresa tra il 7 e il 15 luglio 2020.

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Le menzionate Delibere integrano un profilo di restrittività, con ciò ponendosi in contrasto con i principi di concorrenza. Infatti, limitare la concessione di un beneficio economico soltanto alle imprese che abbiano non solo la sede operativa, ma anche legale, in un dato territorio, comporta l'indebita esclusione di imprese che, pur avendo sede legale fuori regione, sono comunque operative nel territorio e in grado quindi di *“restituire”* al tessuto economico regionale i frutti del beneficio ricevuto.

Occorre precisare che una simile restrizione deriva non già dalla L.R. n. 3/2020 – di cui le menzionate Deliberazioni di Giunta costituiscono attuazione –, bensì dalla Delibera n. 779/2020, espressamente confermata dalla Delibera n. 995/2020, che rinnova la previsione dei requisiti territoriali legati alla sede operativa e legale.

Si tratta di un profilo più volte censurato dall'Autorità in precedenti interventi di *advocacy*, in cui è stato evidenziato che tali requisiti territoriali costituiscono *“un freno ingiustificato e artificioso allo sviluppo dimensionale delle imprese”* e che la previsione di un requisito legato alla sede legale appare idoneo a escludere operatori con sede legale e/o altre sedi operative fuori dalla regione interessata, *“producendo una compartimentazione a livello di mercato limitata agli ambiti regionali”*. Al tempo stesso, l'Autorità ha ritenuto giustificabile, sul piano *antitrust*, che, *“in un'ottica di rispetto dei limiti di competenza territoriale, gli enti concedano l'utilizzo dei propri fondi ... a favore esclusivamente di imprese operanti nel territorio (...), purché, ovviamente, ciò non costituisca una barriera all'ingresso”* di soggetti che operano in ambito regionale, pur avendo sede legale fuori dalla Regione¹.

In definitiva, le Delibere nn. 779/2020 e 995/2020, nella misura in cui riconoscono contributi pubblici unicamente agli operatori economici aventi sia sede legale che sede operativa nel territorio della regione, appaiono idonee a limitare indebitamente la platea dei soggetti che possono beneficiarne, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale, espressamente vietati dagli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. e), Cost., dagli artt. 56 e 49 TFUE in materia di libertà di circolazione e stabilimento, nonché dalle norme di liberalizzazione intervenute proprio per sancire e tutelare la libertà di iniziativa economica, riconducibili agli artt. 10 e 12 del D.lgs. n. 59/10, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, e all'art. 34 del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), in forza del quale *“ogni misura adottata dai pubblici poteri e idonea a incidere sul libero gioco della concorrenza è giustificata solo ove si dimostri che la stessa è necessaria e adeguata rispetto alla finalità di*

¹ Cfr. il parere motivato ex art. 21-bis AS1090 del 24 luglio 2013, *“Regione Veneto. Modalità di utilizzo del fondo di garanzia”*, cui è seguito l'adeguamento della Regione interessata che ha eliminato il riferimento al requisito territoriale legato alla sede operativa, in Boll. n. 43/2013; il parere motivato AS920 del 14 marzo 2012, *“Regione Abruzzo – Disposizioni di attuazione per la concessione dei contributi in conto interessi per integrazione dei fondi rischi”*, relativo alla previsione del requisito territoriale della sola sede legale nella Regione, in Boll. n. 11/2012.

interesse pubblico perseguita, nel senso che tale finalità non può trovare realizzazione attraverso misure alternative meno invasive”.

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento della regione Friuli Venezia Giulia al parere motivato espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in materia di contributi economici per i danni prodotti dal Covid-19 riconosciuti soltanto a operatori con sede legale e operativa nel territorio della Regione.

Nella propria riunione del 13 ottobre 2020, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in merito alla Delibera di Giunta regionale n. 779 del 29 maggio 2020, recante “*Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza Covid-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell’art. 5 della L.R. 12 marzo 2020 n. 3, recante misure a sostegno delle attività produttive. Approvazione definitiva*”, alla Delibera di Giunta regionale n. 995 del 3 luglio 2020, recante “*Estensione delle attività ammesse a contribuzione già individuate con Delibera n. 779/2020*”, e a ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente

Tali atti, infatti, riconoscono l’erogazione di un contributo *una tantum* e a fondo perduto di importo variabile a seconda della tipologia di attività economica svolta, soltanto agli operatori aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, escludendo indebitamente gli operatori attivi in tale ambito ma aventi la sede legale fuori regione. Essi risultano, pertanto, idonei a limitare indebitamente la platea dei soggetti che potranno beneficiare del contributo pubblico, in applicazione di un criterio discriminatorio su base territoriale, in contrasto con gli articoli 117, comma 2, lett. e), Cost., nonché con gli obiettivi di liberalizzazione posti dagli articoli 56 e 49 TFUE in materia di libertà di circolazione e stabilimento, nonché con l’art. 34 del D.L. n. 201/2011.

La Regione Friuli Venezia Giulia, ricevuto detto parere motivato il 20 ottobre 2020, con nota del 30 novembre u.s. ha unicamente espresso una complessiva critica al parere stesso, senza offrire alcuna giustificazione di interesse generale sottesa alla previsione del doppio requisito territoriale censurato che potesse essere idonea a superare i rilievi dell’Autorità ivi espressi.

Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato dello scorso 13 ottobre ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

nella propria riunione del 15 dicembre 2020, ha quindi disposto l'impugnazione davanti al TAR Friuli Venezia Giulia delle menzionate Delibere e di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e conseguente.

AS1716 - NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA

Roma, 25 novembre 2020

Ministero dello Sviluppo Economico

Con riferimento alle richieste di parere che il 13 novembre 2020 codesto Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato, per l'esame e l'eventuale formulazione di rilievi sugli aspetti di competenza, di sei progetti di regola tecnica della Francia a contenuto identico e rivolti a sei categorie di professionisti sanitari – “*Decreto recante modifica del codice deontologico dei medici e relativo alla loro comunicazione professionale*”, corrispondente alla notifica n. 2020/0560/F; “*Decreto recante modifica del codice deontologico dei chirurghi-dentisti e relativo alla loro comunicazione professionale*”, corrispondente alla notifica n. 2020/0561/F; “*Decreto recante modifica del codice deontologico delle ostetriche e relativo alla loro comunicazione professionale*”, corrispondente alla notifica n. 2020/0562/F; “*Decreto recante modifica del codice deontologico degli infermieri e relativo alla loro comunicazione professionale*” corrispondente alla notifica n. 2020/0563/F; “*Decreto recante modifica del codice deontologico massaggiatori e fisioterapisti e relativo alla loro comunicazione professionale*”, corrispondente alla notifica n. 2020/0564/F e “*Decreto recante modifica del codice deontologico dei professionisti della pedicure-podologi e relativo alla loro comunicazione professionale*”, corrispondente alla notifica n. 2020/0565/F –, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 24 novembre 2019, fermo restando che non intende in alcun modo invadere le competenze del legislatore francese, ha deciso di svolgere, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni tese ad evidenziare alcune disposizioni che appaiono in contrasto con i principi di tutela della concorrenza più volte espressi da questa Autorità.

I progetti di codici deontologici comunicati, pur rappresentando un sensibile miglioramento rispetto al preesistente divieto di pubblicità sanitaria, presentano, infatti, alcune residuali criticità.

Preliminarmente, si precisa che, essendo i progetti identici nei punti citati, per maggior chiarezza espositiva, si farà riferimento alla sola numerazione del codice dei medici (2020/0560).

Ciò posto, in primo luogo rileva la nuova formulazione dell’Articolo R. 4127-19-1. – I.¹, che contiene la lista delle informazioni che il medico può comunicare, senza la specificazione che la

¹ L’articolo recita: “*Il medico è libero di comunicare al pubblico, con qualsivoglia mezzo ivi compreso attraverso un sito web, informazioni di carattere tale da contribuire alla libera scelta del professionista sanitario da parte del paziente e relative, in particolare, alle proprie competenze e alla propria pratica professionale, nonché al proprio percorso professionale e alle condizioni del suo esercizio.*”

“*Detta comunicazione adempie alle disposizioni vigenti e agli obblighi deontologici definiti alla presente sezione. È leale e onesta, non si avvale di testimonianze di terzi, non si basa sul confronto con altri medici o istituti e non incoraggia il*”

stessa non ha carattere esaustivo. Sul punto merita osservare che al fine di non restringere ingiustificatamente la libertà del professionista di pubblicizzare la propria attività, una lista di questo tipo dovrebbe avere un chiaro carattere esemplificativo e che, in ogni caso, deve essere consentita la pubblicità sul prezzo che costituisce un importante fattore di confronto concorrenziale.

L'Articolo contiene, inoltre, un divieto di pubblicità comparativa, ripreso anche dall'Articolo R. 4127-53². Come è noto, al riguardo, la stessa Commissione europea, nella propria Relazione del 2004, ha affermato come sia *“ampiamente riconosciuto che la pubblicità, ed in particolare la pubblicità comparativa, può essere uno strumento di concorrenza fondamentale per le nuove imprese che fanno il loro ingresso nel mercato e per le imprese esistenti che lanciano nuovi prodotti”*³. Tenuto conto della possibilità, anche nel settore sanitario, di valorizzare gli elementi che differenziano il servizio pubblicizzato basandosi su criteri oggettivi e nel rispetto degli imprescindibili requisiti di trasparenza, non ingannevolezza, veridicità e correttezza della pubblicità diffusa, un divieto generalizzato nei confronti di qualunque tipo di pubblicità comparativa, assume un carattere oggettivamente e ingiustificatamente restrittivo della concorrenza.

Infine, l'articolo utilizza la dignità professionale come criterio per valutare la pubblicità. Anche in tal caso, l'Autorità ritiene che le regole deontologiche che utilizzano parametri come la *“dignità della professione”*, quali criteri cui deve adeguarsi il comportamento economico dei professionisti, sono idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza, laddove non limitate a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi⁴. In particolare, il riferimento alla dignità professionale quale parametro vincolante di valutazione dei messaggi pubblicitari, privo di criteri che concorrono a individuarne chiaramente l'esatto contenuto prescrittivo e quindi suscettibile di interpretazioni e applicazioni ingiustificatamente restrittive, risulta idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali, generando incertezza circa la legittimità dell'impiego dello strumento pubblicitario da parte dei professionisti e disincentivandone l'utilizzo da parte degli stessi.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ricorso inutile ad atti di prevenzione o di cura. Non pregiudica la dignità della professione e non trae in inganno il pubblico”.

² L'articolo recita: *“Il medico che presenta la propria attività al pubblico, in particolare attraverso un sito web, deve includervi informazioni sugli onorari applicati, sulle modalità di pagamento accettate nonché sugli obblighi previsti dalla legge, al fine di consentire a qualsivoglia persona l'accesso alla prevenzione o alle cure senza discriminazioni. Le informazioni devono essere chiare, oneste, precise e non comparative”.*

³ Cfr. 6 Cfr. Commissione europea, Relazione sulla concorrenza dei servizi professionali, COM (2004) 83 def del 9 febbraio 2004, par. 43.

⁴ Sul punto si veda anche Corte di Giustizia, causa C-136/12, Consiglio Nazionale Geologi v. AGCM, para. 51-54

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS10666B - ATAC-SOPPRESSIONE CORSE FERROVIARIE-RIDETERMINAZIONE SANZIONE ATAC

Provvedimento n. 28507

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il proprio provvedimento n. 26710 del 25 luglio 2017, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso *PS/10666B - ATAC – Soppressione corse ferroviarie*, con il quale è stato deliberato che la società ATAC S.p.A. (di seguito, anche ATAC o la Società), ha posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, consistente: *i*) nella prospettazione – attraverso l'Orario diffuso presso le stazioni e nel sito *Internet www.atac.roma.it* – di un'offerta di servizi di trasporto frequente e cospicua, a fronte della sistematica e persistente soppressione delle corse programmate del servizio pubblico di trasporto ferroviario, offerto in regime di esclusiva, lungo le direttrici *Roma - Lido di Ostia, Roma — Giardinetti - Pantano e Roma — Civita Castellana Viterbo* (*cd. ferrovie ex-concesse*); *ii*) nella mancata - o non adeguata - informazione all'utenza circa l'impossibilità di effettuare determinate corse, pur essendo il professionista a conoscenza delle ragioni sistematiche che avrebbero potuto causare la soppressione di alcune di esse e la rimodulazione degli orari di quelle contigue;

VISTO che, con il suddetto provvedimento, in relazione alle menzionate condotte è stata irrogata nei confronti di ATAC S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.600.000 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sezione Prima, n. 01081/2018, pubblicata in data 30 gennaio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso presentato avverso il menzionato provvedimento dalla società ATAC;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione Sesta, n. 3575/2020, pubblicata in data 25 giugno 2020, con la quale è stato accolto parzialmente l'appello di ATAC avverso la citata sentenza del TAR del Lazio e, per l'effetto, è stato parzialmente accolto – negli stessi limiti – il ricorso di primo grado, "*con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio con esso impugnato nella parte in cui omette di motivare sulla gravità della condotta addebitata all'appellante*";

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato che, "*limitatamente al denunciato difetto di motivazione*", ha disposto l'annullamento del summenzionato provvedimento dell'Autorità "*nella parte in cui omette di motivare sulla gravità della condotta addebitata*" ad ATAC, evidenziando che "*l'Autorità non ha sufficientemente evidenziato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere l'illecito addebitato connotato da profili di "gravità", avendo ancorato le proprie conclusioni unicamente alla dimensione economica della società e al numero di passeggeri*

trasportati, dati questi di per se soli insufficienti a fondare l'avversato giudizio di gravità, in assenza di ulteriori elementi valutativi in ordine al concreto atteggiarsi della condotta";

VISTO, altresì, che dalla pronuncia del Consiglio di Stato deriva *"l'onere dell'Autorità di motivare, in sede di riesame, in ordine alla gravità della condotta addebitata all'Atac"* e, in particolare, di *"ripronunciarsi motivatamente sulla gravità della condotta, con conseguente possibilità di una rimodulazione della sanzione stessa"*;

CONSIDERATO che il riesame della gravità della condotta addebitata ad ATAC S.p.A. e l'eventuale rimodulazione della sanzione da comminare alla medesima società per la violazione accertata con provvedimento n. 26710 del 25 luglio 2017, deve avvenire in contraddittorio con la Parte;

RITENUTA, pertanto, in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, la necessità di disporre l'avvio di un'istruttoria al fine di procedere alla motivata valutazione della gravità della condotta addebitata ad ATAC S.p.A. e all'eventuale rideterminazione della sanzione da irrogare alla medesima società;

DELIBERA

- a) l'avvio del procedimento nei confronti della società ATAC S.p.A.;
- b) che la Parte può presentare memorie scritte e documenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- c) che il responsabile del procedimento è il dott. Sergio Merlino;
- d) che l'ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione A della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/858211). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;
- e) che il procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di protocollo della comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS11798 - FINDOMESTIC-MISURE D.L. CURA ITALIA E D.L. LIQUIDITÀ*Provvedimento n. 28511*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera assunta nell'adunanza del 20 ottobre 2020, con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione dell'esigenza di valutare le risultanze in atti;

VISTI gli atti del procedimento;

I. PARTE

1. Findomestic Banca S.p.A. (di seguito anche Findomestic, Professionista o Parte), attiva nel settore dei servizi finanziari ai privati, prestiti, *leasing*/finanziamenti alle piccole e medie imprese (di seguito PMI), la quale ha realizzato nel 2019 ricavi pari a circa 1.275 milioni di euro, calcolati secondo quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall'articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni.

II. CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Findomestic, consistente nel non aver fornito indicazioni in merito alla tempistica, stimata o almeno massima, di risposta alle richieste di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, prevista dall'art. 56, comma 2, lettera c) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

III. RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**a) L'iter del procedimento**

3. Con comunicazione dell'11 giugno 2020, è stato avviato il procedimento PS11798 nei confronti della società Findomestic ¹ per verificare l'esistenza di una presunta pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

¹ Doc. n. 5.

In data 10 luglio 2020² e 7 ottobre 2020³ Findomestic ha trasmesso le proprie memorie difensive. In data 26 ottobre 2020 è stato comunicato alla parte il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento⁴.

In data 14 novembre 2020 è pervenuta la memoria conclusiva prodotta dal Professionista⁵.

In data 16 novembre 2020 sono stati richiesti i pareri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)⁶ e della Banca d’Italia⁷. Nelle date del 10 dicembre 2020 e del 16 dicembre 2020 sono pervenuti i pareri, rispettivamente, della Banca d’Italia e dell’Agcom.

b) Le evidenze acquisite

4. Nel sito *internet* di Findomestic (pagine *web* acquisite al fascicolo in data 28 maggio 2020, nella sezione “*sospensione delle mensilità per piccole e medie imprese*”/costi⁸), la possibilità per le microimprese di avvalersi della sospensione delle rate dei finanziamenti ai sensi dell’art. 56, comma 2, lettera *c*) del citato D.L. n. 18/2020 è indicata con le seguenti modalità:

a) “*La sospensione delle rate di Finanziamento/Leasing alle aziende PMI (Piccola Media Impresa) è a titolo gratuito e comprende sia la quota capitale che la quota interessi.... Alla fine della sospensione, il rimborso del Finanziamento/Leasing riprenderà con il conseguente allungamento del piano di ammortamento*”;

b) dalla medesima sezione è scaricabile il modulo per la relativa richiesta, che può essere inviato via *email* agli indirizzi indicati. Con riferimento agli interessi, tale modulo riporta la seguente precisazione: “*sospensione a titolo gratuito delle/dei rate/canoni non ancora maturate/ri in scadenza prima del 30/09/2020*”, mentre non riporta alcun dato circa la tempistica di lavorazione e riscontro delle richieste di sospensione.

5. In data 10 luglio 2020 Findomestic ha comunicato quanto segue:

a) Findomestic ha deciso di non applicare interessi nel periodo di sospensione dei finanziamenti in questione;

b) il tempo medio di evasione delle domande è stato generalmente di due/tre giorni, ma nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della citata norma possono essersi registrati ritardi o disservizi derivanti dalla novità ed eccezionalità di tali adempimenti;

c) alla data del 30 giugno 2020 le richieste di sospensione di finanziamenti e *leasing* sono state nella maggioranza dei casi accolte, mentre solo una quota contenuta è rappresentata da quelle respinte per mancanza dei requisiti di legge;

d) i reclami ricevuti dalla società hanno riguardato essenzialmente alcuni ritardi accumulati da Findomestic soprattutto nella fase iniziale di entrata in vigore del D.L. in questione. A titolo esemplificativo, il Professionista ha citato una richiesta fatta a fine marzo ed accolta il 14 maggio 2020; un’altra richiesta del 31 marzo, accettata il 15 maggio 2020; un’altra sospensione ancora

² Doc. n. 11.

³ Doc. n. 15.

⁴ Doc. n. 18.

⁵ Doc. n. 19.

⁶ Doc. n. 20.

⁷ Doc. n. 21.

⁸ Doc. n. 4.

chiesta il 21 aprile ed approvata il 15 maggio 2020; ed altre analoghe situazioni con tempistiche di risposta superiori ai 30 giorni.

6. Con la comunicazione del 7 ottobre 2020, il Professionista ha reso noto di aver inserito nel proprio sito *web*, a partire da fine settembre 2020, apposite precisazioni circa la “*tempistica massima*” di evasione delle richieste e la procedura da seguire, nella sezione “*come chiedere la sospensione*”, chiarendo che “*Findomestic prenderà in carico la richiesta e, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, provvederà a comunicare l’esito tramite indirizzo di posta elettronica entro massimo 10 giorni dal ricevimento della documentazione completa*”.

c) Le argomentazioni della Parte

7. Il Professionista ha affermato di aver registrato alcuni ritardi nella gestione di alcune richieste di sospensione dei finanziamenti in oggetto nel primo periodo di applicazione della legislazione speciale, soprattutto per la novità di tale disciplina e per le difficoltà di gestione del proprio personale addetto alle funzioni in questione che operava con modalità delocalizzate (c.d. *smart working*).

In ogni caso, la regolamentazione vigente, secondo Findomestic, non prevede alcuno specifico onere informativo circa modalità e tempi massimi di lavorazione e di accoglimento delle richieste di sospensione dei finanziamenti in questione, non essendo presente un particolare obbligo in tal senso circa le indicazioni da fornire alla clientela.

IV. PARERI DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E DELLA BANCA D’ITALIA

8. In data 16 novembre 2020 sono stati richiesti i pareri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)⁹ alla luce della diffusione della pratica mediante il sito *internet* www.findomestic.it, nonché della Banca d’Italia¹⁰ in relazione al settore interessato (credito al consumo).

9. In data 16 dicembre 2020 è pervenuto il parere¹¹ dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con il quale è stato evidenziato, in sintesi, che: a) *internet* è una rete di comunicazioni globale sempre più diffusa ed utilizzata e, pertanto, in grado di offrire ai consumatori informazioni atte ad influenzarne i comportamenti; b) il mezzo di comunicazione utilizzato per la pratica in oggetto (sito *web* Findomestic) appare idoneo ad influenzare le decisioni dei destinatari potendo spingerli ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso.

10. In data 10 dicembre 2020 è pervenuto il parere della Banca d’Italia¹² con il quale è stato rilevato che - per quanto concerne le proprie competenze settoriali - “*la condotta contestata dall’Autorità non configura violazioni delle vigenti “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari / Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”*”.

⁹ Doc. n. 20.

¹⁰ Doc. n. 21.

¹¹ Doc. n. 26.

¹² Doc. n. 25.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

11. Oggetto del presente procedimento è la condotta di Findomestic relativa all'informazione fornita nel proprio sito *web* sulla tempistica prevista in caso di richiesta della sospensione dei finanziamenti in essere con Findomestic.

12. Le "micro-imprese" (ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*, del Codice del Consumo), ovvero le imprese con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato annuo, sono assimilate ai consumatori in relazione agli strumenti di tutela contro le pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Codice del Consumo.

13. Dalle segnalazioni ricevute e dalle stesse evidenze prodotte dal Professionista emergono effettivamente, in merito all'applicazione dell'art. 56, comma 2, lettera *c*), del D.L. Cura Italia, così come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, carenze informative sulle concrete tempistiche di gestione delle richieste di sospensione dei finanziamenti in questione alle microimprese interessate. In particolare, il Professionista non risulta aver inizialmente fornito un'adeguata informativa sui tempi di erogazione del servizio, come confermano alcuni reclami riguardanti proprio tale incerta tempistica.

14. Il comportamento descritto al punto II del presente provvedimento risulta, dunque, integrare una violazione dell'art. 22 del Codice del Consumo sotto forma di omissioni rilevanti nel sito *web* del Professionista, per l'assenza di informazioni chiare e complete sulle tempistiche di accoglimento delle richieste di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, potendosi così generare situazioni di incertezza e possibili ambiguità procedurali. La condotta in questione - considerata nella sua globalità - avrebbe potuto, dunque, indurre le microimprese interessate ad adottare scelte commerciali che altrimenti non avrebbero preso, non consentendo loro di valutare consapevolmente soluzioni alternative alla sospensione delle rate.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

15. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, con il provvedimento che vieta le pratiche poste in essere in violazione degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

16. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

17. Per quanto riguarda la gravità della fattispecie, si tiene conto della dimensione economica dell'operatore che presenta ricavi pari a circa 1.275 milioni di euro. Occorre considerare, inoltre, la natura della pratica, consistente nell'omissione informativa circa la tempistica per ottenere in concreto la sospensione dei finanziamenti in questione, e della debolezza dei destinatari della stessa pratica, vale a dire microimprese in situazione di difficoltà e di pressione connesse con l'emergenza sanitaria e con la terribile crisi economica da Covid-19.

18. Per quanto concerne, poi, la durata della predetta violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la condotta sia stata attuata dal mese di marzo 2020 (data di entrata in vigore della

disciplina speciale) al mese di settembre 2020, data della modifica del sito *internet* da parte di Findomestic con l'inserimento della precisazione circa modalità e tempistica massima di lavorazione/accoglimento delle istanze di sospensione dei finanziamenti.

19. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del professionista Findomestic in misura pari a euro 300.000 € (trecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità ai pareri della Banca d'Italia e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al par. II integra una violazione dell'art. 22 del Codice del Consumo in considerazione delle rilevanti omissioni, sul sito *web* del professionista Findomestic S.p.A. ("*www.findomestic.it*"), in merito alla specifica tempistica di lavorazione delle richieste di sospensione dei finanziamenti in questione a favore delle microimprese interessate.

DELIBERA

- a) che la condotta descritta al par. II, posta in essere dalla società Findomestic S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'art. 22 del Codice del Consumo, e ne vieta, pertanto, la reiterazione;
- b) di irrogare alle società Findomestic S.p.A. per la suddetta violazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 300.000 € (trecentomila euro);

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS11885 - GUIDA COMMERCIALE EXPOGUIDE*Provvedimento n. 28512*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/11885 del 22 dicembre 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo da parte delle società INVERSIONES DGSM S.r.l. (di seguito anche INVERSIONES), CREDIT INTELLIGENCE Kft (di seguito anche CREDIT INTELLIGENCE) e C.L. BUSINESS CONFLICT SOLUTIONS MANAGEMENT Ltd. (di seguito anche CLBCS);

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. A seguito di numerose segnalazioni pervenute tra il febbraio e il novembre 2020 da parte di microimprese¹, nonché dalle informazioni acquisite d'ufficio, è emerso che taluni comportamenti realizzati da INVERSIONES DGSM S.r.l. (di seguito anche INVERSIONES), CREDIT INTELLIGENCE Kft (di seguito anche CREDIT INTELLIGENCE) e C.L. BUSINESS CONFLICT SOLUTIONS MANAGEMENT Ltd. (di seguito anche CLBCS) potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

2. In particolare, CLBCS, su incarico dell'editore di *www.expo-guide.com*², ha inviato ripetuti solleciti di pagamento delle rate annuali di un servizio triennale di annunci a pagamento su *www.expo-guide.com*, che in realtà i segnalanti non hanno mai consapevolmente sottoscritto. I segnalanti lamentano come i solleciti siano di volta in volta sempre più pressanti, fino a giungere alla minaccia di adire le competenti Autorità giudiziarie al fine di recuperare il credito indebitamente vantato.

¹ Molte segnalazioni sui medesimi profili sono pervenute anche da parte di imprese ed enti pubblici.

² Attualmente l'editore di Expo Guide risulta essere INVERSIONES DGSM s.r.l. (cfr. <http://www.expo-guide.com/imprint.php>), subentrata alla società Expo Guide S.C., cessata almeno dal gennaio 2017 e già destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori dell'Autorità (provv. n. 25999 del 28/4/2016, IP245 – Expo Guide; provv. n. 25557 del 9/7/2015, IP230 – Expo Guide; provv. n. 24788 del 5/2/2014, PS9026 – Rheingolf / Expo-Guide; provv. n. 24524 del 18/9/2013, provv. n. 22583 del 13/7/2011, PB628 – Rheingolf / Expo-Guide).

3. L'inconsapevole adesione carpita risale al ricevimento, da parte dei segnalanti che avevano partecipato a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, di una comunicazione in cui si chiedeva di verificare un modulo riportante i dati aziendali già inseriti in un *database* collegato al sito <http://www.expo-guide.com>.

L'inserimento dei dati aziendali nel *database* è avvenuto a totale insaputa dei segnalanti.

Invero, la comunicazione ricevuta riportava ambiguamente, nella propria intestazione e nel modulo allegato, la denominazione della manifestazione fieristica cui il destinatario aveva recentemente partecipato e il nome del suo organizzatore. La presenza di tali elementi lasciava intendere che la comunicazione provenisse dall'organizzatore stesso ed induceva il destinatario ad aderire all'invito di verificare la correttezza dei propri dati, per evitare la paventata cancellazione del proprio nominativo dal *database* dell'organizzatore.

Il modulo riportava, in caratteri molto piccoli e senza alcuna altra evidenziazione, l'indicazione che la sua sottoscrizione comportava l'acquisto di un servizio triennale di annunci a pagamento su *expo-guide.com*, al costo di 1.271 euro/anno.

Soltanto con l'arrivo delle fatture e dei successivi solleciti i segnalanti hanno appreso di aver sottoscritto un servizio a pagamento che non avevano avuto alcuna intenzione di richiedere.

4. I solleciti inviati da CLBCS oggetto delle segnalazioni riguardano tre annualità dell'abbonamento in questione (per un totale di 3.813 euro) più le spese di recupero, pari a 395 euro, e le spese di sollecito pari a 89,40 euro.³

5. In tali solleciti CLBCS ricorda dapprima con toni perentori l'inadempienza contrattuale dei soggetti contattati nei confronti dell'editore di Expo Guide, e poi afferma di essere *“stata incaricata a procedere davanti l'Autorità Giudiziaria per il recupero delle somme non corrisposte ed al solo fine di evitare l'aggravamento della Vostra posizione debitoria con l'aggiunta delle spese legali e di giudizio, [...] effettuare il pagamento di EUR 4297,40 (Quattromila Duecento Novanta Sette/40) entro e non oltre il [...]. Ci corre l'obbligo informarVi che, decorso inutilmente il superiore perentorio termine senza che sia adempiuto il pagamento e concordata con la scrivente una risoluzione bonaria della vertenza, saremo costretti, nostro malgrado, a tutelare le ragioni della nostra mandante richiedendo l'emissione di un ordine internazionale di pagamento da parte del Tribunale competente per contratto ed in ossequio alle disposizioni internazionali in materia di debiti commerciali”*.

Successivamente, in caso di infruttuoso riscontro e mancato pagamento, CLBCS invia ulteriori solleciti in cui i destinatari vengono informati del fatto che, qualora continuino a perseverare nel mancato versamento delle somme ritenute dovute, si provvederà alla *“riscossione coattiva”* delle medesime.

Le comunicazioni che seguono riportano quindi la dicitura *“Avviso di riscossione coattiva”* e in esse si prospetta che la discussione giudiziale della causa comporterà un *“ulteriore aggravio delle spese legali per EUR 1500,00 (per un totale di EUR 5797,40) oltre a spese processuali che verranno determinate alla conclusione del giudizio”*. Si afferma quindi che il giudice estero riconoscerà le ragioni dell'editore e si sottolinea l'elevato costo di un Contenzioso internazionale: *“Il Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal de la Ciudad de México emetterà l'Ordine Internazionale di Pagamento in base alle prove fornite dalla Expo Guide (contratto e fatture) [...] Vi informiamo,*

³ Cfr. ad esempio la segnalazione del 9 luglio prot. 54453 e segnalazione del 15 luglio 2020 prot. 56135 sopra citata.

altresì, che l'esborso di un Contenzioso Giudiziario Internazionale (stimato sulla base delle precedenti controversie) oscilla tra 10.000,00 e 20.000,00 EUR e ha durata dai 3 ai 5 anni".

6. A fronte delle obiezioni sollevate da alcuni destinatari circa la legittimità delle pretese creditorie, che facevano leva sui precedenti interventi sanzionatori dell'Autorità nei confronti di Expo Guide, CLBCS ha affermato: *"Per ciò che concerne il riferimento all'AGCM, dobbiamo rilevare che l'Authority - data la natura ed i poteri meramente amministrativi - non ha ingerenza alcuna ai fini della validità del contratto. Tale considerazione, certamente non consente di utilizzare riferimenti all'Antitrust per inferirne sic et simpliciter la nullità del contratto stesso. Potere, questo, demandato esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente in ossequio alle disposizioni contrattuali".*

7. Sulla base delle c.d. "fatture" allegate ai solleciti, gli importi richiesti devono essere versati su un conto intestato alla società ungherese CREDIT INTELLIGENCE Kft, di cui è fornito l'IBAN: *"Noi, Expo Guide S.C. // Inversiones DGSM S.r.l., deleghiamo all'incasso della presente fattura [CLBCS] avente amministrazione finanziaria c/o la Credit Intelligence Kft".*

8. Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11885, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

Parti del procedimento sono le società INVERSIONES, CREDIT INTELLIGENCE e CLBCS.

9. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione appaiono contrari alla diligenza professionale e idonei a indurre in errore i destinatari in ordine alla effettiva natura commerciale delle comunicazioni provenienti dall'editore di *expo-guide.com*.

Infatti, la comunicazione inviata da INVERSIONES a imprese e microimprese contiene informazioni ambigue e contraddittorie, lasciando intendere, contrariamente al vero, che essa provenga dall'organizzatore della manifestazione fieristica o comunque che sia connessa alla necessità di verificare i dati aziendali per evitare di essere cancellati dai registri di quella fiera.

La natura commerciale della comunicazione è invece marginalizzata in una sezione priva di evidenza e riportata in caratteri estremamente ridotti.

Il carattere ingannevole della comunicazione induce così imprese e microimprese a sottoscrivere inconsapevolmente un servizio a pagamento non richiesto.

Oggetto del procedimento sono, altresì, le modalità di riscossione adottate per il recupero dei crediti indebitamente vantati, realizzate attraverso la richiesta di importi via via crescenti in caso di mancato pagamento, solleciti molesti, minacce di costose e temerarie azioni internazionali, che appaiono idonee a condizionare indebitamente i destinatari a pagare somme non dovute.

L'indebito condizionamento delle imprese e microimprese è aggravato dai fuorvianti riferimenti fatti da CLBCS agli interventi dell'Autorità, volti a formare nelle destinatarie il convincimento di essere non solo inadempienti, ma anche prive di tutela, così da condizionarle ad aderire alla *"risoluzione bonaria della vertenza"*, pagando quanto indebitamente preteso dalla società di recupero crediti.

II. VALUTAZIONI

10. Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte ingannevoli ed aggressive contestate ai professionisti, che risultano essere state poste in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

11. Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che: INVERSIONES adotta modalità di vendita degli spazi pubblicitari su *expo-guide.com* ingannevoli, volte ad indurre le microimprese a sottoscrivere inconsapevolmente servizi non richiesti; INVERSIONES pretende il pagamento dei servizi non richiesti, affidando la riscossione dei crediti vantati a CLCS; le modalità attraverso le quali CLBCS tenta di riscuotere i presunti crediti di INVERSIONES appaiono aggressive, in quanto volte a condizionare indebitamente le decisioni delle microimprese riguardo al pagamento dei servizi non richiesti, prospettando un ancora più costoso contenzioso internazionale nel quale INVERSIONES sarebbe avvantaggiata dai contratti e dalle fatture in suo possesso; CREDIT INTELLIGENCE appare l'intestatario del conto sul quale versare le somme pretese da INVERSIONES e CLBCS.

12. Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva che il sito *www.expo-guide.com* è tuttora attivo, con il relativo database di dati aziendali che vengono inseriti nei moduli somministrati ai fini dell'ingannevole sottoscrizione dei servizi pubblicitari offerti da INVERSIONES e che CLBCS continua a inviare solleciti per indurre pagamenti non dovuti sul conto intestato a CREDIT INTELLIGENCE.

Le condotte presentano un elevato grado di offensività, testimoniato dal numero di segnalazioni ricevuto e dal rilevante interesse economico inciso. La condotta in esame, infatti, espone imprese e microimprese al rischio di pagare consistenti somme indebitamente pretese.

13. Si rileva, in particolare, l'indifferibilità dell'intervento alla luce del fatto che la minaccia di avviare una procedura di riscossione internazionale dalle caratteristiche oscure e dai costi crescenti potrebbe suscitare nelle microimprese destinatarie, già in difficoltà per la crisi economica indotta dalla pandemia, timori tali da indurle a pagare le somme non dovute per evitare il rischio delle prospettate azioni legali.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

i) nell'attualità della condotta contestata;

ii) nel coinvolgimento di numerose microimprese italiane;

iii) nel ricorso a minacce di promuovere azioni legali per il recupero di somme non dovute, relative a condotte già accertate come illecite e sanzionate dall'Autorità;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta continui ad essere diffusa nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento nei confronti dei professionisti citati con riferimento alle attività connesse al sito web <http://www.expo->

guide.com sopra citate ed ai relativi solleciti di pagamento inviati da C.L. BUSINESS CONFLICT SOLUTIONS MANAGEMENT Ltd;

DISPONE

a) che, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, le società INVERSIONES DGSM S.r.l. e C.L. BUSINESS CONFLICT SOLUTIONS MANAGEMENT Ltd., dalla data di comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, sospendano ogni attività di trasmissione di offerte non trasparenti per l'acquisto di servizi pubblicitari a pagamento, quali quelli descritti nel presente provvedimento, nonché ogni attività volta alla riscossione dei crediti indebitamente vantati, attuata anche minacciando di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato, degli interessi e delle spese legali;

b) che i professionisti presentino, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione che dia conto delle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto *sub a)*;

c) che le parti interessate possano, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti;

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXI- N. 2 - 2021

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
